

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

CCXLVII SEDUTA*(POMERIDIANA)***MARTEDI' 19 OTTOBRE 1982****Presidenza del Presidente GHINAMI****i n d i****della Vicepresidente CARDIA****I N D I C E**

Disegno di legge: "Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie". (271) (Continuazione e fine della discussione e approvazione):

CARRUS	2
ROJCH, Presidente della Giunta	10
MARRAS	11
(Votazione segreta sull'emendamento n. 2) ...	11
(Risultato della votazione)	11
SATTA GABRIELE	12
SPINA	13
ANEDDA	14
BARRANU	18
MELIS	19
BUZZANCA	21
(Votazione segreta)	53
(Risultato della votazione)	53
Disegno di legge: "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982". (272) (Continuazione e fine della discussione e approvazione):	
FADDA, Assessore della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport	22
CARRUS	22-30
CATTE, Assessore della difesa dell'ambiente ..	30
MURRU	41-44

MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	41
BUZZANCA	43
(Votazione segreta)	54
(Risultato della votazione)	54
Disegno di legge: "Norme regionali per l'attuazione degli interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias di cui alla legge 6 ottobre 1981, n. 568". (243) (Discussione e approvazione):	
BUZZANCA	56
MURRU	59
(Votazione segreta)	90
(Risultato della votazione)	90
Legge regionale 6 agosto 1982: "Costituzione del Consorzio interregionale tra le Regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento CEE n. 270/1979" (CLXXVI), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione con modifiche):	
BARRANU	79
PIREDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	80
MURA	81
(Votazione segreta)	90
(Risultato della votazione)	91
Sull'ordine del giorno:	

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

MARRAS	54
PUGGIONI	54
GIANOGGIO	55
SABA BENITO	55
ANEDDA	55
PRESIDENTE	56

La seduta è aperta alle ore 17 e 45.

DEMONTIS, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 ottobre 1982, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge: "Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie". (271)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie".

Eravamo arrivati all'articolo 33. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 33

Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici

I contributi previsti a favore dei Comuni dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 (cap. 04160), sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) il 30 per cento, a titolo di anticipazione, dietro presentazione della convenzione di affidamento dell'incarico a liberi professionisti;

b) il 70 per cento, a seguito dell'approvazione, da parte dei competenti organi regionali, degli strumenti urbanistici comunali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 34 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 35.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 35

Consorzio sorveglianza diga fiume Temo

In deroga alle disposizioni di legge di cui al testo unico sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Consorzio per la sorveglianza della diga sul fiume Temo", costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 15 settembre 1981, un contributo straordinario di lire 100.000.000 (cap. 08168) per il primo funzionamento del Consorzio medesimo, nonché per l'avvio e la messa funzionale a regime degli impianti di laminazione della diga.

Detto contributo sarà reso disponibile in favore del Consorzio con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Presidente, colleghi, per fare una piccola osservazione sull'articolo 35, che riguarda la rubrica dell'Assessorato ai lavori pubblici.

Noi, nello stilare gli ordini del giorno, laddove abbiamo parlato di decentramento agli enti locali, abbiamo fatto una considerazione di carattere generale, e cioè abbiamo verificato nell'Amministrazione regionale una pericolosa involuzione, una pericolosa modificazione della tendenza per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative regionali tramite gli Enti locali, utilizzando i loro uffici. Per il semplice motivo che di questo argomento abbiamo parlato trattando delle opere pubbliche di interesse comunale, la considerazione è fatta nell'ordine del giorno che riguarda l'Assessorato

ai lavori pubblici, ma la considerazione è di carattere generale. Anzi, dobbiamo dare atto all'Assessorato ai lavori pubblici di aver imboccato la strada del decentramento. Sol tanto per questo motivo la citata considerazione è collocata in quel luogo, ma il giudizio politico è di carattere generale e non riguarda l'Assessorato ai lavori pubblici.

Ho voluto prendere la parola sull'articolo 35 perché è l'ultimo ed è quello che riguarda l'argomento dei lavori pubblici, per fare questa precisazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 36

Completamento carta geologica della
Sardegna

E' autorizzata la spesa dello stanziamento di lire 10.000.000, disponibile sul capitolo 09003 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria, del bilancio 1982, per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 16 maggio 1951, numero 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 37

Programma di formazione
professionale

In relazione all'evolversi della svalutazione monetaria è sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1982 è elevata da lire 12.920.256.000 a lire 14.000.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 38

Centri servizi sociali

Il finanziamento da erogare ai Centri di servizi sociali (cap. 10020) nell'anno 1982, ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, è determinato in lire 74.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mannoni - Carte - Carta:

“Nell'articolo 38, l'importo previsto per il finanziamento dei Centri per i servizi sociali è elevato da lire 74.000.000 a lire 100.000.000.

Nell'articolo 46 *bis* sono inserite le se-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

guenti variazioni:

In diminuzione

03- PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03016 - Fondo per nuovi oneri
legislativi - spese correnti (voce 31)
lire 26.000.000

In aumento

10- LAVORO

Capitolo 10020 - Contributi ai Centri per i
servizi sociali
lire 26.000.000". (5)

*Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele -
Gianoglio - Piretta, Mereu:*

"Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 39

Consulta femminile regionale

Il contributo da concedere alla Consulta
femminile regionale, ai sensi della legge regionale
27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l'anno
1982, da lire 10.000.000 a lire 30.000.000 (cap.
10030).

Nell'articolo 46 *bis*, sono introdotte le
seguenti variazioni:

Capitolo 10030	+ lire	20.000.000
Capitolo 03016	- lire	20.000.000

(elenco n. 4, voce 31... - lire 20.000.000)". (7)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono dati
per illustrati.

Poiché nessuno domanda di parlare, met-
to in votazione l'emendamento numero 5.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 38. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento
numero 7.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 40

Assegni di studio agli studenti universitari

La spesa prevista dall'articolo 11 della
legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, per la
concessione di assegni di studio agli studenti
delle Università di Cagliari e Sassari, tramite
le rispettive Opere universitarie, (cap. 11013)
è elevata, per l'anno 1982, da lire 400.000.000
a lire 1.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda
di parlare su questo articolo, lo metto in vota-
zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 41

Contributi agli istituti professionali di Stato
per l'agricoltura

L'Amministrazione regionale è autoriz-
zata a concedere nell'anno 1982 un contributo
complessivo di lire 220.000.000 (capitolo
11038) agli istituti professionali di Stato per l'
agricoltura funzionanti in Sardegna, al fine di
sanare le passività pregresse non altrimenti
finanziabili e al fine del riattamento delle strut-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

ture necessarie al funzionamento di tali istituti, sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 42

Centri servizi culturali

Il finanziamento da erogare ai Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna (cap. 11092) nell'anno 1982, ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 37, è determinato in lire 290.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 43

Istituto studi e programmi per il
Mediterraneo

Il contributo da erogare all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è elevato, nell'anno 1982 (capitolo 11098), da lire 20.000.000 a lire 30.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 44

Piano eradicazione peste suina: contributo
integrativo all'Istituto zooprofilattico

Per l'effettuazione dello screening sierologico sui suini previsto dall'articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un ulteriore finanziamento di lire 740.000.000, a valere sui fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data del 29 luglio 1980.

A tal fine le somme disponibili sul capitolo di spesa 12160 alla data del 31 dicembre 1981 possono essere impegnate entro l'anno finanziario 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 45

Consorzio del porto di
Civitavecchia

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1982 (capitolo 13035).

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 45 bis

Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina

L'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali del Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina, ivi compresa l'attribuzione di incarichi di consulenza e di progettazione.

Nella gestione dello stanziamento iscritto al relativo capitolo 05101 si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, numero 8.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 46 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 46 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 46 bis

Alle nuove e maggiori spese previste per il 1982 dagli articoli 1, 2, 4, 8, 13, 17, 18, 19, 19 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, 23 sexies, 25, 27, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e 45 bis della presente legge si fa fronte

con le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno:

In diminuzione:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 36.776.744.000

mediante riduzione delle riserve di cui alle sottoelencate voci dell'elenco n. 5 allegato al bilancio della Regione per il 1982:

n. 1) Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori

lire 16.776.744.000

n. 15) Tutela livelli occupativi

lire 20.000.000.000

Capitolo 03018 (Assegnazioni statali) - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 30.070.000.000

mediante utilizzazione delle riserve di cui alle sottoelencate voci dell'elenco n. 6 allegato al bilancio 1982:

n. 2) Ripartizione delle somme trasferite alla Regione ai sensi della legge 7 dicembre 1977, n. 984

lire 22.224.000.000

n. 3) Somme trasferite alla Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403

lire 4.000.000.000

n. 4) Somme trasferite alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183

lire 3.846.000.000

Capitolo 03019 (Assegnazioni statali) - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 4.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce n. 2 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio 1982

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08015 - Finanziamenti annui ai comuni ed alle Province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse (art. 1 L.R. 6 settembre 1976, n. 45 e art. 13 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14)

lire 8.340.000.000

Capitolo 08056 - Contributi in conto interesse per mutui di investimento agli enti locali (L.R. 20 giugno 1979, n. 48)

lire 2.500.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02159 - (Di nuova istituzione)
- Tit. 1 - Sez. 1 - Cat. 05 - Sett. 01 - Quote associative e contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che perseguono compiti d'interesse della Regione

lire 60.000.000

05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05101 - (Denominazione variata)
- Spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina (artt. 12 e 13 della L.R. 28 aprile 1978, n. 32)

lire 300.000.000

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Capitolo 06011 (Assegnazioni statali) - Spese per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, finanziate a termini dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (L.R. 15 marzo 1976, n. 14, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 17 della L.R. 10 maggio

1979, n. 38)

lire 2.500.000.000

Capitolo 06018/01 - Contributi all'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna per la ricerca e la sperimentazione prevista dal progetto di promozione per il comparto lattiero-caseario (artt. 10 e 12 della L.R. 10 maggio 1979, n. 38)

lire 150.000.000

Capitolo 06019 (Assegnazioni statali) - Contributi al Centro regionale agrario sperimentale e ai consorzi per la frutticoltura di Cagliari e Sassari per l'esecuzione di un programma di potenziamento della attività vivaistica (artt. 9 e 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 19 della L.R. 10 maggio 1979, n. 38)

lire 300.000.000

Capitolo 06021 (Assegnazioni statali) - Contributi per l'attività del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (artt. 14 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5)

lire 55.000.000

Capitolo 06022 - Spese per la formazione dei consulenti socio-economici, previsti dall'articolo 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153

lire 120.000.000

Capitolo 06052 (Assegnazioni statali) - Contributi per l'impianto di peschi, susini e peri a varietà precoce, da industria (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5)

lire 1.000.000.000

Capitolo 06053 (Assegnazioni statali) - Contributi per la costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette per l'ammodernamento e la ristrutturazione delle serre in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

lire 3.500.000.000

Capitolo 06054 (Assegnazioni statali) - Contributi per la coltivazione di piante officinali, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

1977, n. 984)

lire 100.000.000

Capitolo 06055 (Assegnazioni statali) - Contributi per l'impianto di mandorlai, noccioli e noci in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (artt. 13 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

lire 440.000.000

Capitolo 06088 (Assegnazioni statali) - Contributi per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali interpoderali (artt. 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5, e art. 35 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14)

lire 1.500.00.000

Capitolo 06107 (Assegnazioni statali) - Somma da versare al fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia (artt. 6, 27 e 29 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4, e legge 1° luglio 1977, n. 403)

lire 4.000.000.000

Capitolo 06150 (Assegnazioni statali) - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367, e artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

lire 690.000.000

Capitolo 06151/01 (Assegnazioni statali) - Contributi per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, e artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

lire 360.000.000

Capitolo 06163 (Assegnazioni statali) - Contributi per l'acquisto di bestiame per il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

lire 2.990.000.000

Capitolo 06167 (Assegnazioni statali) - Premi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre

1977, n. 984, e art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5)

lire 2.000.000.000

Capitolo 06182 (Assegnazioni statali) - Contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l'ortofrutticoltura e la maiscoltura (L.R. 2 agosto 1951, n. 14, artt. 8, 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e artt. 1 e 6 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5)

lire 400.000.000

Capitolo 06222 (Assegnazioni statali) - Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5)

lire 989.000.000

Capitolo 06223 - Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14)

lire 2.500.000.000

Capitolo 06245 (Assegnazioni statali) - Spese per la manutenzione e l'esercizio di lotti di opere di bonifica di cui non sia stato dichiarato il compimento (art. 17, commi primo e secondo R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e legge 27 dicembre 1977, n. 984)

lire 1.400.000.000

Capitolo 06249 (Assegnazioni statali) - Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica (art. 22 legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 11 e 17 legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 20 della L.R. 10 maggio 1979, n. 38, e art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5)

lire 4.000.000.000

07 - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Capitolo 07041 (Assegnazioni statali) - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 20 - Finanziamento all'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano per la realizzazione di Centri pilota e del monte mate-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

rie prime

lire 3.846.000.000

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08016 - Finanziamenti annuali ai Comuni e agli Organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche d'interesse locale (art. 11 della L.R. 6 settembre 1976, n. 45)

lire 1.500.000.000

Capitolo 08034 - Fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da Ordinari diocesani per la costruzione e il completamento di edifici di culto e di opere annesse (art. 4 della L.R. 27 novembre 1964, n. 19)

lire 30.000.000

Capitolo 08035/03 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 10 - Sett. 17 - Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie

lire 2.500.000.000

Capitolo 08055/01 - Finanziamenti straordinari ai Comuni per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 21 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14)

lire 12.000.000.000

Capitolo 08091/01 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 12 - Sett. 23 - Contributi straordinari, integrativi di quelli statali di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concessi per l'abbattimento degli interessi relativi a mutui agevolati risultati di importo sottomensionato rispetto al massimale ammissibile

lire 167.000.000

Capitolo 08138/01 (Assegnazioni statali) - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 10 - Sett. 23 - Spese per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu

lire 4.000.000.000

Capitolo 08168 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 16 - Contributo straordinario al Consorzio per la sorveglianza della diga sul fiume Temo

lire 100.000.000

Capitolo 08169 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 17 - Contributo

straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant'Antioco

lire 700.000.000

Capitolo 08195 - Spese per la costruzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali, di interesse agrario (art. 1 della L.R. 20 dicembre 1962, n. 20, LL.RR. 20 dicembre 1962, n. 26 e 9 aprile 1965, n. 12)

lire 1.000.000.000

Capitolo 08240 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 15 - Sett. 23 - Anticipazioni per le spese di primo funzionamento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Oristano

lire 200.000.000

09 - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Capitolo 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali (L.R. 10 dicembre 1976, n. 66, art. 6, L.R. 5 settembre 1977, n. 40, art. 1, L.R. 10 febbraio 1978, n. 6, art. 16, L.R. 30 gennaio 1979, n. 4, e art. 37, L.R. 10 maggio 1979, n. 38, e artt. 6, 8 e 29 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4)

lire 24.000.000.000

10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10001 - Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (L.R. 1° giugno 1979, n. 47, e L.R. 26 gennaio 1976, n. 3)

lire 1.079.744.000

Capitolo 10020 - Contributi per il funzionamento dei centri per i servizi sociali (art. 131 testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853, L.R. 17

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

novembre 1978, n. 68, e art. 51 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14)

lire 74.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Capitolo 11013 - Assegni di studio agli studenti universitari (art. 3, lett. E) e art. 11 della L.R. 11 ottobre 1971, n. 26)

lire 600.000.000

Capitolo 11038 - Contributi da erogare agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura

lire 220.000.000

Capitolo 11092 - Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (U.N.L.A.) e Società umanitaria - per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto (L.R. 15 giugno 1978, n. 37)

lire 290.000.000

Capitolo 11098 - Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) (L.R. 27 novembre 1979, n. 61)

lire 10.000.000

13 - ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Capitolo 13035 - Contributo al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per l'assolvimento dei propri compiti (art. 4, lett. a), legge 9 febbraio 1963, n. 223)

lire 16.000.000

Le spese di cui agli articoli 23 *quater*, 23 *quinquies* e 32 gravano sui citati capitoli 08034, 08091/01 e 02159 del bilancio 1982 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alle spese autorizzate con l'articolo 15 *bis* si farà fronte, nell'anno 1983, con i mezzi ordinari destinati dalla Regione all'applicazione delle leggi regionali 18 giugno 1959, n. 13 e 26 ottobre 1950, n. 46.

Agli ulteriori oneri previsti a carico del bilancio per l'anno 1983, determinati in lire 20.640.000.000 (cap. 08015, 08016, 08035/03, 08195) si farà fronte con gli slittamenti di spesa

previsti dal secondo comma del precedente articolo 23 *bis*.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Erdas - Spina - Medde - Atzeni - Mereu - Becciu - Mela - Tidu - Boi - Oppi - Serra:

“Art. 46 *bis* -

07 - ASSESSORATO DEL TURISMO

Capitolo 07041 - Alla denominazione del capitolo aggiungere “e di una sala espositiva permanente con annesso centro di raccolta e assistenza tecnica commerciale”. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ERDAS (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta chiede una breve sospensione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone, sospendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 17 e 55, viene ripresa alle ore 18 e 10*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Emendamento numero 2 all'articolo 46 *bis*. Attendiamo il parere della Giunta.

ROJCH (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, la Giunta ritiene di accogliere

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

questo emendamento, riconosce valida l'esigenza di una sala espositiva permanente e ritiene che con il nuovo bilancio la Giunta debba approfondire l'analisi sul ruolo della stessa sala espositiva e si arrivi ad una valutazione più ampia, esaminando anche (e farà questo l'Assessorato competente) la possibilità che la realizzazione di altre sale possa essere finanziata in altre parti della Sardegna sia col bilancio '83 o anche in un bilancio più ampio.

Quindi la Giunta, riconoscendo anche il ruolo che l'artigianato ha e deve avere in Sardegna, proprio con questo spirito accoglie l'emendamento e questo stesso rappresenta un impegno ad affrontare un problema avanzato da più parti non solo da oggi ma anche nel passato, e sul quale molte forze politiche si sono largamente soffermate e impegnate.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Sull'emendamento la discussione è chiusa.

Siamo in fase di votazione, onorevole Satta, può parlare per dichiarazione di voto.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Io credo di poter parlare anche sull'articolo 46 bis.

RAGGIO (P.C.I.). La Giunta ha chiesto di sospendere prima. Lei non può ignorare che la Giunta si era impegnata a ritirare questo emendamento.

SPINA (D.C.). Si era impegnata con chi?

PRESIDENTE. Onorevole Satta, io le do la parola, ma per dichiarazione di voto. Se vuol parlare, parli per dichiarazione di voto, tanto voterà a favore o contro. Perché non intende parlare per dichiarazione di voto?

Ha domandato di parlare l'onorevole Marras. Per dichiarazione di voto?

MARRAS (P.C.I.). Chiediamo che su questo emendamento, in base al Regolamento, si

proceda col voto segreto.

(La richiesta è appoggiata da altri 11 consiglieri del P.C.I., che si alzano in piedi).

PRESIDENTE. Allora, metto in votazione l'articolo 46 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 2 a firma Erdas, Spina, Medde, Atzeni, Mereu, Becciu, Mela, Tidu, Boi, Oppi, Serra, aggiuntivo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 2:

presenti	66
votanti	65
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	34
contrari	31

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio - Casula - Chessa - Corrias - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Giagu - Gianoglio - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Mela - Melis - Mereu - Moretti - Muledda - Mura - Offeddu - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Piredda - Piretta - Pischedda - Puddu - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Si è astenuto: Presidente Ghinami).

Si dia lettura dell'articolo 47.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 47

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Colleghi, non si può continuare. Onorevole Chessa, la prego! Se continuate in questo modo, sospendo la seduta. Non è possibile procedere in questa maniera.

Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, come i colleghi avranno visto, sarebbe stata mia intenzione intervenire sull'articolo precedente, e precisamente sull'emendamento all'articolo precedente, ma questioni di procedura regolamentare e quindi di eventuale annullamento della mia potestà di votare contro mi hanno impedito...

GIANOGLIO (D.C.). Bastava non chiedere il voto segreto.

BARRANU (P.C.I.). Bastava parlare per dichiarazione di voto sull'articolo.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Va bene, non importa, volete che tagli questa parte? Passiamo alla sostanza, pochi preamboli...

(Interruzione).

Ci tiene al preambolo, lo so, l'ho detto apposta.

Allora, le questioni che riguardano l'articolo precedente e l'emendamento, così come l'articolo che è in discussione, che pretenderebbe l'urgenza per questo provvedimento che nella sostanza sarebbe sì urgente, se fosse stato

compilato a dovere, cosa che non è stata (e i relatori di minoranza, con molta modestia, ma anche il relatore di maggioranza hanno denunciato i limiti enormi di cui questo documento soffre), avrebbero meritato maggior attenzione. Gli argomenti principali su cui vorrei intrattenermi sono essenzialmente tre: uno riguarda una questione regolamentare, direi della massima portata, che attiene all'emendamento aggiuntivo numero 2 all'articolo 46 *bis*, il quale recita (dovrò essere anche io questa volta noioso e rileggere la dizione formale dell'emendamento): "Aggiungere 'e di una sala espositiva permanente con annesso centro di raccolta e assistenza tecnica commerciale' ". L'emendamento numero 2 è una riproposizione negli stessi termini, anche di lettura, dell'emendamento numero 9, che è stato questa mattina bocciato dall'Aula con due voti di scarto, così come ci ha annunciato il nostro Presidente, laddove l'emendamento numero 9 recava la dizione: "... che dovrà contenere principalmente una sala espositiva permanente (stesse parole), uffici, sale per l'installazione di calcolatore (che fa parte della sala e dell'assistenza tecnica, inciso mio), sale per borsa-contratti, sale riunioni e conferenze...".

Ora, io dico, la dizione dell'emendamento numero 9 non è la stessa dell'emendamento numero 2? Probabilmente non ho studiato sufficientemente l'italiano, ma la cosa mi pare così; mi pare che l'emendamento numero 2 rechi nella sostanza esattamente la stessa dizione dell'emendamento numero 9 e, quindi, essendo stato l'emendamento numero 9 bocciato questa mattina dall'Aula, l'emendamento numero 2 doveva ritenersi automaticamente decaduto e quindi non essere proposto alla votazione né alla discussione dell'Assemblea. E' una questione procedurale importante, sulla quale ritengo sia importante ugualmente che i colleghi consiglieri abbiano una loro meditazione, perché non si può continuare a procedere in questa maniera sconclusionata. Ma non è solo una questione formale, è anche una questione di sostanza. Qui, questa mattina, c'è stato un pronunciamento su una questione sostanziale: si voleva creare una sala espositiva per certi

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

prodotti, con annessa copertura finanziaria, e l'Aula ha bocciato la proposta; nella sostanza, l'Aula, questa mattina, ha rifiutato l'ipotesi che veniva proposta con l'emendamento. Ecco, ma questo non è tutto, perché a parte il pronunciamento di questa mattina, c'era stato un pronunciamento anche in Commissione. La Commissione finanze aveva ritenuto di non poter addivenire alle richieste di questo tipo di emendamenti, e aveva soppresso la parte dell'articolo 27, se ricordo bene, che riguardava gli interventi nell'artigianato, proprio con riguardo all'esposizione dei prodotti artigianali, dando così un'ulteriore (si aggiunge a quelle che ho già detto) dimostrazione di volontà politica contraria a quella che invece la Giunta, all'ultimo momento, si è dichiarata disponibile ad accogliere.

Ci sono quindi una serie di incongruenze veramente incredibili, che ci hanno portato alla votazione di poco fa, la quale, nonostante tutto, per quello che mi concerne, non può costituire assolutamente alcun precedente dal punto di vista giuridico, perché è assolutamente contraddittoria rispetto a quello che abbiamo stabilito questa mattina con votazione e quindi — insisto — non poteva essere proponibile dal punto di vista procedurale.

Ma la cosa non finisce neanche qui. Questioni di questa portata, come è stato sottolineato in Commissione e come è stato sottolineato anche in altre sedi, per non far sì che queste cose dovessero ripetersi, non debbono essere infilate surrettiziamente in un emendamento ad una legge finanziaria tardiva, che arriva in aula a fine anno, per poter spendere i pochi spiccioli accantonati sul bilancio durante il corso dell'anno. Devono essere discusse con un progetto e un programma organico, e se su questo progetto e programma organico le forze politiche dovessero trovare l'accordo, allora possono essere approvate. Nessuno è, a priori, contrario a fare mostre dell'artigianato di qui o di là, però queste cose non devono passare dalla finestra, devono passare dalla porta con legittimità e con la volontà politica delle forze che le votano in serenità e in chiarezza di spirito.

PRESIDENTE. Io vorrei solamente far

osservare all'onorevole Satta che gli emendamenti 9 e 2 non sono identici, perché l'emendamento numero 9 parlava di...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Nella sostanza, sì.

PRESIDENTE. No, neanche surrettiziamente! L'emendamento numero 9...

(Interruzioni).

Per favore, un attimo solo. L'emendamento numero 9 parlava... Onorevole Satta, la prego, abbiamo lasciato parlare lei tranquillamente, perché non vuole che il Presidente spieghi le sue ragioni?

L'emendamento numero 9 parlava della costruzione di un palazzo dell'artigianato in Cagliari, il quale, tra le altre cose, doveva contenere anche una sala di esposizione permanente. L'emendamento numero 2 parla solamente della sala, quindi è enormemente riduttivo rispetto a quello, non si può dire che sono l'identica cosa, voglio dire da un punto di vista regolamentare. Poi, sulle osservazioni di carattere politico, io non posso entrare. Ma che gli emendamenti fossero specularmente uguali, questo non è possibile dirlo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Dopo quello che ha detto lei, non ho altro da aggiungere. Volevo soltanto, a memoria futura (dato che credo che abbia parlato a memoria futura anche il collega Satta), dire che non vi è stato nessun emendamento surrettizio, perché questo emendamento fu presentato il 1° ottobre, qua in aula; quindi non fu mai presentato, e chi dice questo dice il falso, non fu mai presentato in Commissione. Questo emendamento non fu mai presentato in Commissione! Fu presentato, per iniziativa del Consiglio, in aula, il primo ottobre, quindi non v'è nessun emendamento surrettizio, dopo la non approvazione dell'altro emendamento presentato il 15 ottobre. Semmai, se fosse passato l'emendamento del 15 ottobre, si poneva il problema di ritirare quello, ma era l'emen-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

damento presentato...

SATTA GABRIELE (P.C.I.). E' successo il contrario!

SPINA (D.C.). Collega, non arrabbiarti...

PRESIDENTE. Collega Spina, anche lei, il tono, per favore, non così alterato... Per favore, entrambi usate un tono più tranquillo.

SPINA (D.C.). Sono d'accordo con quanto ha detto il Presidente, non devo aggiungere nulla.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Noi approfittiamo dell'occasione, non soltanto per esprimere una valutazione ed un giudizio complessivo sulla legge finanziaria, come di solito accade, quanto per esprimere la nostra disapprovazione su un altro fatto addebitabile alla maggioranza, alla larghissima maggioranza e che suona offesa al Consiglio. E ne parlo perché il Consiglio regionale si è poc'anzi diviso, credo con una divisione che passa attraverso le convinzioni e gli interessi di tutti i partiti, su un immobile che avrebbe dovuto essere edificato in Cagliari. Sia un palazzo, sia una sala, ha scarsa importanza: accade per queste cose ciò che accade per l'agricoltura. Tutti ne parliamo, ma il Consiglio non vuole dare mai niente; tutti parliamo di Cagliari, ma quando c'è da far qualcosa a Cagliari o per Cagliari, immediatamente il Consiglio si spacca, non voglio dire per province, ma voi comprendete che, se anche non lo dico in questo momento, lo penso.

E' accaduto altrettanto con qualcosa che riguarda il Consiglio, e perché? Nella discussione della Commissione bilancio, si era rimasti grosso modo d'intesa (una di quelle intese forse un po' frettolose od equivoche) che si sarebbe data alla Giunta l'autorizzazione ad acquisire degli immobili da destinare alla Giunta stessa, in nome del principio (che, per quanto mi

riguarda, ho sempre sostenuto) che la Regione ha necessità di acquisire per sé immobili e di sottrarre immobili a destinazione che non sia pubblica; con l'occasione, si sollecitava la Giunta ad acquisire immobili per il Consiglio. Era un vecchio discorso sul quale a parole ci si è trovati sempre tutti d'accordo, in nome di noi stessi, in nome del Consiglio e in nome di coloro che nel Consiglio ci lavorano.

Tutti sappiamo — credo che l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio di Presidenza, lo sappia più di noi — che stiamo lavorando quasi accampati. L'ultima operazione, tipo terremotati, è stata fatta per soddisfare le legittime richieste del ritrovato gruppo del Partito Sardo d'Azione, il quale non stava più nella stanza che aveva a disposizione. Dico ritrovato gruppo, perché prima gestiva gli Assessorati e aveva poca occasione di ritrovarsi nei suoi uffici. Ora, non c'era più spazio: è stata sfondata una parete, strappando qualcosa agli uffici, ai funzionari. Non ci stiamo, lavoriamo male! Quest'aula è una messa in scena, unita con colle che male attaccano, tutti i giorni in cui noi ci dobbiamo trovare. Viaggiano — e lo sappiamo — i funzionari con borse, valigie, nelle quali ci son le carte, i libri; contendiamo alla Provincia i giorni della riunione, non abbiamo un luogo ove trovarci. Quando una Commissione si deve riunire, occupa talvolta *manu militari* la stanza destinata al Presidente del Consiglio o al Presidente della Regione. E' una situazione indecorosa, che nuoce alla produttività (perché anche di questo si tratta) dell'Assemblea, giacché siamo costretti a subire (vedi l'ultima riunione) defatiganti attese per defatiganti accordi. Il tempo dedicato alle riunioni dell'Aula è molto minore del tempo che ciascun consigliere trascorre nei corridoi, tra un divano — se lo trova libero — e la *bouvette*.

C'erano state varie proposte (non ve le ricordo, abbiamo vissuto tutti questa vicenda), varie proposte, sempre a parole accolte, sempre nei fatti surrettiziamente respinte, messe nel dimenticatoio. Intanto, il Consiglio destinato a "viaggiare" per anni qui, col miraggio, tipo "aspettiamo Godot", del palazzo che sarà quando sarà. Quanti anni ancora ci trascineremo in

questa situazione? La Commissione si era fatta interprete di questa esigenza e aveva deciso di presentare un ordine del giorno, col quale si chiedeva alla Giunta di acquisire immobili da adibire a edifici regionali, nei quali fosse compreso anche il reperimento di locali per il Consiglio regionale, in attesa della costruzione del nuovo palazzo di via Roma in Cagliari. Era una richiesta legittima: il Consiglio chiedeva alla Giunta di acquisire gli immobili per sé, per gli uffici regionali, nelle more dell'ultimazione dei lavori dei locali per il Consiglio. Era l'ordine del giorno che è stato votato da questa Assemblea, perché porta la firma di tutti i gruppi della maggioranza, unitamente alla firma degli esponenti del Partito comunista. Ma quello che è stato votato non è quest'ordine del giorno, che pure esiste, che pure esisteva firmato, perché — *res melius perpensa* — si è presentato l'ordine del giorno depennando la parte che riguarda il Consiglio.

I consiglieri di questo Consiglio, che sanno come il Consiglio lavora, che hanno espresso (perché qualcuno dei firmatari è tra coloro che lo hanno espresso) il loro assenso perché il Consiglio ampliasse la sua disponibilità di locali, acquisisse comunque altri locali per far star meglio funzionari e consiglieri, quegli stessi consiglieri che a voce hanno detto di sì quando si è trattato di presentare l'ordine del giorno, hanno detto di no o hanno depennato la parte che riguarda il Consiglio. Ciò è offensivo, è offensivo, e costringe a ripensamenti. E i ripensamenti sono tutti gli acquisti, fatti dalla Giunta regionale, di altri immobili: io non so quale sia la vera ragione che abbia spinto alla cancellazione di quest'acquisizione, genericamente intesa; mi rifiuto di pensare che sia stata depennata la frase e si sia evitato di sollecitare la Giunta ad acquisire stabili perché magari gli stabili (non conosco quali siano) che si ventilava di acquisire non andavano bene a taluno dei gruppi. E' legittimo: si tratterebbe di capire perché non andavano bene. Niente di male.

Ma, adesso, andiamo...

(Interruzione).

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Prego, dica...

BARRANU (P.C.I.). Mi spieghi quali sono gli stabili che propone di acquisire il Consiglio.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Il Consiglio aveva proposto, nella riunione dei capigruppo, col parere favorevole espresso dal gruppo del Partito comunista, col parere favorevole espresso dal capogruppo del Partito comunista...

BARRANU (P.C.I.). Non è vero! C'è una lettera... E' falso.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). ...di acquisire i locali...

BARRANU (P.C.I.). Non è vero; è falso! Lei non può permettersi di dire cose false, chiedendo al Presidente del Consiglio che confermi quanto sto dicendo.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Non si agiti, non si agiti. Non c'è motivo di agitarsi, se tutto è regolare, non c'è motivo di agitarsi...

BARRANU (P.C.I.). E mi dà anche fastidio agitarmi, perché ho mal di denti!

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, io l'avrei detto alla fine del suo intervento, il giorno dopo la riunione in cui si era data quell'interpretazione, l'onorevole Barranu fece pervenire una lettera in cui chiariva che il punto di vista del Gruppo comunista era contrario all'acquisizione di questo palazzo.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Vede che lentamente, lentamente, magari col forcipe, la verità vien fuori. Cioè si era tutti d'accordo, ma alla riunione successiva c'è stato un cambiamento d'opinione.

VOCE: Non è vero, non è vero!

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Legittimo, legittimo! Ciascuno di noi ha diritto di mutare opinione e non c'è da offendersi, non c'è da offendersi, non c'è da irritarsi. Io credo di cambiare

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

opinione spessissimo, nella mia vita l'avro cambiata innumerevoli volte, solo che non me ne sono mai vergognato, mai, perché l'ho sempre fatto in perfetta buona fede.

E allora, per riprendere il discorso, io ho detto prima che sono sempre stato d'accordo (l'ho dichiarato pubblicamente, quando ne abbiamo parlato in Consiglio) a che il Consiglio acquisisse immobili. Non tedio il Consiglio elencando quali, dalla così detta Villa Pernis sino al palazzo che era delle suore dell'Assunzione, e così via dicendo, non importa dove e chi, purché il Consiglio, la Regione avesse un bagaglio di immobili, utili perché Cagliari è carente di strutture pubbliche, è carente di sale da destinare alle riunioni pubbliche, è una cosa che sappiamo tutti. E su questa linea, alcune delle ultime Giunte si sono incamminate, perché di acquisti ne sono stati effettuati. Adesso credo che dovremmo andare a vedere bene gli acquisti che sono stati fatti, per chiedere perché chi ha fatto quegli acquisti con una destinazione sia contrario ad altri acquisti quando cambia la destinazione, tanto più, ripeto, che su questo punto vi era stato l'accordo di tutti, che anche Presidenti *in pectore* (o, se volete, *in itinere*) di quest'ultimo periodo avevano manifestato i loro intendimenti in questo senso e garantito il loro impegno affinché la Giunta facesse quanto era necessario. Io mi intendo poco di queste attività (perché in Giunta non ci sono mai stato), attività necessarie perché si sbloccasse la situazione. Fatto sta che adesso è tutto fermo, siamo rimasti a livello di ordini del giorno, e la sottolineatura andava fatta per dimostrare come i comportamenti siano diversi, e come tante volte capitì che ciò che si dice non corrisponde ai fatti.

L'altra parte dell'intervento andava logicamente dedicata a ciò che è stato ricordato in quest'aula stamattina, per trarne una considerazione politica, e per dire che io, che sono stato informato di ciò che è stato detto, sono lietissimo che di questo si sia parlato, qualunque sia il modo con il quale se ne è parlato, perché, se non altro, mi convince che ciò che avevo in quest'aula detto, richiamando l'attenzione del Consiglio, era qualcosa di scorretto, perché se così non fosse stato, certamente non vi sarebbe

stato tanto parlare, sia da chi è stato chiamato protagonista di quell'episodio, sia da chi non è stato chiamato. Era indubbiamente non corretto che negli accordi fra i partiti si stabilisse la suddivisione degli incarichi, e che tali incarichi e presidenze venissero conferiti con spirito compensativo, e che fra questi incarichi vi fosse la vicepresidenza del Consiglio.

Possiamo partire da questa base comune che va bene per tutti: che è politicamente scorretto che negli accordi per la formazione delle Giunte entrino nel pacchetto da dividere le presidenze degli enti, le vicepresidenze di questo Consiglio, e che si dividano con spirito compensativo, purché ciò non turbi la normale suddivisione che avviene fra i partiti. E allora, perché, se questa premessa è vera, e non può non esserlo, perché l'averla evocata ha suscitato le rimozioni dei protagonisti, perché non sono state mai smentite le notizie dei giornali, le quali hanno sempre chiaramente riportato che al Partito liberale sarebbe stata data la vicepresidenza del Consiglio in nome dell'appoggio che dava alla maggioranza?

Ha scarsa importanza (e poi ci tornerò) che il documento che io ho letto sia autentico o meno — e lo è —, ciò che ha importanza è la sostanza. E' corretto o no che negli accordi di maggioranza si ponga sul piatto della bilancia, per convincere taluno a votare, per vincere la ritrosia o per ottenerne il favore, la vicepresidenza del Consiglio, presidenze di enti di prima, di seconda e di terza classe? E se questo non è corretto, perché i partiti protagonisti dell'accordo hanno respinto la paternità di quel foglio? E perché questi partiti non hanno respinto e non hanno smentito le notizie di stampa diffuse con i comunicati di quegli stessi partiti? Non solo, ma per dir le cose col loro nome, perché è stata data la vicepresidenza di questo Consiglio al caro amico onorevole Medda? Per una improvvisa indisposizione dell'onorevole Are, che è stato fino all'ultimo molto sano, e gli auguriamo lunga vita e salute, molto sano, tanto da essere estremamente ritroso a firmare lettere di dimissioni? Anche questo è stato scritto...

GIANOGGIO (D.C.). Onorevole Anedda, se

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

lei fosse stato in aula stamattina, io ho chiarito l'arcano di questa questione.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' stato chiarito dicendo che era un falso quello che ha detto Anedda.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ho detto prima che tento di fare un discorso politico, nel quale il documento è soltanto l'occasione, divertente, per come è stato scritto, per parlare di una cosa più seria, che è il modo di amministrare la politica, e io di quello cerco di parlare, di questo cerco di parlare. E' falso il documento? Benissimo! E' vero il contenuto di quel documento? E allora, da questo dilemma, come ne esce la maggioranza? Se dice che il contenuto è falso, e che non c'è stata promessa di ripartizione, avrà la compiacenza, la maggioranza, di spiegarmi l'improvvisa impossibilità dell'onorevole Are, e l'improvvisa assunzione dell'incarico dell'onorevole Medda, che quanto meno per anzianità lo merita di sicuro. E se invece il contenuto è vero, discutiamo di questo modo di far politica, che bada al fatto più che alla politica stessa!

Questo è il nodo, il nodo che porta, per concludere, alle ragioni del dissenso, perché non è pensabile (ed ecco il punto) e non è sperabile che una coalizione che nasce avendo come supporto e base accordi di tal fatta, possa amministrare seriamente, avendo per fine il bene comune. Ed anche qui un ragionamento logico: se chi alla maggioranza partecipa, nel momento in cui offriva la sua forza (ammesso che sia tale) si preoccupava soltanto di avere presidenze di enti e vicepresidenze di Consiglio, in nome certamente di una politica clientelare, perché non vi è altra giustificazione, è possibile che quella stessa forza politica, allorquando si tratta di amministrare il bene comune, badi al bene comune, o non piuttosto al suo interesse particolare clientelare, al quale ha badato nel momento in cui la maggioranza nasceva? Ecco il nodo! E non si cambia *in itinere*. Se si è nati con quella preoccupazione, si vive con quella preoccupazione, che è la clientela. E' un modo peggiore di far politica! Siccome bado anche

ai termini, se non vi piace clientela sceglietene un altro meno peggiore, ma è certamente un mezzo per recar favore al proprio partito o a sé stessi lo strumento pubblico del quale si rivendica, per questi fini, la Presidenza.

Questo è il nodo del discorso politico, che ha il supporto nel documento che vi ho letto e che è autentico, sia o no il definitivo, perché il documento dimostra l'abitudine a trattare di queste cose, la non eccezionalità della suddivisione, la normalità della suddivisione delle presidenze, e questo è il dato ancora più peggiore. Io avrei capito se, di fronte all'eccezionale disponibilità del Partito Liberale Italiano (il quale notoriamente è sempre restio ad entrare nella maggioranza e nei governi), soltanto per vincere questa sua disponibilità, per superare i dissensi interni di questo tormentato partito, per fare in modo che la dirigenza regionale del Partito liberale potesse dire alla sua base: "E' vero, bada, io ho appoggiato questa Giunta barcollante, scassata, ma che subentra ed una Giunta di sinistra. L'ho fatto mal volentieri, perché i contenuti della sua politica non mi piacciono, ma l'ho fatto perché in fin dei conti mi danno questi posti che mi fanno acquistare il prestigio che adesso non ho e che mi fanno acquistare (apparentemente) una forza politica che adesso non ho". Ecco, io questo l'avrei capito, diventava un fatto eccezionale, per un rapporto eccezionale. Ma il documento dice che questo avviene normalmente, che è normale suddivisione tra i partiti, che si compensano con questi posti.

Ecco, ed ho concluso, lo spirito della lettura di quella lettera che non scandalizza più, purtroppo, ma fa ancora parlare, e questo è un dato positivo, perché se veramente la lettura di quel ridicolo documento fosse caduta nel silenzio e nell'indifferenza, allora sì che veramente si potrebbe dire che con questi uomini non vi è più speranza. Ma poiché vi son stati uomini che a quel documento si sono... che contro quel documento hanno protestato (stavo per adoperare un verbo troppo forte), che contro quel documento hanno protestato, dicevo, io credo che ancora speranza vi sia. Ma la speranza nasce se questa coalizione, che

è nata così, si supera — l'ho già detto, ma dobbiamo tutti esserne convinti e le cose anche banali bisogna ripeterle — per cambiar politica, per cambiare modo di fare politica, per credere in chi ci elegge, per capire che chi ci elegge sta diventando molto migliore di noi e non si riesce più, non riuscite più ad imbrogliarlo, come per tanti anni avete fatto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, sulla questione del corretto rapporto tra esecutivo e organi istituzionali della Regione e degli enti abbiamo già avuto modo di discutere anche stamane e di avviare un dibattito, una discussione che certo dovrà essere ripresa, su cui si dovrà tornare anche per verificare se certe affermazioni che stamane sono state fatte sono solo verbali o invece sono indice di comportamenti politici conseguenti.

Per quanto riguarda la questione della vicepresidenza del Consiglio, sembrerebbe che questi comportamenti, conseguenti alla smentita di documenti o di accordi scritti o verbali, non ci siano stati. Lo abbiamo già detto e non vogliamo tornarci. Sulla questione degli enti ci torneremo, c'è un'indagine che noi abbiamo chiesto si faccia intanto nelle Commissioni; il Consiglio dovrà discutere, e torneremo a parlarne.

Mi trovo invece costretto a intervenire perché è ammissibile, pienamente ammissibile, che ciascuno di noi possa avere in determinati momenti la memoria corta, ma non è ammissibile che questa memoria corta venga fatta pesare sul Consiglio con affermazioni non veritiere. Mi riferisco all'ordine del giorno n. 14 (avente ad oggetto l'acquisto di immobili da parte della Regione), che noi comunisti abbiamo firmato con un esponente del nostro gruppo, chiedendo esplicitamente, come condizione per apporre la nostra firma, di non inserire il punto secondo, quello riguardante l'acquisizione dei locali per il Consiglio, per l'aula, mentre abbiamo lasciato gli altri due punti. Abbiamo chiesto questo, in coerenza con le posizioni da sem-

pre sostenute dal Gruppo comunista.

E allora è bene che si chiariscano i fatti così come stanno, perché spesso quello che avviene all'interno della conferenza dei capigruppo viene esposto in modo non veritiero. I fatti sono avvenuti, come il Presidente può confermare, in questo modo: è stata presentata una proposta, alla conferenza dei capigruppo, di acquisizione di locali che hanno nome e cognome (io, tra l'altro, mi occupo poco, è la prima volta che intervengo su cose di questo genere, non mi occupo di acquisti o cessioni di immobili) e quindi, allorché viene presentata una proposta di acquisizione di locali, siti a fianco degli attuali uffici che il Consiglio ha in affitto, chiedemmo di avere una proposta documentata. Nella discussione tra i capigruppo (questa è la verità dei fatti e credo che si possa esibire il resoconto stenografico, registrato della riunione) ci furono due capigruppo che diedero il loro assenso di massima all'ipotesi di acquisire i locali e furono il capogruppo del Movimento Sociale Italiano e quello del gruppo misto. Gli altri gruppi, per primo il Gruppo comunista, posero una riserva per poter esaminare la questione, e così infatti avvenne. Esaminammo la questione e, per evitare qualunque equivoco, scrissi a nome del Gruppo comunista una lettera al Presidente del Consiglio, che senza dubbio è agli atti del Consiglio.

Subito dopo questa prima riunione, nella quale espressi riserva di pronunciarmi (e così fecero gli altri, eccezion fatta del capogruppo misto e di quello del Movimento Sociale), scrissi una lettera al Presidente del Consiglio motivando il parere negativo del Gruppo comunista per due ragioni: primo, perché (in base ad un esame fatto nel mio gruppo) abbiamo valutato che, nel frattempo, la Commissione tecnica all'uopo nominata aveva fatto la sua scelta per il progetto per il nuovo palazzo del Consiglio, per cui si potevano rapidamente espletare le pratiche per avviare la costruzione dei lavori del palazzo di via Roma, e visto anche che quel progetto, che era stato scelto dalla Commissione tecnica all'unanimità, essendo composto di tre plessi, poteva consentire, a detta degli stessi

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

tecnici che avevano fatto questa scelta (e noi avevamo consultato non solo tutti i tecnici), poteva consentire, dicevo, la costruzione del plesso centrale, laddove cioè può essere ospitata l'aula del Consiglio regionale, immediatamente, nel giro di alcuni anni, rinviando la costruzione degli altri due palazzi per gli uffici ad un periodo più congruo (si parla di 4 anni). Quindi, nel giro di due anni (c'era stato detto) è possibile avere l'aula del Consiglio in via Roma.

In secondo luogo, l'altra motivazione che io espressi a nome del Gruppo comunista è che non si intendeva, dando l'assenso per acquisire altri locali provvisori (necessariamente provvisori, visto che il Consiglio, approvando una legge per la contrazione di un mutuo, ha deciso finalmente di realizzare il suo palazzo in via Roma, e quindi ha fatto una scelta precisa), non si intendeva assolutamente dare alcun alibi a chi voleva ritardare la realizzazione del palazzo di via Roma.

Terzo motivo, e concludo rapidamente, Presidente. Esprimemmo anche, espressi anche un parere sul merito, dicendo che il prezzo che veniva proposto era troppo elevato. Su questa base il mio gruppo non solo espresse parere contrario ma, per evitare equivoci, anche successivamente riprecisai questo parere al Presidente del Consiglio.

Questo per la verità dei fatti. Rimaniamo di questa opinione, perciò, quando si è proposto la firma di un documento, di un ordine del giorno, dove si prospettava la possibilità di acquisizione di immobili da parte della Regione, il Gruppo comunista, in coerenza con le posizioni sempre espresse, ha chiesto di togliere questo punto, come condizione per firmare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.). Colleghi consiglieri, non avrei preso la parola se il collega Anedda, riprendendo un argomento che aveva formato oggetto di un suo duro intervento qualche sera fa, non avesse riconfermato in tutta la sua arti-

colazione l'esistenza di un documento che non so come definire (se contrattuale, se politico), quale natura riconoscergli, e che sarebbe alla base delle intese fra il Partito liberale e l'attuale maggioranza che governa la Regione, documento di cui Anedda ha dato lettura e che mi risulta sia stato smentito nella sua esistenza stamane dal collega Serra. E poiché Serra, come si recita in un classico testo, è uomo d'onore, io non posso che credere a Serra. Su questo non ci sono dubbi. Però il collega Anedda ha riconfermato l'esistenza storica del documento e ne ha discusso sul piano politico ricavando, è vero, tutta una serie di deduzioni che scaturiscono dai fatti per riconfermarsi sulla materialità di quello scritto, di cui ha dato testuale lettura in questa sede.

E allora, mi si consenta di dire che non siamo di fronte a una lottizzazione, di cui si parla molto spesso e di cui molto spesso siamo testimoni, ma siamo all'istituzionalizzazione formale della lottizzazione, il che è non solo al di fuori dell'ordinamento giuridico, ma è contro l'ordinamento giuridico. Non siamo in quell'ambito vastissimo del cosiddetto lecito giuridico, in quanto non vietato, no, no, siamo nell'ambito del vietato, vietato dagli articoli del codice penale, perché mai bisogna confondere l'interesse pubblico con quello privato. L'interesse pubblico non può mai avere commistioni, commercio con l'interesse privato! Qui si parla di compensazione, collega, io non l'ho visto il documento e resto, resto abbastanza perplesso. E quando un collega della serietà e del rigore morale di Pinuccio Serra dice che quel documento non esiste, delle due una: o non ne conosce l'esistenza...

SERRA (D.C.). No, non l'abbiamo mai firmato e non l'abbiamo mai proposto.

MELIS (P.S.d'Az.). Benissimo, sì. Infatti, le mie conclusioni saranno un invito formale ad Anedda perché a questo punto tiri fuori il documento.

Perché, colleghi consiglieri, io capisco: non è affatto indegno, non è affatto ignobile

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

assumere cariche non elettive nel governo della cosa pubblica, ci mancherebbe altro. Ci sono enti che debbono essere gestiti ed amministrati nell'interesse della collettività, che assolvono ad interessi di carattere generale e che pertanto meritano il massimo impegno delle forze politiche e dei cittadini; ma nell'interesse della collettività, nell'interesse pubblico, per realizzare il bene di una determinata comunità, l'avanzamento civile, sociale, culturale, economico di una determinata società. Ma, colleghi, quando invece, tutte queste finalità scompaiono per far emergere l'interesse compensativo di quel partito o di quell'altro, in funzione del voto che darà a questa o quella maggioranza, ebbene, siamo al di fuori dell'interesse pubblico e stiamo commettendo strazio e violenza, non solo delle norme etiche, ma delle norme e dei precetti giuridici, la cui violazione costituisce offesa alla legge e comporta le sanzioni che la legge prevede.

Qua si lottizza qualcosa di più che un posto di sottogoverno, si lottizza la democrazia, si lottizza la libertà. Io voglio sapere a chi sono stato affidato, nel lotto di cui faccio parte...

(Interruzione).

...perché se faccio parte di un lotto, voglio sapere chi è il mio padrone, adesso, a chi sono stato dato in compenso e di che cosa.

Allora, caro Anedda, caro Anedda, non si può venire qui a fare una lezione di etica politica, tenendosi i documenti in tasca.

*(Interruzione degli onorevoli
Puggioni e Buzzanca).*

Bé, non capisco, benedetta gente...

PRESIDENTE. Onorevole Buzzanca, lasci continuare l'oratore, per favore.

MELIS (P.S.d'Az.). Sì, va bé, ma non ho capito che cosa dice...

PUGGIONI (P.R.S.). Ci sono delle interruzioni che si raccolgono, e altre che non si raccol-

gono.

PRESIDENTE. Onorevole, non raccolga le interruzioni. Per favore!

MELIS (P.S.d'Az.). Materialmente non sento, ecco. Sono lottizzato? Se una lezione democratica è lottizzazione, cari amici, abbiamo concetti diversi della democrazia.

A questo punto, dicevo, Anedda ha un dovere politico e giuridico preciso: consegnare al Presidente del Consiglio, a disposizione dell'Assemblea, il documento di cui ha dato lettura. Non si può più oltre disquisire sul nulla, e poiché egli è persona estremamente seria, concreta e positiva, io credo che abbia letto documenti che aveva sotto gli occhi, e naturalmente voglia mettere in condizione noi di valutare l'attendibilità del documento. L'attendibilità del documento dipende dalla fonte del documento stesso.

E a questo punto...

ANGIUS (P.C.I.). Dovrebbe anche dire come ne è giunto in possesso.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, la prego. Colleghi, per favore, non interrompete l'oratore.

MELIS (P.S.d'Az.). Io sono spiacente di mancare forse di riguardo ai colleghi del Gruppo radicale, che mi interrompono, perché un'interruzione, purché non sia un fatto sistematico, ma occasionale, può anche essere stimolante e democratico. Fatto è che io non sento, materialmente, quindi non sono in grado di cogliere il significato della vostra interruzione e di darvi risposta.

Diceva Anedda: queste cose non ci meravigliano più, appartengono alla *routine*. Consenta Anedda che noi conserviamo intatta la capacità di scandalizzarci, e guai a noi il giorno che perdessimo questa sensibilità e questa attenzione, perché vorrebbe dire veramente che in noi si starebbe spegnendo la coscienza democratica. La Giunta senta la responsabilità terribile di avere portato questo senso di declassamento e di squallore, ove responsabile. Noi ci

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

meravigliamo e ci scandalizziamo e attendiamo dalla concreta risposta del collega Anedda e della Giunta la smentita, ma una smentita che a questo punto deve avere valore politico. Ci spieghi la Giunta come è che un posto nell'esecutivo viene barattato con un posto negli uffici del legislativo; come è che si confondono le due istituzioni; com'è che si stravolgono i valori della democrazia autonomistica. Questa è la spiegazione che in dignità, oggi, voi ci dovete dare, se dignità politica volete conservare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, e colleghi del Consiglio, diciamo che mi trovo un po' tirato per i capelli ad intervenire nuovamente su questo argomento. Prima di tutto vorrei dire che, ascoltando gli oratori, quelli che fanno parte di questo governo, e quelli che hanno fatto parte di altri governi, e dopo aver sentito le gentilezze che si sono scambiati il collega Serra con i colleghi di parte comunista, io mi sono ricordato di due apologhi che tutti quanti voi conoscerete. Sono quello della "paglia e della trave" negli occhi di due — diciamo — persone; oppure, quello delle "due bisacce", quella davanti e quella di dietro. A quanto pare, in questa sala la bisaccia della Democrazia Cristiana è davanti agli occhi del Partito comunista, ma sembra anche che la bisaccia comunista sia davanti agli occhi della Democrazia Cristiana. E quindi ecco quello che è venuto fuori...

(ilarità).

Non era per ridere, era una, è una triste, amara constatazione, altro che ridere!

Quindi, stavo dicendo...

ANGIUS (P.C.I.). Perché eravate assenti alle votazioni, poco fa, quando si votava l'emendamento contro la Giunta?

PRESIDENTE. Onorevole Angius, la prego di non interrompere l'oratore.

BUZZANCA (P.R.S.). Mi sarebbe piaciuto sapere come avresti speso tu quei soldi!

Stavo dicendo che ora qui sono venuti tutti quanti, sono venuti qui tutti quanti a scandalizzarsi di cose che invece sono prassi quotidiana, scelta quotidiana di tutti i partiti in questa Regione, in questo Consiglio regionale, negli atti ufficiali di questo Consiglio regionale. Io voglio parlare non tanto di quello che il collega Melis non capiva, cioè della denunciata lottizzazione, della denunciata lottizzazione dell'ufficio stampa della Giunta regionale, per carità, mi rendo conto che è piccola cosa. Però è ancora peggio partecipare alle piccole lottizzazioni, perché indica anche minore capacità, minore possibilità e maggiore bramosia. Quello che vorrei dire, invece, è che la logica delle lottizzazioni in questo Consiglio regionale è diventata persino legge, la più spudorata logica delle lottizzazioni; ma non parlo tanto della legge 33, dei pareri, tutte cose che al limite riescono ad avere coperture e che richiedono un'interpretazione dei testi per arrivare al concetto di lottizzazione. Parlo invece di cose che sono lottizzazioni pure e semplici, passate per legge, approvate per legge, con il voto unanime della Democrazia Cristiana e del Partito comunista e di tutti gli altri partiti.

Beh, io vorrei citarvi il discorso ultimo che è capitato in questo Consiglio regionale, il discorso sulla lottizzazione della Consulta per l'emigrazione, tanto per fare un esempio, che è cosa di qualche giorno fa. Non posso poi sot tacere, tanto per fare un discorso comprensibile a tutti, il fatto che le leggi che passano in questo Consiglio regionale e che riguardano personale dipendente da enti strumentali o dalla Regione, sono delle vere fotografie di assunzione. Io voglio ricordare una legge, la legge sul CRAAI, o ex CRAAI come si chiama, che prevedeva testualmente o quasi (o comunque sicuramente non vado in via diversa, diciamo così, dalla verità e ne colgo semmai la sintesi vera), badate bene, una legge regionale, prevedeva — dicevo — concorsi pubblici riservati a quelli che facevano parte del CRAAI e che avevano certe caratteristiche. Concorsi pubblici, stranamente, a cui si ammettevano per-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

sone cinquantaquattrenni, che avevano 7 mesi o 8 mesi di servizio presso il CRAAI. Ecco, dico, la logica della lottizzazione è questa, non stiamo a scandalizzarci di cose di cui ci fa comodo scandalizzarci, perché questa volta possiamo dire: "Non abbiamo le mani in pasta". Così è troppo comodo, colleghi, è troppo comodo!

Il fatto è che ci sono cose peggiori di quelle che ha denunciato il collega Anedda e che tutti quanti, ad esclusione dei radicali, avete votato, avete approvato, avete proposto, avete difeso in Commissione, avete voluto. Questa è la lottizzazione, e ce ne saranno altre. Perché non andiamo a dire come si farà la legge sull'occupazione giovanile? perché non andiamo a dire che già sono cominciate le lotte per dividersi l'ente acque? perché non andiamo a dire che si bisticcia sugli altri enti, su quelli che contano e che non si muove mai niente, e che nemmeno la Giunta di sinistra ha mosso mai niente, perché sapeva che su queste cose la Democrazia Cristiana avrebbe dato battaglia? Questa è la moralità di cui bisogna parlare; queste sono le cose da cui bisogna tenersi fuori, non quelle da cui si è lasciati fuori. Così, colleghi comunisti, se una volta vi lasciano fuori, certo, vi viene facile fare i moralizzatori, però provate a cambiare politica, provate a cambiare politica, provate a fare cose diverse.

MULEDDA (P.C.I.). Ha detto Raggio: servo sciocco della Democrazia Cristiana.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge avrà corso a fine seduta.

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge: "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982". (272)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul disegno di legge concernente: "Assestamento del bilancio

della Regione per l'anno finanziario 1982". Prima di procedere all'esame del disegno di legge, avverto che era rimasto da votare un ordine del giorno, il numero 16, a firma Carrus, Satta Gabriele, Erdas, Mereu, Serra, Pili, Floris Severino sul passaggio ai Comuni degli immobili dell'ESMAS.

Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport.

FADDA (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport*. Onorevoli colleghi, pur condividendo lo spirito che ha portato alla presentazione dell'ordine del giorno, riteniamo opportuno accoglierlo come raccomandazione. Infatti, nella decima Commissione sono in discussione le due proposte di legge, una presentata dalla Democrazia Cristiana e l'altra presentata dal Partito comunista, relative alla modifica della legge n. 26 sul diritto allo studio. All'interno delle due proposte è contenuta (e quindi va bene esaminarla in sede legislativa) anche la proposta di trasferimento dei beni dell'ESMAS ai Comuni.

Quindi, in quella sede, in occasione della discussione, approfondiremo il tema che riguarda non solo il trasferimento dei beni, ma anche il ruolo e i compiti di questo ente, e credo che in tempi rapidi potremo dare anche attuazione ai due ordini del giorno proposti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, prendiamo atto dell'impegno politico assunto dall'Assessore a nome della Giunta. Poiché l'impegno politico che solennemente ha qui ribadito l'Assessore contiene niente altro che quello che chiedeva la Commissione alla Giunta, possiamo ritirare questo ordine del giorno e ci auguriamo che i lavori in sede di *iter* legislativo camminino spediti, in modo che si possa arrivare a quanto la Commissione voleva indicare al Consiglio.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Poiché viene mantenuto come raccomandazione, l'ordine del giorno numero 16 non viene messo in votazione.

Come ricorderete, la discussione generale sul disegno di legge n. 272 era avvenuta congiuntamente a quella sul disegno di legge n. 271.

Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 272. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse Tabelle A e B.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 2

Il ripiano delle residue passività pregresse degli enti ospedalieri risultanti alla data del 31 dicembre 1979, come rilevate con la verifica straordinaria prevista dall'articolo 23 *ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, viene disposto dalla Giunta regionale, in favore di ciascun ente ospedaliero, sulla base dell'attestazione rilasciata dal rispettivo collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1980, n. 441.

In sede di attribuzione delle somme che

risulteranno dovute agli enti ospedalieri ai sensi del precedente comma, la Giunta regionale procede al recupero delle anticipazioni a suo tempo concesse ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41.

Al finanziamento delle operazioni di ripiano disciplinato col presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto al fondo da ripartire di cui al capitolo 12115-01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio regionale 1982 e con le residue disponibilità sussistenti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 3, in conto residui del capitolo 12116 dello stesso stato di previsione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3

Per il ripiano delle passività delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, la Giunta regionale si avvale delle somme stanziare nel fondo da ripartire di cui al capitolo 12115-02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio regionale 1982 secondo le modalità indicate dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale 19 marzo 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 14 aprile 1981.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 4 è soppresso. Si dia lettura

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

dell'articolo 5.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 5

Sul capitolo 05100 l'Assessore della difesa dell'ambiente dispone, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 6

Nell'anno 1982 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall'Assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.

Nello stesso anno l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1982 (cap. 05017-01), i contributi agricoli unificati per il personale addetto alle attività di sistemazione idraulico-forestale, ancorché finanziate con assegnazioni statali, della CEE o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Le perizie ed i progetti da finanziarsi con fondi del Titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, devono ugualmente contenere detti oneri ed i relativi importi devono essere versati in conto entrata del bilancio regionale (cap. 21177) e portati in aumento alle competenze del capitolo 05017-01 del citato stato di previsione della spesa.

Alla predetta iscrizione si provvede con la procedura di cui all'articolo 46 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9.

La norma di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, relativamente alle perizie e ai progetti di lavori da essa eseguiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della

difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1982 (cap. 05028) le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorché finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Conseguentemente le somme già destinate, nelle perizie di spesa dei lavori anzidetti, alla copertura degli oneri derivanti dalla corrispondenza delle indennità di cui al comma precedente sono versate in conto entrate del bilancio della Regione, con imputazione al capitolo relativo alle "entrate eventuali e varie".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 8 bis

L'Assessore competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'assegnazione alle Province ed ai Comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043-01).

Per l'anno 1982, le somme di cui al precedente comma verranno proporzionalmente ripartite sulla base dei rendiconti, relativi all'anno 1981, risultanti da delibere consiliari approvate dal competente Comitato di controllo, delle spese sostenute dai predetti enti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 ter.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 8 ter

Con l'attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lett. d) dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno-infantile), le somme stanziare sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio per l'anno 1982 concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l'istituzione e disciplina dei consultori familiari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 9

Il capitolo 12176 è trasferito dallo stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità a quello dei lavori pubblici ed assume il numero 08070-02.

Ai capitoli di nuova istituzione 08070-01 e 08076-01 sono attribuiti i residui già appartenenti, rispettivamente, ai capitoli 12172 e 12011 ed impegnati per opere immobiliari; alla stessa attribuzione si procede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo di concerto con gli Assessori dei lavori pubblici e della sanità.

Con le stesse modalità sono attribuiti i rispettivi residui di stanziamento sussistenti all'entrata in vigore della presente legge.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 10

Nella determinazione degli interessi dovuti alla Regione sulle complessive giacenze di tesoreria, il tesoriere regionale fornisce separata indicazione delle somme maturate sulle giacenze dei conti correnti istituiti per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

In corrispondenza del loro accertamento sul capitolo 20914, tali somme sono iscritte al capitolo di spesa 08092-01 e corrisposte con mandato diretto alla Cassa depositi e prestiti, salvo che particolari disposizioni di legge statale non ne consentano il diretto utilizzo a favore dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 11

Nell'elenco n. 1 — spese obbligatorie — allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, sono inseriti i capitoli 01016, 04076 e 04084.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 11 bis

Il contributo da corrispondere all'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario 1982, previsto dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1982, n. 9, di approvazione del bilancio della Regione per l'anno 1982, è ridotto di lire 900.000.000 per cui passa da lire 3.095.616.769 a lire 2.195.616.769.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11 ter.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 11 ter

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1982, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa Tabella C.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Piredda - Catte:

“Dopo l'articolo 11 ter è inserito il seguente:

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Art. 11 *quater*

Agli ordini di accreditamento emessi su capitoli di spese correnti si applicano, per l'anno finanziario 1982, le disposizioni contenute nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.

L'articolo 39 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9 è abrogato". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo... Si dà per illustrato.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Mannoni e più. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura della Tabella "A".

DEMONTIS, *Segretario*:

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO

DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982

Capitoli
(denominazione in sintesi)

AS = Assegnazioni statali
FR = Fondi regionali

In aumento

Capitolo 10204 - Tasse sulle concessioni governative

lire 3.500.000.000

Capitolo 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi

lire 7.500.000.000

Capitolo 20915 - (Di nuova istituzione) - Cat. 9 - Interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti istituiti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, per l'esecuzione d'interventi di edilizia sovvenzionata

p.m.

Capitolo 21326 - Assegnazioni statali ex legge 984 - saldo accertamenti

lire 319.225.000

Capitolo 21327-01 - (Di nuova istituzione) - Cat. 13.06 - Saldo di accertamenti delle somme dovute dallo Stato alla Regione per il funzionamento dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - (D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259)

lire 14.421.000.000

Capitolo 21329 - (Di nuova istituzione) - Cat. 13.06 - Quote assegnate alla Regione per l'applicazione dell'articolo della legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) rifinanziata e prorogata dall'articolo 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119

lire 413.800.000

Totale in aumento:

FR + lire 11.000.000.000

AS + lire 15.154.025.000

TOTALE + lire 26.154.025.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Alla Tabella "A" sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mannoni - Floris Mario - Catte:

"Nella Tabella A e B - variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

TABELLA A

In aumento

Capitolo 10041 - Imposta sui tabacchi
lire 2.000.000.000

TABELLA B

In aumento

05 - DIFESA AMBIENTE

Capitolo 05017 - Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale
lire 2.000.000.000". (13)

Emendamento modificativo Carta - Baghino - Mannoni:

"Nella Tabella A e B - tra le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

TABELLA A

In aumento

Capitolo 10401 - Imposte sui tabacchi
lire 100.000.000

TABELLA B

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Capitolo 02148 - Rimborsi spese sostenute dallo Stato

lire 100.000.000

Capitolo 03016 - Fondo per nuovi oneri legislativi - parte corrente - (voce 31)

lire 400.000.000

Capitolo 04130 - Quote interessi rate ammortamento mutui fondo solidarietà agricola

lire 250.000.000

Capitolo 04132-01 - Quote interessi rate ammortamento mutui ARST

lire 150.000.000

10 - LAVORO

In aumento

Capitolo 10095 - Fondo sociale
lire 1.000.000.000". (15)

Emendamento modificativo Mannoni - Casula - Floris Mario:

"Nella Tabella A e B - tra le variazioni agli stati di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

Capitolo 10401 - Imposta tabacchi
+ lire 300.000.000

Spesa

In aumento

Capitolo 08182 - Spese per investimenti nel comparto di opere portuali - Alghero e Buggeru

lire 1.800.000.000

In diminuzione

Capitolo 04127 - Quote interessi rate ammortamento mutui fondo solidarietà agricoltura

lire 1.420.000.000

Capitolo 04130 - Quote capitale rate ammortamento mutui fondo solidarietà agricoltura
lire 80.000.000". (16)

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. La Giunta ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Signor Presidente, la Giunta, in ossequio alle decisioni della Commissione bilancio, è disposta a ritirare l'emendamento relativo a una variazione che incrementerebbe ulteriormente le spese destinate alla forestazione. Tiene tuttavia a premettere che intanto chiederà ai capigruppo che, già dalla prossima tornata dei lavori del Consiglio, venga posta all'ordine del giorno una discussione sui problemi della forestazione nel loro insieme, in particolare per quanto riguarda le modalità e le procedure con cui questa attività viene svolta in Sardegna.

La Giunta tiene anche a sottolineare che la richiesta di questa variazione era dettata da una situazione contingente. Questi due miliardi, in sostanza, servono e serviranno a pagare i salari; sono utili però anche per un altro punto di vista. Essi costituiscono il supporto, sono cioè spese di supporto per il contributo di oltre dieci miliardi che per l'82 sono previsti dal piano che la Regione realizza unitamente alla Comunità Economica Europea. La Giunta si rende conto che i problemi, il modo di procedere dell'attività di forestazione va discusso, va approfondito, va chiarito, che vanno ricercate le cause per cui si è arrivati ad una determinata situazione.

La Giunta sottolinea infine che, al di là delle altre osservazioni che verranno certamente fatte quando discuteremo di forestazione nel suo insieme, uno dei motivi per cui la forestazione procede in questo modo attiene anche alle modalità con cui i finanziamenti arrivano, dalle fonti le più disperate ed anche in questo modo. Questa è una delle cause che determinano quei fenomeni che, viceversa, si vorrebbero eliminare. La Giunta è anche consapevole, e questo deve dirlo, che mentre predisporrà immediatamente la legge (perché a questo punto non c'è altro da fare) per consentire la chiusura dell'anno '82, cioè per garantire i salari per l'anno '82, è anche consapevole, dicevo, del fatto che questi salari verranno comunque pagati

in ritardo.

PRESIDENTE. Quale ritira, il numero 13? Restano in piedi, quindi, solamente gli emendamenti numero 15 e numero 16. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, dobbiamo dare atto alla sensibilità dell'Assessore e della Giunta per aver voluto ritirare questo emendamento. Credo che sia un segno di responsabilità l'aver voluto ritirare l'emendamento che proponeva un aumento di due miliardi; non perché questi due miliardi, e probabilmente anche di più, non siano necessari per proseguire i programmi di forestazione. Anzi, direi che, probabilmente, rispetto a quelle che sono le effettive necessità dei salari, i due miliardi che erano stati proposti, in aggiunta ai 4 che si erano già previsti nella Commissione, sono decisamente insufficienti.

Però dobbiamo finalmente fare chiarezza su questo problema delle spese della Regione in materia di forestazione. Siamo arrivati ad una situazione quasi paradossale: le spese della Regione sarda in materia di forestazione sembrano quelle di cui parlava il Keynes nella teoria generale, cioè quelle per riempire le miniere vuote con delle bottiglie piene di sterline e poi farle scavare. E' proprio un'attività assolutamente inutile, fatta soltanto ed esclusivamente per mantenere in determinati centri dell'Isola delle persone che non avrebbero altrimenti altri sbocchi occupativi.

Io credo che a questo si aggiunga il fatto che gli interventi diretti della Regione in materia di forestazione non conseguono gli obiettivi di occupazione, e spiego subito perché. Non conseguono gli obiettivi in materia di occupazione per come è organizzato il reclutamento degli operai della forestazione, e già si parla di una loro richiesta di essere assorbiti negli organici della Regione, cosicché avremo una tendenza che è tutta il contrario di quella che dovrebbe essere. E qualcuno si è meravigliato che io, nella relazione di maggioranza, abbia affermato che la Regione ri-

schia di caricarsi di un organico non fatto di personale particolarmente qualificato, ma di braccianti; un organico fatto di persone che non possono dare alcun apporto qualificato alla struttura produttiva dell'Isola, un carico di mano d'opera e di occupazione che dovrebbe essere posto invece in capo ad altri enti. Questo non vuol dire che non debbono essere occupati, solo che non devono esserlo avendo il rapporto contrattuale con la Regione.

Ma oltre a questo, c'è un altro motivo, direi di moralità e di imparzialità della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le opere pubbliche in materia di forestazione, si stabilisce all'interno della Regione un rapporto che, se il Presidente me lo consente, oserei definire incestuoso, nel senso che è l'Ispettorato forestale che fa le perizie, e quindi i progetti; è l'Ispettorato forestale che fa l'istruttoria sulle perizie; è l'Ispettorato forestale che approva le perizie; è l'Ispettorato forestale che esegue le perizie; è l'Ispettorato forestale che collauda; è l'Ispettorato forestale che paga. E' un'anomalia nel quadro della pubblica amministrazione, che — come ha detto l'Assessore — va rapidamente rimossa. Non è possibile che gli organi proponenti, gli organi progettanti, gli organi di controllo e gli organi esecutivi siano gli stessi; e non perché si abbia sfiducia, ma perché nell'amministrazione pubblica dello Stato di diritto, l'amministrazione diretta è separata dall'amministrazione di controllo; l'amministrazione di controllo è separata dall'amministrazione contabile. Non è possibile che si continui così!

Precedentemente esisteva, sia pure a ranghi ridotti, una sorta di ufficio forestale nell'ambito prima dell'Assessorato all'agricoltura, poi dell'Assessorato all'ecologia, che passava quanto meno al vaglio delle compatibilità programmatiche...

PRESIDENTE. Collegli, vi prego, un po' di silenzio. Consentite all'oratore di continuare il suo intervento.

CARRUS (D.C.). Presidente, la ringrazio del richiamo, perché mi rendo conto che sono cose un po' noiose, un po' ostiche, ma, purtroppo, dobbiamo parlare anche di queste ano-

malie dell'amministrazione, dell'ente che noi siamo chiamati a reggere, e purtroppo questa è una delle più clamorose disarmonie della nostra legislazione.

Esisteva, dicevo, prima nell'ambito dell'Assessorato all'agricoltura e poi dell'Assessorato all'ecologia, un ufficio che funzionava, sia pure a ranghi ridotti, e che controllava le perizie proposte dagli Ispettorati forestali. Oggi non esiste manco quello. Orazio, tu conosci bene la situazione, oggi non esiste manco quello. Per dirla in sardo, con una frase che sarebbe cara a Battista, questi forestali *issos si ballara e issos si sonara*. Veramente non c'è, da questo punto di vista, un minimo di imparzialità e di rigore della pubblica amministrazione.

Collegli consiglieri, se pensiamo che la cifra che la Regione sarda, fra tutti i capitoli del bilancio, ha speso nel 1982 (o si accinge a spendere) per la forestazione si avvicina ai 60 miliardi di lire — onorevole Mannoni, metto dentro anche le spese dell'Azienda Foreste Demaniali, metto dentro anche le spese per il personale forestale, eccetera —, si avvicina, dicevo, ai 60 miliardi di lire; questo vuol dire che quello che noi spendiamo per la forestazione supera di gran lunga tutte le spese elastiche disponibili sul bilancio della Regione per interventi direttamente produttivi (e con scarso profitto, poi). Noi avevamo, circa 10 anni fa, cominciato prima in sordina, poi aveva avuto qualche riflesso sui bilanci della Regione, una battaglia, per esempio, per cambiare radicalmente l'indirizzo in materia di forestazione, per passare, sia pure gradualmente, ad una forestazione fondata sulla coniferazione, sulle conifere intese come piante pioniere, che poi dovevano essere sostituite dalle latifoglie, ma questa fase di transizione dura da dieci anni, perché sappiamo benissimo che i primi esperimenti di unificazione che hanno fatto...

ISONI (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La 909.

CARRUS (D.C.). La 909, mi dice Battista Isoni, ed è giusto. Ma anche i primi esperimenti che hanno fatto, di unire alla coniferazione an-

che la piantagione di latifoglie, più adatte al nostro clima, è fallita miseramente, perché negli incendi delle conifere sono perite anche le poche latifoglie che avevano piantato. E allora, possiamo consentire che l'attività di forestazione della Regione sia soltanto un'attività che fa rimanere la superficie boscata dell'Isola in uno stato stazionario? Possiamo consentire che l'attività di forestazione per la quale spendiamo quasi 60 miliardi serva soltanto a rimpiazzare i boschi che vengono bruciati? E possiamo consentire che si continui in una situazione per cui la superficie rimboschita è quella che viene percorsa con una percentuale di incendi analoga a quella della superficie boscosa libera?

Credo che sia venuto il momento di fare il punto sulla situazione, perciò, Assessore; non era per sfiducia nella Giunta che nell'ordine del giorno ipotizzato dalla Commissione, approvato dal Consiglio, abbiamo ritenuto di indicare che la Giunta non doveva procedere all'erogazione di queste somme aggiuntive senza aver prima discusso, senza aver prima sottoposto al giudizio, all'opinione e alle valutazioni di questa Assemblea l'intero problema. Non è per un atto di sfiducia, è perché il Consiglio nella sua interezza, tutta l'Assemblea nella sua intera responsabilità, deve assumere nei confronti di questo problema un atteggiamento chiaro e preciso.

Poi c'è anche un altro aspetto che non va sottovalutato, ed è che sulla base della spinta del mantenimento dei livelli occupativi, noi tendiamo a mantenere (anche se in qualche modo talvolta si è evitato) alcune situazioni di privilegio, perché nel momento in cui si assicura un'occupazione continuativa a determinate persone, si impedisce (proprio perché esistono limiti di bilancio della Regione) che altri braccianti agricoli più giovani, probabilmente quelli che ne avrebbero più bisogno, accedano a questa attività. Cioè si impedisce, cristallizzando questa parte della popolazione che si dedica a queste cose, che altre persone (che probabilmente sono quelle che appartengono alle famiglie più giovani e quindi che hanno bisogno di maggiori redditi) accedano a questa attività.

Ora, dunque, noi dobbiamo impedire che

questa situazione perduri, che questa situazione si mantenga in questi termini, e poi dobbiamo fare anche chiarezza sulla destinazione. Per esempio, si era iniziata, a suo tempo, una forestazione...

(Interruzione).

PRESIDENTE. Ma, evidentemente, l'onorevole Carrus non t'intende...

CARRUS (D.C.). Mi sto riposando, Presidente. Si era iniziata, dicevo, un tipo di forestazione che, per quanto non fosse diretta espressamente a fini produttivi, aveva però una notevole influenza anche dal punto di vista economico: mi riferisco alla forestazione e alla coniferazione delle spiagge, per esempio. Tutta quell'attività benemerita, che era stata fatta a partire dagli anni Cinquanta in poi, di coniferazione di ampie parti del litorale sardo, per quanto non avesse un'influenza diretta dal punto di vista economico, perché non era volta ad ottenere il prodotto legna, ma era volta a ricostituire l'ambiente boschivo litorale, aveva una funzione economica precisa, in quanto ha valorizzato enormi tratti di spiaggia, chilometri e chilometri di litorali, contribuendo così ad una notevole valorizzazione turistica, contribuendo così...

PISCHEDDA (P.C.I.). Poi cementificate.

CARRUS (D.C.). Non tutte, io non sarei così catastrofico. Ci sono stati degli episodi (io sono d'accordo), alcuni episodi, anche episodi gravi, però ci sono state delle zone che sono state rimboschite e che mantengono tuttora una loro funzione, che non sono state guastate e che rappresentano, rispetto al deserto precedente, un notevole contributo, non soltanto dal punto di vista strettamente naturalistico ed ecologico, ma anche per la valorizzazione turistica delle zone circostanti, che costituiscono un notevole contributo alla valorizzazione di quei territori, costituiscono un notevole contributo, quindi, a quel settore economico che è il turismo.

Bene, da quando la Cassa per il Mezzogior-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

no ha cessato di finanziare direttamente gli Ispettorati ripartimentali e agrari, di rimboschimento nelle zone litoranee non se n'è più parlato e continuiamo invece nei soliti perimetri, in cui si può dire che i forestali si rimboschiscono addosso, sempre nei soliti perimetri, senza allargare la superficie di intervento, senza allargare soprattutto i centri e i Comuni di intervento. Per cui, se in un Comune si è cominciato in un certo modo, si continua in quel modo, e magari nel Comune contermine, che ha una situazione economica diversa e una maggiore esigenza di occupazione, lì invece non c'è un perimetro forestale.

Per questa ragione, Assessore, noi prendiamo atto dell'impegno della Giunta e ci auguriamo che il dibattito che noi faremo in questa sede non sia un dibattito formale, ma ponga finalmente a fuoco questo problema e questo Consiglio ne esca con delle direttive e con degli indirizzi precisi. Credo che molti di noi contribuiranno a questo dibattito, e credo che tutta l'attività dell'Amministrazione regionale da questo dibattito avrà da guadagnare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella A. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Siamo alla tabella B. Vorrei chiarire, nel darne lettura, che la esamineremo, data la lunghezza, rubrica per rubrica. Cominceremo dalla rubrica della Presidenza, e poi di seguito.

Si dia lettura della tabella B, rubrica "Presidenza".

DEMONTIS, *Segretario*:

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982

Capitolo
(denominazione in sintesi)

FR = Fondi regionali
AS = Assegnazioni statali

01 - PRESIDENZA

In aumento

Capitolo 01016 - (Nuova istituzione) - Tit. 01 - Sez. 1 - Cat. 04 - Sett. 01 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la pubblicazione e la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione (art. 17, D.P.R. 10 maggio 1949, n. 250) (spesa obbligatoria)

lire 78.500.000

Capitolo 01007 - Spese di rappresentanza

lire 100.000.000

Capitolo 01008 - Spese riservate

lire 7.500.000

Capitolo 01009 - Sussidi per assistenza e beneficenza

lire 50.000.000

Capitolo 01020 - Acquisto non in abbonamento di giornali e riviste

lire 30.000.000

Capitolo 01022 - Spese per divulgazione attività Regione

lire 105.000.000

Capitolo 01028 - Spese per liti, arbitraggi, ecc.

lire 100.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 471.000.000

TOTALE 01 + lire 471.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa rubrica, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della rubrica "Affari Generali".

DEMONTIS, Segretario:

02 - AFFARI GENERALI

In aumento

Capitolo 02002 - Rimborsi spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale

lire 20.000.000

Capitolo 02003 - Rimborsi spese di viaggio al Presidente ed agli Assessori per missioni in territorio estero

lire 10.000.000

Capitolo 02006 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 1 - Cat. 02 - Sett. 01 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad indennità e rimborsi di spese di viaggi al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale (L.R. 19 aprile 1977, n. 14 e L.R. 9 novembre 1981, n. 37)

lire 10.000.000

Capitolo 02010 - Rimborsi spese di trasporto al personale delle segreterie particolari

lire 35.000.000

Capitolo 02030 - Retribuzioni agli impiegati degli enti mutualistici ed ospedalieri

lire 1.000.000

Capitolo 02052 - Rimborsi spese di trasporto al personale regionale per missioni in territorio nazionale

lire 540.000.000

Capitolo 02053 - Rimborsi spese di trasporto al personale regionale per missioni in territorio estero

lire 10.000.000

Capitolo 02078 - Saldo di impegni per rimborsi spese di trasporto al personale regionale per missioni in territorio nazionale

lire 50.000.000

Capitolo 02093 - Corsi di qualificazione per il personale regionale

lire 80.000.000

Capitolo 02094 - Indennizzi per perdita dell'integrità fisica al personale regionale

lire 20.000.000

Capitolo 02097 - Spese per l'organizzazione di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali

lire 15.000.000

Capitolo 02099 - Spese per l'assunzione, a tempo determinato, di personale docente per l'attività formativa

(soppresso)

Capitolo 02099-01 - Spese per stipulazione contratti con idonei ai concorsi personale docente istruzione professionale

(soppresso)

Capitolo 02102 - Medaglie fisse ed indennità varie ai componenti di commissioni e comitati

lire 20.000.000

Capitolo 02105 - Compensi a consulenti estranei all'Amministrazione

lire 15.000.000

Capitolo 02016 - Finanziamenti ad enti comunali di assistenza ed altri interventi assistenziali

lire 1.550.000.000

Capitolo 02129 - Interventi per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi

lire 500.000.000

Capitolo 02130 - Spese per rette e sussidi alle istituzioni che provvedono all'assistenza mediante ricoveri

lire 500.000.000

Capitolo 02142 - Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici

lire 35.000.000

Capitolo 02143 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 04 - Sett. 01 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per l'esercizio delle funzioni amministrative devolute alla Regione in materia di usi civici e di demani comunali (art. 1, comma quinto D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669)

lire 15.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Capitolo 02153 - Spese correnti eventuali e varie

lire 35.000.000

Capitolo 02156 - Saldo d'impegni per spese correnti eventuali e varie

lire 20.000.000

Capitolo 02173 - (Denominazione variata)
- Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale direttamente assunto o ai soci delle cooperative costituite, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di progetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale ed in territorio estero

Totale in aumento:

FR + lire 3.481.000.000

TOTALE 02 + lire 3.481.000.000

PRESIDENTE. Alla rubrica "Affari Generali" è stato presentato un emendamento a firma Mannoni, Piredda e Catte.

Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario:*

Emendamento modificativo Mannoni - Piredda - Catte:

"Nella tabella B - tra le variazioni agli stati di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti:

02 - AFFARI GENERALI

In aumento

Capitolo 02052 - Rimborsi spese di trasporto al personale regionale per missioni in territorio nazionale

lire 270.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 270.000.000

Mediante una pari riduzione della riserva di cui alla voce 31) - Finanziamenti per i servizi istituzionali dell'Amministrazione regionale e per interventi sociali - dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1982". (2)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla rubrica Affari Generali e sull'emendamento, li metto in votazione. Prima l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poi la rubrica "Affari Generali". Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della rubrica "Programmazione".

DEMONTIS, *Segretario:*

03 - PROGRAMMAZIONE

In aumento

Capitolo 03002 - Medaglie di presenza e rimborsi vari ai componenti del Comitato della programmazione; compensi ad esperti estranei all'Amministrazione, ecc.

lire 200.000.000

Capitolo 03009 - Fondo riserva spese obbligatorie

lire 650.000.000

Capitolo 03010 - Fondo riserva spese impreviste

lire 200.000.000

Capitolo 03011 - Fondo riassegnazione residui parenti c/capitale

lire 369.500.000

Capitolo 03013 - Fondo revisione prezzi

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

contrattuali

lire 3.400.000.000

Capitolo 03015 - Fondo revisione prezzi
e perizie suppletive lavori pubblici

lire 3.000.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 7.819.500.000

*In diminuzione*Capitolo 03016 - Fondo speciale per fron-
teggare spese correnti dipendenti da nuove di-
sposizioni legislative

lire 38.939.561.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve di
cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio 1982:voce 1) Riordinamento dell'Ufficio stampa
della Giunta regionale

lire 100.000.000

voce 2) Interventi per fronteggiare situazioni
di emergenza conseguenti ad eventi
straordinari

lire 500.000.000

voce 4) Usi civici

lire 100.000.000

voce 5) Contrattazione triennale personale Am-
ministrazione regionale ed enti stru-
mentali

lire 1.000.000.000

voce 6) Contributi integrativi funzionamento
enti regionali

lire 1.000.000.000

voce 7) Ordinamento e funzionamento dell'
Ufficio del piano

lire 50.000.000

voce 8) Indennità e rimborsi ai componenti
i comitati di controllo degli enti lo-
cali

lire 500.000.000

voce 9) Norme per la tutela della flora e della
vegetazione della Sardegna che rive-
stono particolare interesse scientifi-
co, naturalistico, paesaggistico, mo-
numentale ed economico

lire 150.000.000

voce 10) Riordinamento dei consorzi di bo-

nifica

lire 100.000.000

voce 11) Ristrutturazione dell'ETFAS - En-
te di sviluppo in Sardegna

lire 1.000.000.000

voce 14) Norme relative al marchio di origi-
ne e qualità dei prodotti dell'arti-
gianato tipico della Sardegna

lire 250.000.000

voce 15) Ristrutturazione enti turistici

lire 100.000.000

voce 16) Ristrutturazione ISOLA

lire 50.000.000

voce 17) Istituzione dell'albo regionale inter-
professionale dei tecnici operanti e
residenti in Sardegna

lire 10.000.000

voce 18) Governo e amministrazione delle acque

lire 500.000.000

voce 19) Regolamento attività estrattiva dei mi-
nerali di cava nel territorio della Re-
gione Sarda

lire 60.000.000

voce 20) Provvidenze per gli istituti di patro-
nato e di assistenza sociale

lire 50.000.000

voce 21) Tutela delle minoranze etniche e lin-
guistiche

lire 10.000.000

voce 22) Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate

lire 1.000.000.000

voce 23) Informazione scolastica e IRRSAE

lire 350.000.000

voce 26) Contributi integrativi funzionamento
enti regionali

lire 5.743.480.000

voce 27) Contributi funzionamento servizi cul-
turali operanti in Sardegna dell'UNLA
e della Società umanitaria

lire 290.000.000

voce 28) Contributo al Consorzio del Porto
di Civitavecchia

lire 16.000.000

voce 31) Finanziamenti per i servizi istituzio-
nali dell'Amministrazione regionale
e per interventi sociali

lire 26.010.081.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 25.511.419.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve di cui all'elenco n. 5 allegato al bilancio 1982:

voce 1) Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori

lire 7.361.419.000

voce 2) Risanamento stagno Molentargius

lire 1.000.000.000

voce 3) Istituzione del servizio tutela del suolo

lire 500.000.000

voce 5) Agevolazioni creditizie in materia di commercio

lire 500.000.000

voce 6) Disciplina dei mercati all'ingrosso in Sardegna

lire 1.000.000.000

voce 7) Agri-turismo

lire 200.000.000

voce 8) Intervento straordinario per l'edilizia abitativa

lire 10.000.000.000

voce 9) Assistenza piccole e medie imprese

lire 200.000.000

voce 10) Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1973 concernente gestione asilnido

lire 500.000.000

voce 11) Agevolazioni creditizie alle cooperative di produzione di lavoro e loro consorzi

lire 1.500.000.000

voce 12) Contributi integrativi per investimenti alle aziende pubbliche di linea

lire 500.000.000

voce 13) Contributi per la costruzione di acquedotti rurali

lire 250.000.000

voce 14) Contributi per la costruzione di opere fisse necessarie per la difesa dei boschi

lire 2.000.000.000

Capitolo 03018 - Fondo speciale costitui-

to da assegnazioni statali per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 3.800.000.000

mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce n. 4 - Fondi legge n. 183/1976 - dell'elenco n. 6 allegato al bilancio 1982. AS

Totale in diminuzione:

FR — lire 64.450.980.000

AS — lire 3.800.000.000

— lire 68.250.980.000

TOTALE 03 — lire 60.431.480.000

PRESIDENTE. Alla rubrica "Programmazione" sono stati presentati vari emendamenti. Sono l'emendamento numero 3, numero 9, numero 10, numero 11, numero 14.

Prego, onorevole Spina?

SPINA (D.C.). Semplicemente per l'emendamento numero 10, che ormai dovrebbe essere decaduto, in quanto non è stata approvata la norma fondamentale che era nella legge finanziaria.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 10 si intende ritirato.

Si dia lettura degli emendamenti numero 3, 9, 11 e 14.

DEMONTIS, *Segretario:*

Emendamento modificativo Mannoni - Piredda - Catte:

"Nella tabella B - sottoelencati stati di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - PROGRAMMAZIONE

In aumento

Capitolo 03009 - Fondo riserve spese obbligatorie

lire 30.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

08 - LAVORI PUBBLICI

In diminuzione

Capitolo 08034 - Fondo per garanzie mutui ordinari diocesani per edifici di culto
lire 30.000.000". (3)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Piredda - Catte:

"Nella tabella B - tra le variazioni agli stati di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03016 - Fondo speciale per nuove disposizioni legislative
- spese correnti - (voce 31)
lire 80.000.000

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Capitolo 04055 - Spese per l'equipaggiamento del personale addetto a compiti di polizia forestale
lire 50.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Capitolo 05102 - Indennizzi ai conduttori di fondi rustici per danni alle colture agricole provocati dalla selvaggina
lire 30.000.000". (9)

Emendamento modificativo Pili - Spina - Mereu - Castellaccio - Mura:

"Nella tabella B - tra le variazioni agli stati di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO BILANCIO

Capitolo 03016 -

— lire 60.000.000
(voce 31, elenco n. 4
— lire 60.000.000)

10 - ASSESSORATO LAVORO

Capitolo 10021 -

+ lire 60.000.000" (11)

Emendamento modificativo Mannoni - Catte - Piredda:

TABELLA B

Nella tabella B sono apportate le seguenti modifiche:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO BILANCIO

Capitolo 03016 -
— lire 20.000.000
(elenco n. 4 - Voce n. 31
— lire 20.000.000)

In aumento

05 - ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05105 -
+ lire 20.000.000". (14)

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3, 9 e 14 sono della Giunta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 11 invece è dei colleghi Pili, Spina, Mereu... Si dà per illustrato.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione prima l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte della rubrica "Programmazione". Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Passiamo alla rubrica "Enti locali". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

04 - ENTI LOCALI

In aumento

Capitolo 04001 - Spese per controlli enti locali

lire 150.000.000

Capitolo 04013 - Saldo d'impegni per oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei componenti le compagnie barracellari

lire 6.000.000

Capitolo 04022 - Spese per fornitura di uniformi al personale regionale

lire 50.000.000

Capitolo 04024 - Spese per manutenzione di locali ed impianti

lire 200.000.000

Capitolo 04027 - Spese per l'acquisto di mobili, suppellettili, ecc., per ufficio

lire 50.000.000

Capitolo 04029 - Spese per l'acquisto di cancelleria, ecc.

lire 50.000.000

Capitolo 04031 - Spese postali e telegrafiche

lire 80.000.000

Capitolo 04033 - Spese per la manutenzione e riparazione di mezzi meccanici

lire 80.000.000

Capitolo 04034 - Spese di trasporto e facchinaggio, ecc.

lire 60.000.000

Capitolo 04036 - Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la vigilanza dei beni patrimoniali

lire 90.000.000

Capitolo 04040 - Spese per il funzionamento degli uffici periferici

lire 250.000.000

Capitolo 04055 - Spese per l'equipaggiamento del personale addetto a compiti di polizia forestale

lire 30.000.000

Capitolo 04060 - Saldo d'impegni relativo a spese per l'esercizio di impianti telefonici

lire 250.000.000

Capitolo 04074 - Spese per il pagamento dell'INVIM

lire 90.000.000

Capitolo 04076 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 1 - Cat. 04 - Sett. 01 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per imposte e tasse comunque a carico della Regione (spesa obbligatoria)

lire 20.000.000

Capitolo 04084 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 7 - Cat. 07 - Sett. 28 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a rimborsi per indebito ed inesigibilità afferenti alla quota dei nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile e sui fabbricati (spesa obbligatoria)

lire 35.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Capitolo 04095 - Spese per il funzionamento dei servizi CRAAI

lire 500.000.000

Capitolo 04096 - Spese per l'acquisto di mobili e suppellettili, ecc. per i servizi CRAAI

lire 10.000.000

Capitolo 04097 - Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e meccanici, ecc. per i servizi CRAAI

lire 50.000.000

Capitolo 04110 - Spese per l'acquisto di beni patrimoniali

lire 2.500.000.000

Capitolo 04161 - Spese per contratti con imprese demolitrici di opere che violano le norme urbanistiche

lire 350.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 4.901.000.000

In diminuzione

Capitolo 04079 - Rimborsi per indebito ed inesigibilità afferenti alla quota dei nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile

lire 150.000.000

Capitolo 04126 - Spese per l'ottenimento di mutui per avversità atmosferiche e oneri accessori

lire 400.000.000

Capitolo 04147 - Spese per l'ottenimento di mutui per la costruzione del palazzo del Consiglio regionale e oneri accessori

lire 400.000.000

Capitolo 04148 - Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui per la costruzione del palazzo del Consiglio regionale

lire 1.500.000.000

Capitolo 04149 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui per la costruzione del palazzo del Consiglio regionale

lire 173.000.000

Totale in diminuzione:

FR - lire 2.623.000.000

TOTALE 04 + lire 2.278.000.000

PRESIDENTE. A questa rubrica sono stati presentati due emendamenti della Giunta.

Si dia lettura dell'emendamento numero 6.

DEMONTIS, *Segretario:*

Emendamento modificativo Mannoni - Piredda - Catte:

“Nella tabella B - nei sottoindicati stati di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

13 - TRASPORTI

In aumento

Capitolo 13026 - Contributi integrativi alle aziende pubbliche di trasporto per investimenti (L.R. 16/82)

lire 800.000.000

04 - ENTI LOCALI

In diminuzione

Capitolo 04132/01 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio dell'ARST (L.R. 14/82)

lire 800.000.000”.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per avere due chiarimenti. Speriamo che arrivino però col solito zelo che l'Assessore ha dimostrato anche nel corso di tutta la discussione.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Assessore: contributi integrativi alle aziende pubbliche di trasporto per investimenti. Non l'ho capito, me lo vuole spiegare? Non l'ho capito! 800 milioni non è che siano 80 mila lire...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si tratta, in sostanza, della rubrica degli Enti locali in diminuzione della somma di lire 200 milioni, che erano stati posti in bilancio come quote di ammortamento del mutuo da contrarsi per il ripiano del disavanzo di esercizio dell'ARST. Poiché il mutuo nel corso dell'anno non è stato contratto, si può utilizzare la quota di ammortamento per un'altra operazione, cioè ad integrazione al contributo statale per acquisto di *pullmans*. La legge dello Stato prevede un contributo del 75 per cento delle aziende di trasporto per acquisti di automezzi; rimanendo scoperta la parte del 25 per cento, con questo tipo di intervento si sovviene a questo vuoto, a questa mancanza, e si rende operativa la legge dello Stato. Questo è il chiarimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Quindi allora la disponibilità di 800 milioni è una disponibilità non rilevata dai fondi regionali, ma dai fondi dello Stato.

(Interruzione dell'assessore Mannoni).

Ebbé, io non l'ho capito, assessore Mannoni. Me lo spieghi, allora. L'integrazione degli 800 milioni chi la opera: la Regione o è derivante dai fondi dello Stato?

(Interruzione dell'assessore Mannoni).

Ecco, ma su quali fondi viene recepita?

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Del bilancio.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Del bilancio. Questo è il discorso, questo è il discorso. Volevo questo chiarimento.

Allora devo dire (come del resto abbiamo detto stamattina e come ha ribadito anche il capogruppo questa sera) che come voteremo contro per tutti questi provvedimenti, così faremo anche per questo emendamento. E perché? Ma le aziende pubbliche, tipo quella regionale dei trasporti...

(Interruzione).

...Onorevole Baghino, non si faccia difensore di un fallimento dei fallimenti, del capolavoro fallimentare delle aziende di trasporto pubblico qui in Sardegna, per carità! Ché se no, allora, ci viene proprio alla memoria tutta quella che è la politica dei trasporti in Sardegna, i suoi costi esagerati, a cominciare, ecco, per esempio, dalla grande società Tirrenia, che fa il bello e il cattivo tempo, contrastata soltanto a livello di chiacchiere, di articoli e di proposte che lasciano il tempo che trovano nei confronti del Governo centrale.

PRESIDENTE. Colleghi, consentite, per favore all'oratore di svolgere tranquillamente il suo intervento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E assicuro che non mi dilungherò, se tutti manteniamo gli impegni che abbiamo assunto, ovviamente, cioè di discutere serenamente questo bilancio, di passare magari a discutere molto più serenamente altre leggi di notevole importanza in altri momenti.

Per dire, assessore Mannoni, che tutto questo va concordato, concertato, quindi, con l'Assessore ai trasporti, che non deve dimenticare che l'Azienda regionale dei trasporti è una specie di colabrodo. Non passa trimestre, non passa semestre, quindi non passa bilancio o leggina agganciata al bilancio in cui non si debba prevedere il ripianamento dei debiti o il sovvenzionamento.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

mento per il pagamento delle competenze al personale, oppure cercare di riassetare gli impianti della stessa azienda, oppure ancora cercare di mandare avanti questo baraccone che si chiama Azienda regionale dei trasporti, con l'immissione di automezzi più o meno nuovi, più o meno moderni. Allora ci viene in mente il discorso che abbiamo fatto molte volte in Commissione, i discorsi che abbiamo fatto in Commissione bilancio per dire che, se quest'azienda, così com'è, è un peso di tale portata per la Regione sarda, non ci si può porre l'interrogativo di ristrutturarla, magari riconvertendola a livello di responsabilizzazione, con l'inserimento, a partecipazione più o meno attiva, anche di determinati gruppi sindacali all'interno dell'azienda? E perché io faccio riferimento ai gruppi sindacali? Perché non è con l'invogliamento all'assenteismo, alla trascuratezza, a determinate azioni che non fanno di produttività all'interno dell'azienda stessa che si contribuisce al risanamento prima ed ad un'attività produttiva poi, proprio nei confronti della Regione, che ha il grave carico economico e finanziario di questa azienda.

E allora, assessore Mannoni, si rende conto che 800 milioni non sono 800 noccioline? e che questa non è l'unica integrazione del 1982 e per il 1982? Un'azienda, l'unica, che monopolizza i trasporti in Sardegna, come l'Azienda regionale dei trasporti, dovrebbe avere bilanci attivi, non passivi! Sì, perché non mi spiego perché allora altre aziende di trasporto, più o meno private, ecco, chiudano i conti in attività. Sì, con le sovvenzioni compiacenti, però ce ne sono tante altre che sovvenzioni non ne hanno, eppure svolgono la loro attività chiudendo i bilanci in attivo.

Questa sola raccomandazione volevo fare, perché non è concepibile che tutte le volte che uno punta gli occhi su spendite di questo genere, abbia risposte generiche, che non soddisfano affatto né l'opinione pubblica né tanto meno noi, che siamo attenti controllori anche di questo tipo di attività.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la rubrica "Enti locali". Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rubrica "Difesa dell'ambiente". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE

In aumento

Capitolo 05002 - Spese per il Centro studi ecologici

(soppresso)

Capitolo 05009 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 04 - Sett. 26 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per consentire una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull'equilibrio ecologico del territorio dell'Isola (art. 11, commi terzo e quarto, L.R. 1° agosto 1973, n. 16)

lire 3.000.000

Capitolo 05017 - Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale

lire 4.000.000.000

Capitolo 05043 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi

lire 204.500.000

Capitolo 05061 - Paghe ai salariati CRAAI

lire 300.000.000

Capitolo 05077 - Compensi ad esperti qualificati nel recupero ambientale dell'ecosistema stagnale

lire 135.000.000

Capitolo 05078 - Spese per l'acquisto di materiali e mezzi meccanici per interventi di recupero ambientale stagni

lire 1.050.000.000

Capitolo 05102 - Indennizzi ai conduttori di fondi rustici per danni alle colture agricole provocati dalla selvaggina

lire 30.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Capitolo 05104 - Comitato regionale faunistico (contributo funzionamento)

lire 50.000.000

Capitolo 05110 - Propaganda forestale

lire 20.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 5.792.500.000

In diminuzione

Capitolo 05036 - Contributo all'Azienda delle foreste demaniali - spese correnti

lire 900.000.000

Capitolo 05040 - Spese per il personale addetto ai servizi antiincendi

lire 150.000.000

Capitolo 05063 - Spese per interventi fitosanitari

lire 54.500.000

Totale in diminuzione:

FR - lire 1.104.500.000

TOTALE 05 + lire 4.688.000.000

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente e colleghi, brevemente su questa rubrica, per sottolineare come tutte le Giunte regionali siano sensibilissime e bravissime nell'utilizzare la legge 32 per trovare dei fondi da dare a qualcuno. Ma, come tutte le Giunte regionali che si sono succedute dalla legge 32 ad oggi, anche questa è stata bravissima nel non applicare, dico "non applicare" la legge 32, laddove parla di istituire il Corpo di vigilanza. E dovevo dirlo perché stiamo parlando del capitolo sull'ambiente, perché vedo che, ancora una volta, ci sono delle voci che vanno sulla legge 32. Non dimentichiamoci che questo Consiglio regionale ha affrontato il dibattito sulla caccia con un progetto di legge, l'unico progetto di legge che sia mai stato discusso e che riguardava i pallettoni, la legge dell'attuale Assessore alla difesa dell'ambiente, perché questo fa parte della tradi-

zione con una *rara avis*, per l'appunto, dell'assessore Melis, che non era cacciatore, e poi perché tutti quanti, dai sindacati ai partiti politici, agli Assessori, sono stati tutti d'accordo nel bloccare tutto quanto.

Io vorrei ricordare brevemente che l'anno scorso, quando si è trattato di discutere il disegno di legge sul Corpo di vigilanza territoriale, l'Assessore mise l'alt, dicendo: "Per carità! Qua devo presentare degli emendamenti, scorporiamo la parte che riguarda il trattamento economico del personale, diamo un contentino a queste persone, una cosa provvisoria e poi ne ripareremo". I sindacati, da parte loro, col discorso sulla contestualità, accantonarono la riforma e l'occupazione (perché quella è una legge che, fra l'altro, comporta una certa occupazione, certe possibilità occupative, certe possibilità di sistemare anche clientele, se voi volete, perché sicuramente avrete le vostre clientele da sistemare). Però, evidentemente, qui, dal momento che tutti quanti siete stati d'accordo nel dire che il Corpo di vigilanza territoriale non si faceva, dovevate avere un motivo. Il motivo è che tutti i partiti credono di più nella corporazione potentissima dei cacciatori che non nella gente che, fra l'altro, per la maggior parte, lo ha sempre dimostrato, ha un profondo senso di ostilità verso la caccia. E qui son caduti tutti i discorsi, tutti i buoni propositi, anche quelli dei cacciatori; son caduti nel vuoto e ancora una volta stiamo discutendo di finanziare delle cose, delle attività — chiamiamole così — con la legge 32, ma nessuno parla di attuazione del Corpo di vigilanza territoriale.

Voglio dire una cosa: la legge giace ancora in Commissione, in prima Commissione; l'assessore che voleva presentare gli emendamenti alla legge dell'assessore precedente è caduto; è succeduto un altro assessore completamente diverso da quello che ha presentato la legge, quindi avremo buona possibilità, nel silenzio dei sindacati, considerata la potenza, il potere straripante dell'Associazione venatoria, avremo sicuramente la possibilità, per non dire la certezza, che questo disegno di legge 32, che è chiamato disegno di legge di protezione

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

della fauna, in realtà diventerà, grazie a questa classe politica, la legge per lo sterminio di tutta la fauna in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per richiamare l'attenzione del Consiglio sul gravissimo problema, che pare sia diventato ormai una storiella per gli sprovveduti, delle spese, le ingenti spese che noi stiamo sostenendo per gli stagni. E allora, tanto per non dilungarci nell'analizzare singoli capitoli di spesa e i bilanciamenti fatti per questo tipo di attività, io vorrei chiedere all'Assessore: quali finalità hanno le spese per l'acquisto di materiale e mezzi meccanici per interventi di recupero ambientale degli stagni, quando noi abbiamo uno scandalo, ormai cronico, qui a due passi da Cagliari, che è un'offesa o una palese dimostrazione di malafede verso gli scienziati e coloro che hanno detto che lo stagno era inquinato, facendoci sopportare noiose pubblicazioni giornalistiche e noiose conferenze a tutti i livelli da parte dei docenti, dei luminari, ecco, dell'inquinamento dello stagno di Santa Gilla, quando sappiamo — è una vergogna — che si pesca, si vende, si mangia il prodotto pescato?

VOCE: Ed è buono.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ed è buono. Allora non v'è bisogno di andare incontro a spese, perché se quel mare non è inquinato, delle due l'una: o hanno detto e dicono e sostengono il falso quei luminari della scienza, oppure noi stiamo commettendo un abuso e stiamo commettendo anche un arbitrio, come amministratori regionali, nel finanziare migliaia di miliardi per questa sanatoria che, invece, non ha ragion d'essere. Allora, Presidente della Giunta, anche questo miliardo e 500 milioni è uno dei tanti contributi che di tanto in tanto lo stagno di Santa Gilla deve assorbire: pensate, sono anni, decenni quasi, che si spendono miliardi per risolvere il problema dell'inquinamento dello stagno di Santa Gilla.

Io vorrei che l'Assessore rispondesse anche

a certe interpellanze, interrogazioni, avanzate da parte di tutti i gruppi, chiarisse finalmente e in via definitiva questo mistero dell'"inquinamento sì, inquinamento no" dello stagno di Santa Gilla, dal momento che alla luce di tutti si sa che si pesca, si commercializza — ripeto —, si mangia il pescato di quello stagno che, in virtù di determinate ordinanze, è inquinato al punto tale da richiedere decine, per non dire centinaia, di miliardi per una bonifica che dura troppo a lungo. Allora, cosa si nasconde con questi finanziamenti e sotto questi finanziamenti? Assessore, me lo vuole spiegare una volta per tutte?

SATTA (P.C.I.). Non glielo vorrai spiegare davvero?

PRESIDENTE. Metto in votazione la rubrica "Difesa dell'ambiente". Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rubrica "Agricoltura". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:

06 - AGRICOLTURA

In aumento

Capitolo 06001 - Spese per studi, pubblicazioni, convegni e divulgazione provvidenze in agricoltura

lire 5.000.000

Capitolo 06020 - Spese per corsi di aggiornamento professionale sulla politica agricola

(soppresso)

Capitolo 06025 - Contributi per opere di miglioramento fondiario

lire 825.000.000

Capitolo 06027 - Contributi per la silvicoltura e sughericoltura

lire 500.000.000

Capitolo 06051-01 - (Nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 - Contributi

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni)

lire 1.000.000.000

Capitolo 06053-01 - (Nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 - Contributi per la costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, per l'ammodernamento e la ristrutturazione delle serre (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni)

lire 1.000.000.000

Capitolo 06080 - Contributi per la manutenzione di strade di trasformazione agraria

lire 1.200.000.000

Capitolo 06086-01 - Contributi per la costruzione di acquedotti rurali

lire 250.000.000

Capitolo 06131 - (AS) - Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate (art. 7. L.R. 364/1970)

lire 14.542.000.000

Capitolo 06151 - Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica

lire 60.000.000

Capitolo 06171 - Contributi alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici, ecc.

lire 600.000.000

Capitolo 06171-01 - (AS) - Contributi alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici, ecc.

lire 733.025.000

Capitolo 06180 - Contributi per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli

lire 3.000.000.000

Capitolo 06181 - Contributi a cooperative per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli

lire 200.000.000

Capitolo 06200 - Contributi per la lotta contro la malattia delle api, ecc.

lire 240.000.000

Capitolo 06204 - Contributi a consorzi ortofrutticoli per il funzionamento di uffici commerciali

lire 60.000.000

Capitolo 06217 - Contributi forfettari su spese di gestione per ammasso grano duro

lire 25.000.000

Capitolo 06270 - Contributi istituto zootecnico e caseario - quota spese correnti -

lire 664.000.000

Capitolo 06271 - Contributi istituto incremento ippico - quota spese correnti -

lire 334.000.000

Capitolo 06272 - Contributo centro agrario sperimentale - quote spese correnti -

lire 492.000.000

Capitolo 06272-01 - Contributo annuo al Centro regionale agrario sperimentale - quote per investimenti -

lire 200.000.000

Capitolo 06273 - Contributi consorzi frutticoltura - quota spese correnti -

lire 450.000.000

Capitolo 06282-01 - (Nuova istituzione) - (AS) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 - Finanziamenti all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - per somme dovute dallo Stato alla Regione in conto di esercizi decorsi (D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259)

lire 14.421.000.000

Capitolo 06306 - Borse di studio e sussidi di tirocinio per frequenza istituti sperimentali

lire 150.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 11.255.000.000

AS + lire 29.696.025.000

+ lire 40.951.025.000

In diminuzione

Capitolo 06120-01 - (AS) - Ricupero di somme anticipate dalla Regione su assegnazioni dello Stato a favore di aziende danneggiate

lire 14.542.000.000

Totale in diminuzione:

AS - lire 14.542.000.000

TOTALE 06 + lire 26.409.025.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa rubrica, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

(E' approvata).

Rubrica "Turismo". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

07 - TURISMO

In aumento

Capitolo 07001 - Spese per la propaganda turistica

lire 150.000.000

Capitolo 07003 - Contributo agli enti locali ed agli enti turistici per opere di interesse turistico

lire 1.000.000.000

Capitolo 07004 - Contributi e sussidi per il turismo scolastico e sociale

lire 100.000.000

Capitolo 07010 - Contributo ESIT - quota spese correnti -

lire 947.000.000

Capitolo 07011 - Contributo agli Enti provinciali turismo ed Aziende di soggiorno

lire 500.000.000

Capitolo 07012 - Contributo alle Associazioni pro-loco

lire 100.000.000

Capitolo 07017 - Incremento del fondo per credito alberghiero

lire 1.260.000.000

Capitolo 07026 - Indennità per istruttoria pratiche concessione contributi artigiani

lire 100.000.000

Capitolo 07027 - Contributi sviluppo attività artigiane (non di investimento)

lire 150.000.000

Capitolo 07028 - Contributi in conto capitale alle aziende artigiane

lire 4.000.000.000

Capitolo 07030 - Concorsi sugli interessi nei finanziamenti alle aziende artigiane

lire 350.000.000

Capitolo 07031 - Incremento del fondo di rotazione per prestiti alle aziende artigiane

lire 6.000.000.000

Capitolo 07034 - (AS) - Contributi in con-

to capitale alle aziende artigiane (L. 183/76)

lire 1.000.000.000

Capitolo 07035 - (AS) - Prestiti alle aziende artigiane (L. 183/76)

lire 2.800.000.000

Capitolo 07040 - Contributo ISOLA - quota spese correnti -

lire 264.480.000

Capitolo 07046 - Contributo agli enti promotori e organizzatori di fiere, mercati, ecc.

lire 110.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 15.031.480.000

AS + lire 3.800.000.000

TOTALE 07 + lire 18.831.480.000

PRESIDENTE. A questa rubrica è stato presentato l'emendamento numero 4. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:*Emendamento modificativo Mannoni - Piredda - Catte:*

"Nella tabella B - nel sottoindicato stato di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

07 - TURISMO

In aumento

Capitolo 07030/01 - (di nuova istituzione) (Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 Sett. 20) - Concorsi nel pagamento degli interessi gravanti sui finanziamenti concessi ad aziende artigiane da istituti o aziende di credito con fondi propri o con altri fondi disposti con leggi dello Stato e sui prestiti garantiti da cooperative artigiane di garanzia, conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituiti presso la cassa per il credito alle imprese artigiane (artt. 5, 24, 38, lett. B), e 40, L.R. 21 luglio 1976, 40 e art. 7 lett. c) legge 2 maggio 1976, n. 183

lire 2.000.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

In diminuzione

Capitolo 07035 - (AS) - Prestiti alle aziende artigiane (L. 183/76)

lire 2.000.000.000⁷.(4)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione prima l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la rubrica. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rubrica "Lavori pubblici". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

08 - LAVORI PUBBLICI

In aumento

Capitolo 08001 - Spese per la manutenzione straordinaria di beni patrimoniali
(soppresso)

Capitolo 08002 - Spese per lavori concernenti miglioramenti ai beni patrimoniali
lire 50.000.000

Capitolo 08003 - Spese per l'acquisto di aree e la costruzione di edifici per servizi regionali
lire 500.000.000

Capitolo 08025 - Spese per opere incluse in programmi CASMEZ (art. 7, legge n. 183 del 1976)
lire 80.000.000

Capitolo 08034 - Fondo per garanzie mutui Ordinari diocesani per edifici di culto
lire 30.000.000

Capitolo 08070-01 - (Nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 12 - Sett. 09 - Contributi per l'esecuzione di opere di natura immobi-

liare per l'impianto di nuovi centri ospedalieri od ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti (LL.RR. 20 giugno 1950, n. 15, e 18 maggio 1951, n. 8)

lire 7.500.000.000

Capitolo 08076-01 - (Nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 12 - Sett. 09 - Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali: contributi per la costruzione, l'ampliamento e il completamento di impianti di natura immobiliare di ospedali, preventori, ambulatori, istituti di cura e di recupero (L.R. 27 giugno 1949, n. 1)

(p.m.)

Capitolo 08092-01 - (Nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 7 - Cat. 16 - Sett. 28 - Programmi di edilizia residenziale pubblica: utilizzazione interessi maturati sui conti correnti bancari istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14

(p.m.)

Capitolo 08102 - Spese per garanzie su mutui a cooperative edilizie

lire 50.000.000

Capitolo 08161 - Spese per la manutenzione straordinaria di opere idrauliche

lire 100.000.000

Capitolo 08164 - Spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche

lire 1.000.000.000

Capitolo 08175 - Spese per la manutenzione di porti di IV classe

lire 40.000.000

Capitolo 08176 - Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione di porti

lire 180.000.000

Capitolo 08177 - Spese per la costruzione di porti di IV classe

lire 280.000.000

Capitolo 08180 - Costruzioni di opere portuali già a cura dello Stato

lire 100.000.000

Capitolo 08215 - Opere di valorizzazione delle località turistiche

lire 850.000.000

Capitolo 08225 - Contributo ESAF - quota spese correnti -

lire 1.962.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Capitolo 08230 - Spese per l'albo regionale degli appaltatori

lire 10.000.000

Capitolo 08232 - Spese per la compilazione ed approvazione degli elenchi suppletivi acque pubbliche

lire 10.000.000

Capitolo 08236 - Contributi ai dipendenti regionali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni

lire 20.000.000

Capitolo 08237 - Anticipazioni ai dipendenti regionali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni

lire 100.000.000

Capitolo 08238 - Spese per la pubblicazione degli avvisi di gara appalti opere pubbliche

lire 20.000.000

Capitolo 08241 - Anticipazioni di spese per la stipulazione e registrazione di contratti

lire 30.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 12.412.000.000

In diminuzione

Capitolo 08036 - Contributi ai Comuni e agli enti gestori di fognature o acquedotti negli oneri dipendenti dall'esecuzione dei lavori di costruzione

lire 610.000.000

Totale in diminuzione:

- lire 610.000.000

TOTALE 08 + lire 11.802.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa rubrica, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rubrica "Industria". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:

09 - INDUSTRIA

In aumento

Capitolo 09001 - Spese per studi e ricerche nel campo industriale

lire 15.000.000

Capitolo 09002 - Spese per il progresso delle conoscenze scientifiche nel campo dell'industria mineraria

lire 25.000.000

Capitolo 09005 - Contributi per studi e ricerche nel campo industriale

lire 20.000.000

Capitolo 09006 - Contributi per il progresso delle conoscenze scientifiche nel campo dell'industria mineraria

lire 20.000.000

Capitolo 09007 - Finanziamento ricerca mineraria

lire 250.000.000

Capitolo 09015 - Contributo Stazione sperimentale sughero - quota spese correnti -

lire 144.000.000

Capitolo 09016 - Contributo Ente minerario sardo - quota spese correnti -

lire 160.000.000

Capitolo 09037 - Incremento del fondo di partecipazione al capitale di enti per la realizzazione di attività industriali

lire 2.500.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 3.134.000.000

TOTALE 09 + lire 3.134.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa rubrica, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rubrica "Lavoro". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:

10 - LAVORO

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

In aumento

Capitolo 10011 - Spese per la stipulazione di convenzioni con collaboratori esterni per le attività di formazione professionale

(soppresso)

Capitolo 10021 - Contributo alle sezioni provinciali unione ciechi

lire 70.000.000

Capitolo 10023 - Contributi agli istituti di patronato e di assistenza ai lavoratori

lire 360.000.000

Capitolo 10024 - Contributi per studi e ricerche da parte delle organizzazioni dei lavoratori

lire 90.000.000

Capitolo 10028 - Contributi per attività delle organizzazioni lavoratori

lire 170.000.000

Capitolo 10030 - Contributo alla consulta femminile regionale

(soppresso)

Capitolo 10043-01 - (AS) - Saldo per funzioni amministrative ex ONMI

lire 2.051.000.000

Capitolo 10051 - Contributi integrativi ai Comuni per costruzione asili nido

lire 2.000.000.000

Capitolo 10079 - Contributi ai Comuni ed agli ECA per l'assistenza domiciliare agli anziani

lire 600.000.000

Capitolo 10080 - Contributi a province, comuni, ecc., per la costruzione di case per anziani

lire 750.000.000

Capitolo 10081 - Contributi a province, comuni, ecc., per il completamento e le riparazioni di case per anziani

lire 200.000.000

Capitolo 10082 - Contributi a province, comuni, ecc., per l'acquisto di arredi di case per anziani

lire 70.000.000

Capitolo 10083 - Spese per riparazioni, per attrezzature e per gestione case per anziani

lire 400.000.000

Capitolo 10095 - Fondo sociale

lire 1.000.000.000

Capitolo 10106 - Assegni ai vecchi lavoratori senza pensione

(soppresso)

Capitolo 10126 - Contributi in conto capitale a cooperative per il miglioramento delle strutture produttive

lire 800.000.000

Capitolo 10127 - Contributi alle organizzazioni cooperative per l'assistenza alle cooperative, ecc.

lire 1.000.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 7.510.000.000

AS + lire 2.051.000.000

+ lire 9.561.000.000

In diminuzione

Capitolo 10043 - (AS) - Funzioni amministrative ex ONMI

lire 2.175.000.000

Capitolo 10100 - Spese per il servizio di corresponsione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione

lire 15.000.000

Totale in diminuzione:

- lire 2.190.000.000

TOTALE 10 + lire 7.371.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa rubrica, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rubrica "Pubblica istruzione". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento

Capitolo 11004 - Spese per servizi e at-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

tività culturali nella scuola d'obbligo
lire 3.500.000.000

Capitolo 11006 - Spese per mense e trasporti gratuiti agli studenti delle scuole secondarie e superiori

lire 650.000.000

Capitolo 11026 - Sovvenzioni a Comuni per case dello studente

lire 50.000.000

Capitolo 11030 - Spese per il trasporto gratuito agli alunni della scuola d'obbligo e degli istituti professionali

lire 64.000.000

Capitolo 11034 - Contributi di funzionamento ai patronati scolastici

lire 50.000.000

Capitolo 11035 - Saldo d'impegni di esercizi relativo a borse di studio da conferirsi ad alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato

lire 66.000.000

Capitolo 11036 - Assegnazione di posti gratuiti e semi-gratuiti in convitti annessi a istituti statali

lire 120.000.000

Capitolo 11045 - Sussidi per la gestione di asili infantili e scuole materne

lire 370.000.000

Capitolo 11047 - Contributi per la manutenzione di asili e scuole materne

lire 60.000.000

Capitolo 11048 - Contributi all'ESMAS per la manutenzione ordinaria delle scuole materne regionali

lire 50.000.000

Capitolo 11060 - Contributo istituto superiore etnografico - quota spese correnti -

lire 126.000.000

Capitolo 11090 - Contributi, sottoforma di acquisto di esemplari, per lo sviluppo di attività editoriali

lire 10.000.000

Capitolo 11093 - Borse di studio e contributi per studi di particolare valore

lire 70.000.000

Capitolo 11094 - Contributi per manife-

stazioni culturali ed artistiche

lire 30.000.000

Capitolo 11096 - Spese per informazione sull'attività della Regione

lire 20.000.000

Capitolo 11105 - Contributi per le biblioteche di enti locali e scolastiche

lire 100.000.000

Capitolo 11109 - Spese per l'esercizio dei compiti della soprintendenza ai beni librari

lire 50.000.000

Capitolo 11115 - Contributi per il pubblico spettacolo

lire 100.000.000

Capitolo 11116 - Contributi per manifestazioni sportive

lire 50.000.000

Capitolo 11120 - Contributi ai Comuni per favorire la pratica sportiva

lire 850.000.000

Capitolo 11121 - Contributi ai centri di promozione sportiva, ecc., per manifestazioni ed attività

lire 180.000.000

Capitolo 11122 - Contributi per i servizi di medicina dello sport

(soppresso)

Capitolo 11123 - Contributi ai centri di promozione sportiva, ecc., per manifestazioni ed attività in Sardegna

lire 220.000.000

Capitolo 11124 - Contributi ai Comuni per revisione prezzi opere sportive

lire 120.000.000

Capitolo 11125 - Spese per piani territoriali paesistici

lire 50.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 6.956.000.000

In diminuzione

Capitolo 11122 - Contributi per i servizi di medicina dello sport

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

	lire	40.000.000
<i>Totale in diminuzione:</i>		
—	lire	40.000.000
TOTALE 11	+	lire 6.916.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa rubrica, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rubrica "Sanità". Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

12 - SANITA'

In aumento

Capitolo 12011 - (Denominazione variata) - Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali: contributi per impianti di natura mobiliare destinati ad ospedali, preventori, ambulatori ed istituti di cura e di recupero (L.R. 27 giugno 1949, n. 1)

Capitolo 12052 - Saldo di impegni per rimborso spese di viaggio e soggiorno ai nefropatici

lire 40.000.000

Capitolo 12053 - Saldo di impegni per la concessione dell'assegno mensile ai nefropatici

lire 20.000.000

Capitolo 12060 - Spese per la propaganda sanitaria

lire 10.000.000

Capitolo 12061 - Contributi per la propaganda sanitaria

lire 50.000.000

Capitolo 12063 - Contributi per ricerche e provvedimenti contro le epidemie

lire 50.000.000

Capitolo 12078 - Contributi di funzionamento ai centri di medicina dello sport

lire 50.000.000

Capitolo 12088 - Contributi forfettari

per spese di viaggio e permanenza all'estero di malati

lire 300.000.000

Capitolo 12089 - Saldo d'impegni per contributi forfettari per spese di viaggio e permanenza all'estero di malati

lire 300.000.000

Capitolo 12104 - (Denominazione variata) - Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali in impieghi innovativi per finanziare la formazione e riqualificazione del personale, i progetti-obiettivo, l'educazione sanitaria e la ricerca finalizzata

Capitolo 12131 - (AS) - Spese per il funzionamento delle commissioni per l'accertamento delle condizioni di mutilato o invalido civile

lire 12.000.000

Capitolo 12164 - (AS) - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 07 - Somme da assegnare alle Unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni sanitarie già di competenza della soppressa opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

lire 124.000.000

Capitolo 12172 - (Denominazione variata) - Contributi per l'impianto di nuovi centri ospedalieri od ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti, escluse le opere edilizie (LL.RR. 20 giugno 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione del funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (L.R. 2 aprile 1954, n. 3)

Capitolo 12184 - Spese per la propaganda veterinaria

lire 20.000.000

Capitolo 12185 - Spese per la profilassi e la terapia di malattie del bestiame

lire 400.000.000

Capitolo 12191 - Sussidi ai Comuni per servizi veterinari e contributi per condotte veterinarie disagiate

lire 200.000.000

Totale in aumento:

FR + lire 1.440.000.000

AS + lire 136.000.000

+ lire 1.576.000.000

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

In diminuzione:

Capitolo 12002 - Contributi per l'acquisto di prodotti per la cura e la prevenzione delle malattie sociali

lire 300.000.000

Capitolo 12054 - Accreditalenti ai Comuni per l'erogazione di assegni mensili, rimborso spese, ecc., ai nefropatici a seguito trapianti renali

lire 60.000.000

Capitolo 12113 - (AS) - Fondo da ripartire tra gli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale

lire 12.000.000

Totale in diminuzione:

FR — lire 360.000.000

AS — lire 12.000.000

— lire 372.000.000

TOTALE 12 + lire 1.204.000.000

PRESIDENTE. A questa rubrica sono stati presentati gli emendamenti numero 5 e numero 8. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mannoni - Piredda - Catte:

“Nella tabella B - nel sottoindicato stato di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

12 - IGIENE E SANITA'

In aumento

Capitolo 12052 - Saldo d'impegni per rimborso spese di viaggio o soggiorno ai nefropatici

lire 6.000.000

In diminuzione

Capitolo 12053 - Saldo di impegni per

la concessione dell'assegno mensile ai nefropatici

lire 6.000.000". (5)

Emendamento modificativo Mannoni - Piredda - Catte:

“Nella tabella B - nel sottoindicato stato di previsione della spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

12 - IGIENE E SANITA'

Capitolo 12187 - (As) - Saldo di impegni per compensi forfettari ai veterinari per operazioni di profilassi

lire 40.000.000

Capitolo 12197 - Compensi forfettari ai veterinari per operazioni di profilassi

lire 3.000.000

Capitolo 12198 - Indennità abbattimento animali infetti di tubercolosi e brucellosi

lire 8.000.000

In diminuzione

Capitolo 12196 - Spese per piani nazionali di profilassi e risanamento di allevamenti

lire 51.000.000". (8)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati... Si danno per illustrati.

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte della rubrica. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Tabella C. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

TABELLA C

TABELLA DI VARIAZIONE AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1982

In diminuzione

Entrata

Capitolo 1202 - Contributi dello Stato, della Regione e di altri enti (art. 9, lett f). dello Statuto dell'Azienda)

lire 900.000.000

Spesa

Capitolo 1117 - Rimborso all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - delle spese sostenute per il personale addetto alla sorveglianza dei terreni a vocazione boschiva (spesa obbligatoria)

lire 900.000.000

Capitolo 2601 - Fondo sociale per la riassetgnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimenti) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, legge 5 agosto 1978, n. 468)

lire 300.000.000

In aumento

Spesa

Capitolo 1116 - Contributi dovuti per il trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (art. 1, L.R. 23 marzo 1973, n. 4) (spesa obbligatoria)

lire 300.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare sulla Tabella C, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Approvazione del disegno di legge numero 271.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 271: "Finanziamenti a favore di diversi settori di investimenti e disposizioni varie".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 271:

presenti	74
votanti	73
astenuti	1
maggioranza	37
favorevoli	42
contrari	31

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Are - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Bacciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Giagu - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Melis - Mereu - Moretti - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piredda - Piretta - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba A. - Saba B. - Sanna C. - Sanna E. - Satta G. - Schintu - Secchi - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Ghinami).

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Approvazione del disegno di legge numero 272.**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 272: "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 272:

presenti	74
votanti	73
astenuti	1
maggioranza	37
favorevoli	43
contrari	30

(Il Consiglio approva).

*(Hanno preso parte alla votazione: Ane-
da - Angius - Are - Asara - Atzeni - Atzori A. -
Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu -
Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus -
Carta-Castellaccio - Casula - Catte - Chessa -
Corrias - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda -
Floris M. - Floris S. - Franceschi - Giagu - Gia-
noglio - Isoni - Ladu - Loretto - Mannoni -
Marras - Medde - Mela - Melis - Mereu - Moretti -
Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano -
Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piredda -
Piretta - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio -
Rojch - Saba A. - Saba B. - Sanna C. - Sanna E. -
Satta G. - Satta S. - Schintu - Secci - Serra -
Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.*

Si è astenuto: Presidente Ghinami).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Per chiedere che venga modificato l'ordine del giorno e si procedea

subito — questa è la nostra proposta — all'esame del disegno di legge numero 243, concernente gli interventi per Tratalias. E' stato approvato dalle Commissioni; è in attesa di essere definito; concerne una spendita di fondi dello Stato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Volevo fare la stessa richiesta.

PRESIDENTE. Allora, se il Consiglio è d'accordo, la richiesta di inversione all'ordine del giorno è accolta...

Ha domandato di parlare l'onorevole Puggioni. Ne ha facoltà.

PUGGIONI (P.R.S.). Signor Presidente, se le decisioni...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, non si sente da qui la voce degli oratori, se non vi sedete, se non smette il brusio.

PUGGIONI (P.R.S.). Se le decisioni della Conferenza dei capigruppo non sono come al solito considerate dal Presidente carta straccia o semplici chiacchiere, era stato deciso ripetutamente, era stato deciso ripetutamente da successive Conferenze di capigruppo che il Consiglio si dava un orario, entro il quale si terminava, salvo ricorressero dei fatti eccezionali e straordinari. Ove...

PRESIDENTE. Io non riesco a sentire esattamente ciò che dice la collega Puggioni, vi prego di cessare il brusio. Grazie.

PUGGIONI (P.R.S.). Colleghi del Consiglio, se non fate silenzio ripeterò questo discorso venti volte fino a quando non sarò riuscita a farmi ascoltare.

PRESIDENTE. La prego, parli alla Presidenza.

Dica pure.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

(Brusii e interruzioni).

PUGGIONI (P.R.S.). Io ho chiesto solo di far silenzio, non voglio entrare nella tua volontà.

Dicevo che se le decisioni della Conferenza dei capigruppo non sono carta straccia per il Presidente, che è qui a dirigere quest'Assemblea, voglio ricordare che in successive sedute della Conferenza dei capigruppo si era deciso di darci un orario entro il quale terminare i lavori, salvo casi straordinari ed eccezionali.

Presidente, mi dispiace che lei si rivolga con aria interrogativa verso il Segretario e non ricordi queste decisioni della Conferenza dei capigruppo. Io chiedo che queste decisioni unanimemente prese vengano rispettate e si chiudano le sedute del Consiglio entro un orario che sia sempre quello, e sia un orario ragionevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Per dire che l'urgenza c'è. E' una legge approvata un anno fa: con i costi e i prezzi previsti in quella legge, abbiamo perduto diverse opere, ne stiamo perdendo ancora, si tratta di avere un po' di buona volontà. Io credo che se tutti siamo d'accordo per rimarcare le posizioni politiche che abbiamo adottato nella prima stesura della legge, non dovremmo tardare oltre un quarto d'ora, mezz'ora. Comunque, il gruppo della Democrazia Cristiana, pur di approvare questo disegno di legge, è disponibile anche ad andare oltre l'orario fissato.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Va bene che c'è l'inflazione, ma andare da stasera a domani, sai che differenza!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba Benito. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Io faccio notare, Presidente, che con un minimo di buona volontà, nell'arco di pochi minuti si può esaurire anche un altro argomento molto urgente. Salvo che mi stia sbagliando, noi abbiamo all'ordine

del giorno una legge rinviata dal Governo (o mi sbaglio?), che è stata affrontata in Commissione in quanto urgentissima. Riguarda la costituzione del Consorzio tra la Regione Sicilia e la Regione Sardegna per gli istruttori agricoli e noi rischiamo, così ci ha riferito l'Assessore in Commissione, di vedere tramontare questo consorzio, che vede la Sardegna capo-consorzio, con la scuola ad Oristano, perché la Regione Sicilia sta già dicendo: "Tutte le altre Regioni sono già partite, non si capisce perché la Sardegna, che ha i benefici di questa legge, non parta", e già sta ipotizzando di aggregarsi con la Regione Puglia o con altre Regioni, che consentono ad essa di essere capo-consorzio.

Con questa motivazione abbiamo affrontato con urgenza in Commissione questa legge rinviata. Siccome la problematica impostata dal Governo è semplicissima, a questo punto si tratta soltanto di ritoccare un articolo o di sopprimerlo, come la Commissione suggerisce, e non vedo perché noi, nell'arco di pochi minuti, non dobbiamo esaminare questa legge rinviata, insieme all'altro disegno di legge che è stato proposto. Soltanto per non allungare i lavori di qualche minuto in più? Vivvadio, noi siamo qui per lavorare a Cagliari, e le regole sono fatte perché gli uomini possano lavorare! D'altra parte, da domani in poi ci sono le Commissioni, che già hanno slittato di un giorno nel calendario dei loro lavori.

PRESIDENTE. L'ora non è così tarda da non poter lavorare ancora: oltretutto, sono leggi di una tale semplicità che, se c'è un po' di buona volontà, si può finire in tempi molto rapidi.

D'altra parte, onorevole Puggioni, molte volte lei stessa si è rivolta al Consiglio, chiedendo che modificasse l'ordine dei lavori. In questo caso poi, non si modifica niente: si tratta solo di vedere se si può finire in un termine di tempo ragionevole.

Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Anche qui soltanto per rimettere un po' di chiarezza, perché co-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

sì la smettiamo con i moralismi. Chiedere di continuare a far Consiglio a queste ore assurde non è perché amiate il lavoro, ma perché non l'amate, perché volete essere liberi domani mattina.

Allora, adesso che abbiamo chiarito questo, adesso che abbiamo...

(Interruzioni).

State calmi, stiamo calmi, state tranquilli, non vi dovete mai agitare quando uno dice la verità! Non dovete mai agitarvi quando uno dice la verità!

Chiudo perché per me è indifferente, però bisogna fare le richieste senza moralismi, senza dire: "Noi siamo i primi della classe, perché come gruppo ci sacrifichiamo a stare fino alle dieci. Perché una cosa questo Consiglio deve comprendere, e mi scuso con tutti, però lo dico al Consiglio e con tutto il rispetto lo ripeto al Presidente: che si lavora con ordine e l'ordine significa avere per tutti ore precise.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E rispetto.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Perché rispettare noi stessi è rispettare il modo di lavorare.

Il Consiglio, siccome noi siamo in minoranza, decida come crede: può lavorare fino a mezzanotte, non acquisisce meriti, ma soltanto impedisce, se si deve fare, che la discussione sia chiara, ordinata, riposata così come deve esserlo sia per la legge meno importante che per la legge più importante.

PRESIDENTE. Allora, colleghi, se non vi sono obiezioni, la richiesta del collega Marras si intende accolta. L'obiezione della collega Puggioni riguardava semplicemente — a quanto ho capito — l'ora: non mi sembra che sia così tarda, sono le nove o poco più, quindi non mi sembra che sia proprio tardi.

E il Consiglio deve anche decidere sulla proposta del collega Saba... Per favore, onorevole Murru, onorevole Murru, per favore, c'è anche la proposta del collega Saba. Onorevole Murru, sono costretto a richiamarla personal-

mente, abbia pazienza!

La proposta del collega Saba è di esaminare anche la legge rinviata, quella concernente il Consorzio Sicilia-Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Norme regionali per l'attuazione degli interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, di cui alla Legge 6 Ottobre 1981, n. 568".
(243)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca dunque la discussione del disegno di legge numero 243, concernente: "Norme regionali per l'attuazione degli interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, di cui alla legge 6 ottobre 1981, n. 568".

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Parlerò pochissimo. Signor Presidente e colleghi del Consiglio, stavo leggendo, tra un lavoro e l'altro, questo disegno di legge e mi venivano in mente alcune cose, che riguardano i lavori di questo Consiglio, la metodologia generale, la possibilità reale che esiste di lavorare o meno, la possibilità che esiste di fare leggi più o meno buone, la possibilità che hanno i consiglieri regionali di trovare un posto dove lavorare, dove leggere, per esempio, fra un dibattito e l'altro, il disegno di legge che si sta rincorrendo in aula. Perché qui abbiamo la gara di corsa fra i disegni di legge! Così come esistono all'ippodromo le gare di corse fra cavalli o esistono altrove le gare di corse fra cani, qui esistono le gare di corsa fra disegni di legge. Ed è veramente molto difficile per esponenti di un piccolo gruppo, quali noi siamo, raccapezzarsi in tutto questo maresma, che ha velocità quasi supersonica. Ma noi prendiamo atto della situazione, non ci lamentiamo, subiamo i ritmi di lavoro che gli altri, che sono molto più lavoratori di noi, vogliono imporci e ci sentiamo in colpa, facciamo quello che possiamo, nel senso che interveniamo sulle

cose che riusciamo a leggere, parliamo delle cose che riusciamo a intravedere in qualche modo.

Dico questo perché oggi ho dovuto fare alcuni interventi sul disegno di legge che riguardava la cosiddetta legge finanziaria, poi sul bilancio e stasera bisognerà parlare di Tratalias. Noi non siamo — ripeto — come il Partito comunista, che ha i suoi oratori specializzati, come la Democrazia Cristiana, che ha i suoi; quindi il nostro discorso forse sarà meno tecnico, ma non per questo meno preciso. Non per questo meno preciso, e io me lo auguro, come mi auguro, fra l'altro, che qualcosa di questo discorso passi anche agli altri colleghi, perché questa legge è uno schifo, mi sia consentito, è scritta con i piedi. Io non so chi l'ha scritta, ma vi dimostrerò che è scritta con i piedi. Parlando soltanto di alcuni articoli (poi vi spiegherò anche gli interessi che ci sono dietro altri articoli), leggendovi alcuni articoli vi dimostrerò che è una legge che fa pena. E mi dispiace dire queste cose, mi dispiace dirlo.

Ma cominciamo da lontano, da lontano. Cominciamo da quello che c'è scritto nella relazione della Giunta regionale: io leggo solo un brano che invita a riflettere e a trarre conclusioni politiche ben precise. Dice: "Nel 1954 fu realizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste la diga a Montepranu per l'irrigazione delle zone agricole del basso Sulcis"; continua: "Subito dopo l'invaso si verificarono affioramenti idrici negli abitanti di Palmas, frazione del Comune di S. Giovanni Suergiu e di Villarios, frazione del Comune di Giba" — cose note a tutti, fra l'altro — "che resero insostenibile la situazione di questi due abitati e sotto l'aspetto igienico-sanitario e sotto l'aspetto statico dei fabbricati". Primo disastro! Però, disastro avvenuto in Sardegna, e siccome le cose che avvengono in Sardegna la stampa nazionale non le recepisce per niente, tutto calmo e tranquillo, si va avanti. "Con l'intervento finanziario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Cassa per il Mezzogiorno e della Regione sarda fra il 1960 e il 1964 si provvede al totale trasferimento dei due summenzionati centri". E qua dobbiamo dire un breve com-

mento: "Fortunata questa gente che non era nel Belice, perché nel Belice aspettano ancora la ricostruzione dei terremoto!". Però il Belice c'è anche in Sardegna... "Sennonché — continua la relazione — le infiltrazioni che inizialmente lo avevano interessato solo marginalmente, manifestarono un progressivo aggravamento anche a Tratalias, che da ormai 15 anni (da così poco tempo, vedete un po', soltanto 15 anni!) non è abitabile sotto il profilo igienico-sanitario a causa della forte umidità proveniente dal sottosuolo, che, risalendo sulle murature dei fabbricati, ne pregiudica la staticità".

Pensate, dunque, da 15 anni la gente di Tratalias subisce, più o meno pazientemente, questo dato di fatto. Lo subisce come una calamità naturale, come una calamità naturale, mentre, caro collega democristiano che stai protestando, non è per niente una calamità naturale: è uno dei tanti risultati, dei tanti progetti fatti male, delle tante cose raffazzonate date da fare a questo o a quello perché era l'amico o l'amico dell'amico, e non è la prima e non è l'ultima, caro collega democristiano che stai protestando, anche se la cosa ti tocca. Ho sentito parlare, fra le altre cose, tempo fa, di una diga, mi pare che si chiamasse il Vajont, che è crollata, che ha seppellito delle persone, forse i democristiani ne dovrebbero sapere più di me, ma pare che queste cose poi se le dimentichino e le sotterrino.

Quindi, stavo dicendo che qui abbiamo un brillantissimo esempio di programmazione di interventi: interviene un Ministero, crea una diga, la diga crea i danni, i danni creano situazioni occupative. Ecco, io credo che si potrebbe dedurre, tutto sommato, che alcuni partiti pensano: ben vengano queste cose, perché poi diamo lavoro. Ma io non voglio arrivare a questi estremi. Le mie considerazioni sono di altro tipo, cioè del fatto che la gente, la gente inerme, la gente comune, è costretta a pagare per i pasticci della classe politica, per i pasticci dei suoi dirigenti, delle persone che ha eletto, che ha mandato in Parlamento. Ecco, questa è la prima considerazione che mi viene in mente, ma ce n'è una, collega Murru, la prego, ce n'è un'al-

tra che mi amareggia ancora di più, ed è il fatto che questa gente che è stata truffata, che è stata ingannata, che è stata violentata, che è stata buttata per strada, debba venire qui a chiedere il favore di riottenere quello che è il suo diritto, e che per di più lo debba aspettare per quindici anni. Quindici anni! E l'urgenza? Io voglio discutere della vostra urgenza, io la voglio dimostrare la vostra urgenza, l'urgenza di quindici anni... Bé, per quindici anni hanno sopportato voi, quindi se io impiego quindici minuti per dimostrare che voi per quindici anni siete stati dei criminali, credo che valga veramente la pena di stare ad ascoltare, al limite...

BARRANU (P.C.I.). Però questo linguaggio, Presidente!

BUZZANCA (P.R.S.). Finalmente il collega Barranu. Quindi, io stavo dicendo che dopo quindici anni ancora questa gente deve venire qui, con il fiato in gola, con il dramma del radicale che interviene quindici minuti e rompe le uova nel paniere e la legge non passa. Perché sarebbe in questi termini la questione: i vostri quindici anni contro i miei quindici minuti, quindi sarei io ad oppormi all'urgenza di questa vostra legge, che tra l'altro mi fa piangere. E non è solo la relazione, collega Muledda: è come è scritta la legge, testualmente; poi mi dovrete spiegare che cosa significano certe cose, ne parleremo.

Quindi, questa è la premessa, perché, come vi dicevo, io non ho nessuna mentalità...

(Interruzione).

No, ti sbagli, non ho nessuna mentalità ostruzionistica...

(Interruzioni).

PUGGIONI (P.R.S.). E' veramente grave che discutere una legge sia considerato ostruzionismo. Ma la volete imbavagliare, la gente?

BUZZANCA (P.R.S.). Quindi, stavo semplicemente dicendo che io non voglio nemmeno

discutere del perché questa Regione abbia deciso di mettersi in proprio, con il Comune, a ricostruire l'abitato; non voglio discutere del perché non sia stato dato l'incarico ad un ente pubblico che già esiste, l'Istituto autonomo case popolari. Non che io voglia difendere l'IACP, ma un ente pubblico preposto alla costruzione di abitazioni, che ha una sua struttura, che dovrebbe avere una sua funzionalità; io sono d'accordo che si dichiari che questo ente non funziona bene, io l'ho sempre dichiarato che gli enti di Stato non funzionano bene, che gli enti assistiti e assistenziali non funzionano bene, e mi va bene che lo dichiariamo per legge, ma traiamone le conseguenze. Però io ho dei dubbi, ho dei seri dubbi che il Comune di Tratalias possa avere una struttura agile, rapida, efficiente, in grado di fare rapidamente tutto quello che serve alla popolazione di Tratalias. Come minimo, mi vengono dei sospetti, e poi preciserò quali, leggendo la legge, leggendo le eventuali direttive politiche. Mi viene il sospetto che la manovra, anziché andare nel senso dell'accelerazione della spesa e della creazione del nuovo centro abitato, sia invece una manovra mirante a controllare elettoralmente tutto l'investimento, che oggettivamente non è poco, anche perché poi ci sono delle cose che andremo a leggere.

Quindi, la legge si presenta da sola. Io vi leggerò, proprio perché voglio essere brevissimo, per smitizzare queste accuse striscianti che si fanno da alcune parti, vi leggerò quello che si deduce da questa legge. L'articolo 2 dice che gli indirizzi della Giunta sono eventuali: questa è la prima volta che lo leggo in una legge, però in questa legge si parla effettivamente di "eventuali" indirizzi della Giunta regionale. Eventuali, nel senso che sono un evento? Non credo, nemmeno un "avvento". Uno pensa ad una Giunta regionale che dà delle direttive, ma per la ricostruzione del centro abitato di Tratalias no, si danno indirizzi (si intende, programmatici, perché questa Regione è bravissima a programmare; abbiamo visto quello che ha programmato in sfascio di petrolchimiche e roba del genere), indirizzi amministrativi e politici. Io vorrei sapere quali sono questi indirizzi

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

eventuali, perché l'eventuale riguarda tutti quanti; questa eventualità, che parla di indirizzi politici, è bellissima! E quali sono questi indirizzi politici che la Giunta deve dare nella ricostruzione di un paese? Io vorrei proprio saperlo, perché non ho capito che cosa c'entra l'indirizzo politico con la ricostruzione di un paese. Sarà a destra, a sinistra, al centro, questa è una cosa incomprensibile, è la prima perla di questa legge, una delle perle.

L'altra perla, che è proprio indice di come questa legge sia stata fabbricata con i piedi, consentitemi questa parentesi, è nell'articolo 3. Sentite un po' cosa si dice nell'articolo 3: "In caso di inerzia (come terminologia giuridica mi risulta assolutamente nuova) o inadempienza o di gravi ritardi (non "ritardi", ma "gravi ritardi", ed ecco che questa legge, fatta in nome dell'urgenza, prevede l'apertura di un contenzioso con il Comune non parlando di ritardi, alla faccia dell'urgenza, ma parlando di "gravi ritardi") da parte del Comune, l'Assessore regionale (sentite un poco come finisce l'urgenza) dei lavori pubblici invita l'ente a provvedere entro un congruo termine...". Anche questo "congruo", dal punto di vista giuridico, è di una perfezione che veramente non ha limiti. Io credo che bisognerebbe incaricare gli scriventi di predisporre il nuovo testo della legislazione italiana, perché veramente sono molto precisi e molto puntuali. Continuiamo: "...decorso il quale può essere provveduto — e questa è la vostra urgenza, vi sto leggendo questo articolo per dimostrarvi la vostra urgenza, la vostra malafede fino in fondo — può essere provveduto in via sostitutiva, ad istanza dello stesso Assessore, dai competenti organi di controllo, eccetera, eccetera".

Poi c'è l'ultimo comma, quello è il *clou*, perché è veramente sintomatico di tutta la vostra mentalità. Dice: "Nei casi di persistente e grave violazione di legge e delle direttive regionali è disposta, con legge regionale, la revoca delle funzioni delegate con la presente legge". Allora, chiariamoci bene quello che significa quest'ultimo comma, perché forse ai distratti potrebbe sfuggire. Tanto per cominciare, perché ci sia un intervento occorre che la viola-

zione non sia o grave o persistente, no, per carità, deve essere contemporaneamente persistente e grave. Se uno...

PISCHEDDA (P.C.I.). Non sei contro i poteri centrali?

BUZZANCA (P.R.S.). Persistente e grave (io vi leggo quello che avete scritto voi), per cui se la violazione è blanda, però continua, oppure se è grave ma non è persistente, problemi non ce ne sono, tutto fila liscio e tranquillo e si può violare in santa pace e si può andare avanti. Ma la questione più "bella", state attenti, non è questa, perché questa ancora tanto quanto è uno scandalo; per noi, la più bella invece è l'altra: nel caso in cui la violazione della legge sia persistente e grave, che cosa succede? Che interviene il Consiglio regionale con una sua legge! Bé, cittadini assenti e presenti di Tratalias, che per avere questa legge avete atteso quindici anni, per avere la prossima legge del Consiglio regionale, in caso di violazione permanente, grave e costante, vi auguro di aspettare soltanto altri quindici anni.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE CARDIA.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io non voglio sottolineare quello che già sufficientemente ha detto il nostro capogruppo; mi limiterò soltanto a dire che, allorquando si vuol fare bella figura con un travestimento monumentale e politico che ha una finalità solamente strumentale, ci si dovrebbe ricordare (e il mio capogruppo vi ha fatto appello) della morale, del rispetto, della dignità, tutte cose vane, vacue, per un Consiglio che non sa distinguere il rispetto reciproco dal rispetto politico che deve avere anche nei confronti degli amministrati. Si vuol fare la bella figura solo perché v'è presente qualche uditor di Tratalias, colpendo l'attenzione di questo elettore o di questo amministratore interessato, ecco, perché si possa dire che i comunisti o i democristiani sono i Pierini

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

di turno, sono i più bravi, i più solerti, coloro che, dipinti, travestiti da rappresentanti dei lavoratori, vogliono dimostrare di lavorare anche ad ore inusitate.

E allora, siccome per essere lavoratori non bisogna soltanto dichiararlo, ma farlo, e per dimostrare che anche questo è un lavoro, vedremo se, analizzando la legge, sia in sede di discussione generale, sia in sede di esame dell' articolato (che è molto più complesso e molto più prestante, non solo alle critiche ma anche alle proposte), lor signori si dimostreranno bravi Pierini, bravi lavoratori. E siccome a me piace discutere documentando, dimostrando con dati di fatto e con argomenti validi le cose che andiamo esaminando, non se ne dolga nessuno se per un argomento, solo per leggere e commentare la relazione o le relazioni di questa legge, io dovrò chiamare in causa non solo gli estensori, ma anche gli ispiratori di questo tipo di relazione di maggioranza e di minoranza, perché il discorso va fatto, va fatto all'insegna degli scandali che hanno portato alla stesura di questa legge. Il discorso va fatto! Chi non ha il piacere di ascoltarmi, deve avere anche il dovere di non disturbarmi con quel sottofondo di musica non certamente gradita che mi sta alle spalle. Se non vuole ascoltare, può accomodarsi in altre e più accomodanti poltrone che sono quelle adatte proprio per i Pierini di turno che si ammantano dell'aggettivo di lavoratori.

RAGGIO (P.C.I.). Ma siamo impazziti!

MURRU (M.S.I. - D.N.). No, no, mi disturbano.

RAGGIO (P.C.I.). Ma questo linguaggio in Consiglio! Ma siamo impazziti! Usi un linguaggio corretto, quello parla di mala fede... ma siamo impazziti...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Onorevole Raggio, non si inquieti, non si inquieti, perché non impressiona nessuno, tutt'al più posso sorridere e ridere, ma non si inquieti, perché quando si affrontano determinate situazioni si deve ave-

re l'onesto coraggio, politico, di affrontarle fino in fondo. L'avete chiesta, non potete strozzare la discussione, non potete impedirci di chiarire la ragione per cui volete questa legge così sollecitamente e non potete impedirci soprattutto di esaminarla nei vari aspetti.

VOCE: Te la potevi leggere prima, la relazione. E' da dieci giorni all'ordine del giorno!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Siccome io ritengo di essere una persona corretta, a me è stato chiesto stasera di evitare determinati interventi (e ce ne erano da fare, nelle pieghe di questo bilancio che abbiamo approvato, che avete approvato poco fa) per consentire un'adequata discussione sugli altri provvedimenti. Anzi, si parlava della seconda discussione del bilancio addirittura per domani, ecco, per consentire una discussione più serena e naturalmente in tempi molto più brevi domani mattina. Che rispetto si è avuto per quest'impegno? E allora, onorevole Raggio, se c'è uno che deve rimproverarsi qualcosa non è certamente il rappresentante del Movimento Sociale Italiano...

(Interruzioni).

VOCE: Ma guarda che il Gruppo comunista non ha preso nessun impegno con te, stà pur sicuro. Né l'onorevole Raggio, né altri, figurati!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Vedi, il più delle volte tu ti guardi allo specchio, anche quando non sei davanti allo specchio. E chi ti ha cercato?

VOCE: Tu hai chiamato in causa il Gruppo comunista.

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, non ho chiamato in causa il Partito comunista, io ho correttamente risposto all'onorevole...

PRESIDENTE. Collega Murru, vorrei pregarla di non raccogliere le interruzioni e di portare avanti il suo intervento.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

VOCE: Tu hai chiamato in causa accordi che sarebbero intervenuti, io ti ho detto che il Gruppo comunista non ha preso nessun accordo con te, non ti ha detto assolutamente niente, ti ha totalmente ignorato.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di evitare di intervenire. Collega Murru, la prego di portare avanti il suo intervento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Posso chiederle, con tutto il rispetto che le devo, anche sotto il profilo personale, di prendere atto delle dichiarazioni errate. Lei mi deve dare atto che io non ho assolutamente inventato ciò che inventa il collega Barranu. Non ho chiamato in causa assolutamente il Partito comunista e tanto meno nominalmente nessuno di loro: ho soltanto detto qualche cosa che stasera è avvenuto. Ma andiamo avanti, ormai la discussione si è iniziata e portiamola avanti.

PRESIDENTE. Per cortesia, vorrei pregare i colleghi che non intendono ascoltare di accomodarsi fuori.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Posso, Presidente?

Ecco, io stavo dicendo che questo disegno di legge lo si deve discutere all'insegna degli scandali grossi, meno grossi e degli scandaletti che poi esamineremo nelle pieghe dell'articolato. E lo scandalo primo è la diga di Su Pranu.

(Interruzione).

E non è uno scandalo? Va bene che uno scandalo in più o uno scandalo in meno, in questa epoca che è fatta di scandali di minuto in minuto, non impressiona nessuno, ma nel 1954, quando con finalità ben diverse si era realizzata, si era finanziata, si era progettata la diga di Su Pranu, sappiamo perfettamente (l'ha letto il collega Buzzanca qualche minuto fa) che subito dopo si è verificato il grande scandalo della frana e quindi dell'allagamento dell'abitato di Tratalias.

E voi pensate: una diga che era stata costruita per poter iniziare l'irrigazione (scopiaz-

zando magari determinate bonifiche integrali) di tutta la vastissima pianura di quella zona del Sulcitano, zona fertilissima, senza poi ottenere né la diga, né l'irrigazione, né la fertilizzazione di quel territorio del Sulcis. E quindi abbiamo avuto un risultato squisitamente negativo sotto il profilo economico e soprattutto sotto il profilo finanziario, che grava sempre sulla groppa di Pantalone, di colui che in definitiva deve sborsare. Ma il danno e lo scandalo, non secondario, è derivato dal fatto che dal 1954 al 1982 sono passati 28 anni, non si è rimediato a quel progetto, non si è fatta la ricostruzione della diga di Su Pranu, ma non si è neanche (così come era nei voti dei governanti nazionali e locali e regionali di allora) iniziata un certo tipo di progettazione per il trasferimento dell'abitato di Tratalias da dove era a dove lo stanno portando.

(Interruzione).

Non sono passati 28 anni, Assessore? E quanti ne sono passati? Ma io mi domando e dico: dove siamo, in cielo, in terra? Non lo so! Dal 1954, facciamo la sottrazione, 82 meno 54 mi pare che dia 28, se non trenta, non lo so, adesso vediamo. E' vero o non è vero che sono passati 28 anni? E non mi fate fare adesso determinati riferimenti e determinati paragoni, perché quando si ha volontà politica, quando si ha vocazione proprio popolare, quella di andare incontro al popolo e realizzare determinate opere, come in altri periodi (ecco, è un riferimento storico il mio), si realizzano città, opere, si installano opere monumentali a livello nazionale nel pur breve tempo di un anno, due anni al massimo. E abbiamo l'esempio in Sardegna, oltre che in tutta la penisola! La realtà è che lo scandalo sullo scandalo è dato dal fatto che a 28 anni di distanza, 28 anni, si è ancora nella fase della ricostruzione (e poi vedremo come l'anno ricostruita, Tratalias). Ma perché questo? Nessuno ci ha dato una spiegazione logica! Attraverso la lettura della relazione si vuole dare ad intendere che ci si è baloccati (così come quando al tavolo del ping-pong si gioca rimandando la palla continuamente all'avversario),

rimandando le responsabilità, le competenze, le finanze da un ministro all'altro, da un ministro all'altro...

(Interruzioni).

Qui, in questo biglietto — chi ha voglia di scherzare? — c'è scritto: "Per favore, parla due ore". Io parlo tre ore, non due...

VOCE: E' per consentire di andare a cena, per recuperare le energie.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io energie ne ho sempre di riserva, non per niente sono ancora uno sportivo e, grazie a Dio, fino a quando il Padreterno mi assisterà, ho un fisico sano.

(Interruzione dell'onorevole Casula).

Ottima! E tu che sei ingegnere sai che quando una pompa viene definita ottima vuol dire che è di ottimo materiale. Sì, tranquillo.

Quindi, in quest'arco dei ventotto anni neppure la relazione ci ha saputo spiegare la ragione per cui ci sono stati trasferimenti continui delle competenze, trasferimenti continui dal Governo centrale a quello regionale, con l'inserimento del potere locale ovvero degli amministratori di Tratalias per poter decidere finalmente come, quando e a chi dovesse essere delegata la gestione della ricostruzione di questo comune. Tenete conto che questo disegno di legge è del 10 marzo del 1982, però riprende il vecchio disegno di legge che mi pare sia di qualche decennio addietro; è stato ripreso in questo periodo soltanto in seguito alle pressioni non solo degli abitanti, ma anche di determinate forze politiche che vogliono presentarsi con un biglietto da visita in prossimità di determinate competizioni elettorali, perché in definitiva lo strumento è sempre questo, le finalità sono sempre queste. Qua fanno tutti i moralisti però, in definitiva, nella lottizzazione ci stanno tutti, anche in queste cose, anche nelle disgrazie che colpiscono i cittadini della Sardegna.

E allora, stavo dicendo che si è inserita

nel grosso discorso l'Amministrazione locale. Noi sappiamo, perché ne abbiamo discusso abbondantemente anche in Commissione, che si vuole dare una delega totale agli amministratori senza avere le sufficienti garanzie. A questo riguardo, qualcuno di noi (e il presidente della Commissione che mi sta ascoltando non può smentire quanto sto per affermare) per fare alla svelta — badate: la fretta — ha affermato pressappoco: "Si vari pure questa legge, tanto poi a piangere nell'avvenire saranno gli stessi abitanti di Tratalias!". Che cosa significa questo? Che si ha fretta di varare una legge per opportunismo e non già per soddisfare le esigenze di una popolazione che, dopo aver sofferto 28 anni, ha diritto di essere appagata con una nuova costruzione all'insegna della civiltà, all'insegna quindi del progresso, all'insegna di tutte quelle aspettative che una popolazione dopo 28 anni deve avere? Che significa: "Variamola pure, tanto poi a piangere saranno nell'avvenire, tra un paio d'anni, gli stessi abitanti"? O era più giusta l'osservazione fatta anche da altri consiglieri in Commissione, e rimarcata da me, che sarebbe stato più saggio, come io proponevo di fare, esaminare con più calma la legge nei suoi aspetti, anche con eventuali emendamenti, molto più seriamente? Perché non è vero, badate, che c'è l'esigenza, che c'è la fretta, perché mi deve spiegare il Pierino di turno, il bravino di turno, il sollecitatore di turno, perché, ecco, non si vuole aspettare un'ora, dieci, quindici ore per esaminare più seriamente una legge di tanta portata dopo che, per 28 anni, si è trascurato questo grosso problema. Dopo tanti decenni siamo alla soglia del varo di una legge che, certamente, non soddisfa le attese della popolazione.

E torniamo alla famosa delega per gli amministratori comunali. Noi abbiamo osservato in Commissione e ribadiamo anche adesso quel principio della competenza, che è il principio della capacità, a monte del quale principio vi devono essere anche determinate garanzie. Non me ne vogliano, non se ne dolgano gli amministratori di Tratalias, ma io vorrei sapere quali garanzie possono offrire sotto l'aspetto urbanistico, sotto l'aspetto abitativo, sotto

l'aspetto tecnico, sotto i vari aspetti, per la ricostruzione di un Comune come Tratalias, se lì *in loco*, nel Comune di Tratalias, questa competenza tecnica non esiste. Per questo noi abbiamo chiesto un legittimo controllo, continuo, nell'attività e nella gestione della ricostruzione di Tratalias. E' un discorso che non è piaciuto ad alcuni, che forse non piacerà, ma se ci spogliassimo per un attimo soltanto di quella che è la fregola politica di gestire il potere per il potere, ed esaminassimo per un attimo i benefici che invece ne trarrebbe la popolazione, ci accorgeremmo che la ricostruzione di Tratalias deve essere in mano, attraverso organi di controllo, ai veri competenti, ai veri e saggi amministratori. Questo ritengo di dover dire, se è vero, come è vero, che Tratalias è in mani di incompetenti; se è vero, come è vero, che Tratalias ha subito il crollo di quella diga; se è vero, come è vero, che non ha resistito neanche alle iniezioni delle prime, delle seconde, delle terze riparazioni della diga e dell'abitato. E allora abbiamo ragione, pretendendo politicamente l'onestà amministrativa di chi gestisce la cosa pubblica.

Noi abbiamo avanzato queste osservazioni nella Commissione, ed è per questo che chiedevamo tempo per riflettere e poter emendare meglio la legge in Consiglio regionale. Non credo, Assessore, che un giorno prima o un giorno dopo potesse portare all'annullamento della legge. Certo, lo abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo anche stasera, non è giusto, non è logico, non è lecito, non è morale fare attendere la popolazione di Tratalias altri anni; ma dico, è morale, giusto, logico, rispettoso nei confronti di tutti aspettare un giorno in più (dopo i 28 anni che si sono susseguiti, snodandosi uno appresso all'altro) per varare una legge migliore. Ed è quello che io proponevo di fare domani, portando con me del materiale che non ho portato stasera, perché non se ne doveva parlare di questa legge, stasera (perché questi erano non gli accordi scritti, neanche gli accordi taciti, ma quegli accordi che nel rispetto reciproco dei colleghi, nel rispetto reciproco di ognuno di noi si erano assunti). Per cui io non ho portato la documentazione sulla legge che si deve discutere

stasera. Sono i soliti colpi di mano fatti all'insegna della scorrettezza politica!

(Interruzione).

No, parlo di stasera. Questa legge si doveva discutere domani, un altro giorno, non stasera. Non era nel conto. Stasera, tutt'al più, credevamo che si potesse discutere soltanto il primo provvedimento del bilancio, ovvero la legge finanziaria, perché si aspettava (ed era logico aspettarsela) una critica molto più articolata e quindi molto lunga da parte dei rappresentanti dell'opposizione, dell'opposizione vera non dell'opposizione fasulla. Perché qui di opposizione vera ne esiste soltanto una, e speriamo che duri, quella dei radicali, perché l'altra non è un'opposizione vera, è un'opposizione di comodo. E allora si prevedeva che, tutt'al più, si potesse discutere il primo provvedimento; abbiamo fatto tutto nel rispetto delle regole della correttezza perché si discutessero e si portassero a termine i due disegni di legge. Non era prevista quindi la discussione di questo disegno di legge, ed io me ne dolgo, perché domani avremmo potuto discutere meglio, molto più articolatamente con documenti, con cifre, con dei suggerimenti, con delle proposte ben diverse. Ma siccome tutto questo pare che non interessi i rappresentanti della Giunta, siccome tutto questo pare che non interessi il Consiglio regionale, che ha fretta di lottizzare anche sulle disgrazie dei cittadini di Tratalias, dobbiamo andare avanti, senza discutere, approvando la legge così come è, anche se poi si verificherà quello che ha preannunciato il...

BUZZANCA (P.R.S.). Guarda che i lavoratori sono andati a cena.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sono andati a cena, poi devono tornare. Beati loro che hanno voglia di cenare, io ho voglia di discutere soltanto.

(Interruzione).

Ma, dipende, un'ora, due ore, tre ore...

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

(Interruzione).

E' fatta, la lista. Vorresti essere sicuro tu di come sono sicuro io a Capoterra, credo almeno.

(Interruzione).

Ecco, sì, hai ragione, io sto cercando di raccordare i miei appunti con la relazione che avete steso voi. Lo so, in questo Consiglio ci sono i chiacchieroni che si improvvisano magari per disturbare gli altri, e ci sono quelli che invece chiacchierano per portare un contributo positivo, per portare il contributo critico delle proprie idee, che ritengo siano idee rispettabilissime, se è vero, come è vero, che il Consiglio regionale questo ci deve riconoscere.

E allora io chiedo all'Assessore dei lavori pubblici...

(Interruzione).

A cena! Io cenerò anche stanotte, sono abituato a saltare i pasti, li abbiamo saltati anche in tenera età, possiamo saltarli anche adesso.

Io vorrei chiedere all'Assessore quale è la logica (poi ci addentreremo, allorquando affronteremo l'articolato) della ricostruzione a tappe, con criteri tutt'altro che moderni, con garanzie che non ci offrono né l'amministrazione locale né la Giunta regionale, per poter essere tranquilli, che il nuovo abitato di Tratalias possa soddisfare le attese degli abitanti. Fatta questa premessa, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, ci riserviamo di sviluppare argomenti molto più articolati quando passeremo a discutere gli articoli della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Oppi, relatore.

OPPI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1

La presente legge dà attuazione agli interventi previsti dalla legge 6 ottobre 1981, n. 568, e disciplina ogni altro intervento per consentire il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias, danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1 *bis*

Il Comune di Tratalias è delegato all'adempimento degli interventi per il completamento della ricostruzione del nuovo centro abitato e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il risanamento del vecchio centro, secondo quanto previsto dalla legge statale di cui all'articolo precedente e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 2

Le funzioni delegate ai sensi della presente legge devono essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dalla Giunta regionale.

L'esercizio delle funzioni deve comunque ispirarsi ai seguenti criteri:

- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi;

- garantire l'economicità e produttività degli interventi e la migliore esecuzione delle opere.

L'Amministrazione regionale ed il Comune di Tratalias sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3

In caso di inerzia, inadempienza o di gravi ritardi da parte del Comune, l'Assessore regionale dei lavori pubblici invita l'Ente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale può essere provveduto in via sostitutiva, ad istanza dello stesso Assessorato, dai compe-

tenti organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

L'Assessore regionale dei lavori pubblici ha, altresì, facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in corso d'opera, di natura sia tecnica che amministrativa, sulla corretta esecuzione dei lavori finanziati con la presente legge.

Nei casi di persistente e grave violazione di legge e delle direttive regionali è disposta, con legge regionale, la revoca delle funzioni delegate con la presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 4

Il Comune di Tratalias nell'assumere gli atti e nell'eseguire le opere di cui alla presente legge deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 5

Il Comune di Tratalias provvede al coordinamento della progettazione e realizzazione degli edifici di qualsiasi natura e destinazione, compresa la redazione dei progetti esecutivi.

Per quanto attiene agli appalti, i collaudi ed i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori,

trovano applicazione, nei confronti del Comune di Tratalias, le disposizioni di cui al Capo V della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, in quanto applicabili.

Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo nonché di tutte quelle di cui all'articolo 1 *bis* il Comune di Tratalias è autorizzato ad avvalersi di consulenti e collaboratori esterni, nelle qualifiche, numero e per il tempo necessario giusta apposite convenzioni, nel rispetto anche del disposto dell'articolo 2.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico ai fondi di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 6

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tratalias provvede alla formulazione ed all'adozione di un piano per il completamento dei lavori di ricostruzione e di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato.

Il piano dovrà contenere:

a) l'individuazione delle aree residenziali urbanizzate da assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 6 ottobre 1981, n. 568, ovvero in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3 della predetta legge, qualora esistano richieste a tal fine;

b) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nel vecchio centro abitato, distinguendo quelle che occupano l'alloggio a titolo di proprietà da quelle che occupano l'alloggio in locazione;

c) l'elenco nominativo degli emigrati in altre regioni italiane o all'estero e del relativo nucleo familiare, proprietari di alloggi nel vecchio centro abitato;

d) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nel nuovo centro abitato, distinguendo quelle che possiedono una casa nel vecchio centro a titolo di proprietà e quelle che invece la occupavano a titolo di locazione nonché gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Regione e dall'Istituto autonomo per le case popolari;

e) l'individuazione delle caratteristiche e della tipologia degli alloggi edificabili nelle aree assegnate, in relazione alla composizione di ogni nucleo familiare ed all'attività svolta dal capo famiglia ovvero da uno dei componenti il nucleo familiare;

f) l'individuazione degli immobili che devono essere, previa espropriazione, demoliti o recuperati per il loro interesse storico-ambientale nel vecchio centro abitato, con relativa destinazione. L'individuazione è fatta su elenco e planimetrie così redatte:

— l'elenco riporta, per ciascuna unità immobiliare, i seguenti dati: proprietà catastale, proprietà effettiva, estremi completi di individuazione catastale, porzioni delle unità immobiliari soggette all'espropriazione, indennità di espropriazione determinata nel modo indicato nel successivo articolo 8;

— le planimetrie riportano, in scala adeguata, per ciascuna unità immobiliare, la configurazione ed i dati estratti dalla mappa del catasto terreni e/o del nuovo catasto edilizio urbano. Nell'ipotesi di fabbricati che non risultino censiti in catasto, il Comune predispone gli elaborati tecnici necessari;

g) la relazione tecnica di stima dell'immobile da espropriare portante l'ammontare delle relative indennità di esproprio determinate ai sensi dell'articolo 8;

h) l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato che devono essere realizzate o completate, con l'indicazione delle priorità di intervento;

i) ogni altra indicazione utile per il raggiun-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

gimento delle finalità di cui alla presente legge.

Alla formulazione ed all'adozione del piano di cui al comma precedente provvede il Consiglio comunale di Tratalias, sulla base delle proposte di una commissione composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro rappresentanti del Consiglio comunale, di cui uno della minoranza.

Il piano può essere modificato ed integrato con le procedure di cui al presente articolo e costituisce lo strumento di riferimento per gli interventi che il Comune è chiamato ad attuare.

Il piano viene trasmesso entro 30 giorni dalla sua adozione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Esso viene approvato e reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, entro 60 giorni dal ricevimento.

Con tale provvedimento vengono altresì fissati ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 13, i quattro termini d'inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 7

Per l'acquisizione definitiva dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in deroga alle norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, le disposizioni contenute nel presente articolo.

In sede di adozione ed approvazione del piano di cui al precedente articolo 6, le indennità di espropriazione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, sono calcolate in misura

pari al valore locativo delle stesse, determinato secondo i criteri previsti dagli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dal presente articolo.

Per la determinazione delle indennità di cui al comma precedente i coefficienti correttivi di cui all'articolo 15 della predetta legge n. 392, vengono così ridefiniti in misura unica per tutte le abitazioni da indennizzare:

- a) tipologia: 1,05;
- b) classe demografica: 0,80;
- c) ubicazione: 1;
- d) livello di piano: 0,90.

Per quanto attiene alla vetustà, si applicano i seguenti coefficienti, per tutto l'arco di tempo come di seguito considerato:

- 1 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate dopo l'anno 1970;
- 0,80 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate tra l'anno 1951 e l'anno 1970;
- 0,60 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate prima dell'anno 1951.

Rimangono invariati i coefficienti di cui all'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi allo stato di conservazione e manutenzione.

Alle indennità risultanti dal calcolo di cui ai commi precedenti è applicata una maggiorazione del 25 per cento.

Il Sindaco del Comune di Tratalias deposita presso la Segreteria del Comune medesimo, entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano di cui al precedente articolo 6 da parte dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, copia dello stesso, unitamente a copia degli elaborati di cui all'articolo 6 medesimo, lettere f) e g).

Il Sindaco provvede quindi a comunicare l'avvenuto deposito agli interessati, mediante avviso notificato tramite messo comunale, e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo comunale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte terza.

Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso predetto nel Bollettino Ufficiale, il Sindaco stipulerà, con atto in forma pubblica amministrativa rogato dal Segretario

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

comunale, le cessioni volontarie degli immobili espropriandi i cui proprietari ne abbiano fatto richiesta nel termine predetto.

Decorso lo stesso termine, il Sindaco, relativamente ai soli immobili i cui proprietari non abbiano chiesto di stipulare con il Comune medesimo la cessione volontaria degli stessi, provvede a trasmettere al Presidente della Giunta regionale gli atti depositati e le eventuali osservazioni presentate controdedotte dal Comune medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, decide sulle osservazioni e ridetermina, sempre ai sensi del secondo comma del presente articolo, le indennità non accettate.

Il Sindaco provvede a depositare copia del provvedimento di cui al comma precedente presso la Segreteria del Comune, a comunicare agli interessati l'avvenuto deposito, mediante avviso notificato tramite messo comunale, e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo comunale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte terza.

Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente nel Bollettino Ufficiale, il Comune di Tratalias, entro i successivi tre mesi, pagherà direttamente — ai proprietari che entro tale termine abbiano dichiarato espressamente di accettare — le indennità fissate dal Presidente della Giunta regionale e depositerà le restanti indennità nella Cassa depositi e prestiti.

Nell'ipotesi di cui agli articoli 16, 17 e 18, l'accantonamento delle indennità da parte del Comune di Tratalias su consenso degli interessati, equivale, ai fini dell'emissione del decreto definitivo di esproprio, al pagamento diretto delle indennità stesse, ai sensi del presente articolo.

Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Sindaco del Comune di Tratalias, che deve fornire prova dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti predetti, pronuncia, a favore del Comune medesimo, l'espropriazione definitiva degli immobili di che trattasi. A tale provvedimento del Presidente della Giunta regionale si applicano, per quanto compatibili, le norme

contenute nel capo V della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 8

Per l'eventuale occupazione d'urgenza, preordinata alla definitiva acquisizione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in deroga alle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Sindaco del Comune di Tratalias, pronuncia, con proprio decreto, l'occupazione d'urgenza degli immobili individuati con gli elaborati di cui alla lettera f) del precedente articolo 6.

Tale decreto perde efficacia ove l'immissione in possesso non segua nel termine di un anno dalla data della sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel possesso ma, comunque, non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I termini di efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza sono improrogabili.

Per l'immissione in possesso e per la formazione degli stati di consistenza si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'indennità per ogni anno di occupazione, o frazione di esso, è fissata in misura pari al 10 per cento di quella determinata per l'espropriazione definitiva ed è corrisposta, accantonata o depositata, in unica soluzione, unitamente al prezzo per la cessione volontaria, o all'indennità corrisposta direttamente, accantonata ovve-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

ro depositata nella Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 9

Stipulata la cessione volontaria di cui al precedente articolo 7, comma nono, o intervenuto il decreto definitivo di esproprio di cui al comma quindicesimo dello stesso articolo, ovvero eseguita l'eventuale immissione in possesso di cui al precedente articolo 8, commi primo e sesto, il Comune di Tratalias, riconoscendone la necessità e comunque solo fino al momento della consegna agli interessati delle nuove abitazioni, ovvero della ricostruzione a cura degli stessi, può consentire agli occupanti dell'immobile a solo titolo di comodato precario, l'utilizzo dell'immobile stesso a fini abitativi o di attività artigianali e commerciali, a condizione che gli occupanti stessi rilascino, in tal senso, una dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal segretario comunale che li vincoli, nel contempo, al rilascio immediato dell'immobile medesimo.

Per il periodo in cui gli interessati fruiscono del comodato precario, nell'eventuale ipotesi in cui non sia ancora intervenuta la cessione volontaria dell'immobile o la sua espropriazione ma sia stata eseguita la formale immissione in possesso ai sensi del precedente articolo 8, comma sesto, non è dovuta l'indennità di occupazione d'urgenza di cui al settimo comma del medesimo articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 10

I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, salvo quanto previsto agli articoli 17 e 18, sono attribuiti dall'Amministrazione comunale a coloro che occupano con la propria famiglia un alloggio a titolo di proprietà nel vecchio centro abitato di Tratalias e risultano effettivamente residenti e dimoranti nel Comune alla data del 29 ottobre 1979.

I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere, continuativamente, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di erogazione del contributo.

Si prescinde dalla residenza e dalla data di cui al primo comma nei confronti dei cittadini già residenti in Tratalias, emigrati in altre regioni italiane o all'estero per motivi di lavoro, che occupavano, prima dell'emigrazione, un alloggio nel vecchio centro a titolo di proprietà, ovvero che abbiano costruito nel vecchio centro di Tratalias un'abitazione durante la loro assenza dal paese.

Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia oggetto di comproprietà, il contributo è attribuito ai comproprietari, "pro quota" ovvero "Pro indiviso", con riferimento alla composizione del nucleo familiare di quello che occupa l'alloggio, quale unica proprietà abitativa nel territorio comunale, alle date di cui al secondo comma, e a condizione che il nuovo alloggio sia occupato dallo stesso.

Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari comproprietari, il contributo è determinato, ai sensi del successivo articolo 11, con riferimento alla sommatoria dei componenti i nuclei familiari stessi, tranne nei casi in cui l'alloggio medesimo possa essere occupato da un solo nucleo familiare, in quanto gli altri hanno diritto all'assegnazione di un'abitazione di edilizia residenziale pubblica, resasi libera per effetto dell'applicazione della presente legge.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 11

Le abitazioni ammissibili a contributo devono avere una superficie utile netta non inferiore a 60 mq. e non superiore a 125 mq.

Ai proprietari è concesso un contributo, comprensivo dell'indennizzo di cui al precedente articolo 7, in misura pari alla spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio di superficie utile netta corrispondente a quella dell'alloggio posseduto ed occupato nel vecchio centro, purché questa non sia superiore a 125 mq., ovvero inferiore a 60 mq., o comunque inadeguata alle necessità del nucleo familiare, secondo quanto disposto ai commi successivi.

I locali eventualmente adibiti ad uso commerciale o artigianale o agricolo non sono considerati nel computo della superficie utile netta del vecchio alloggio posseduto, qualora siano ammessi al contributo di cui all'articolo 14.

Ove la superficie dell'alloggio posseduto nel vecchio centro sia superiore a 125 mq. l'indennizzo incorporato nel contributo è limitato a quest'ultima superficie e il contributo stesso è concesso per la costruzione di una casa di 125 mq., a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. L'indennizzo relativo alla maggiore superficie, calcolato come al precedente articolo 7, è liquidato direttamente all'interessato.

Ove, invece, la superficie posseduta sia inferiore a 60 mq. o, comunque, inadeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo è concesso fino alla concorrenza della spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio dimensionato secondo le seguenti tipologie edilizie:

— 60 mq. per nuclei familiari fino a 2 per-

sone;

— 75 mq. per nuclei familiari di 3 persone;

— 95 mq. per nuclei familiari di 4 persone;

— 110 mq. per nuclei familiari di 5 persone;

— 120 mq. per nuclei familiari di 6 persone;

— 125 mq. per nuclei familiari di oltre 6 persone.

Al fine di rispettare le tipologie edilizie predisposte dall'Amministrazione comunale, ove la superficie utile netta dell'alloggio posseduto nel vecchio centro non corrisponda a quella dei parametri di cui al comma precedente, il contributo è concesso sulla base della spesa necessaria per la costruzione di un alloggio di superficie corrispondente alla tipologia edilizia determinata operando la media aritmetica tra i due parametri entro i quali è compresa la vecchia superficie posseduta e individuando la nuova tipologia edilizia per eccesso o per difetto, a seconda che la suddetta superficie posseduta sia maggiore ovvero uguale o inferiore alla stessa media aritmetica.

Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi, nonché delle urbanizzazioni primarie e secondarie di cui al progetto di massima di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera n. 1441/SAR del 2 luglio 1971, saranno adattate nello studio esecutivo, alle esigenze derivanti dalle variazioni nel frattempo intervenute nei nuclei familiari e alle necessità di ubicazione delle residenze stesse anche nelle aree di espansione del centro abitato.

A tal fine il Comune di Tratalias provvede ad apportare le necessarie variazioni al proprio programma di fabbricazione.

Le abitazioni di cui al presente articolo non devono comunque avere caratteristiche di abitazioni di lusso, ai sensi della vigente legislazione in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 12

Al fine di completare la costruzione del nuovo centro abitato di Tratalias e la conseguente espropriazione degli edifici del vecchio centro, il Comune riconosce agli aventi diritto l'intera somma della spesa ammissibile per la costruzione di una singola unità abitativa, secondo quanto previsto al precedente articolo 11, comprensiva del costo per l'allacciamento ai servizi generali e tenuto conto dell'indennizzo di cui all'articolo 7.

La spesa ammissibile per ogni tipo di abitazione è determinata con delibera del Consiglio comunale di Tratalias, nei limiti di cui ai successivi articoli 13, 17 e 18, sulla base delle caratteristiche e tipologie individuate, per le nuove costruzioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, e della presente legge.

Per ottenere il beneficio di cui al primo comma l'interessato deve presentare apposita domanda al Comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Quando l'immobile da demolire nel vecchio centro appartiene a più proprietari, la domanda potrà essere presentata dal solo comproprietario che occupava l'alloggio alle date di cui al secondo comma dell'articolo 10, restando l'Amministrazione comunale e regionale estranee a tutti i rapporti intercorrenti tra i comproprietari derivanti dall'applicazione della presente legge.

Il Comune provvede, d'ufficio, agli accertamenti relativi ai requisiti previsti per la concessione dei contributi, ricorrendo, per quanto attiene al titolo di proprietà, a tutte le attestazioni e certificazioni che la legislazione vigente consente.

Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, il contributo, ad esclusione dell'indennizzo da pagarsi ai sensi del tredicesimo com-

ma dell'articolo 7, per i nuclei familiari che eseguono in proprio i lavori di costruzione degli alloggi, è erogato come segue:

— il 25 per cento, dopo la comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori di costruzione, a seguito del rilascio della concessione edilizia previo accertamento dell'effettivo inizio dei lavori;

— il 50 per cento, in corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che il beneficiario ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti nel progetto relativo;

— il 25 per cento sulla base del collaudo dei lavori e dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

Ove esistano delle cooperative, le domande per l'ottenimento del contributo sono presentate dai rispettivi presidenti, ai quali viene erogato il contributo medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 13

I contributi di cui all'articolo 10 sono calcolati per una somma non superiore a lire 380.000 a mq. di superficie lorda coperta del solo alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata, alle date di cui al secondo comma dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Si dia lettura dell'articolo 14.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 14

Ai proprietari di edifici nel vecchio centro abitato di Tratalias destinati, in tutto o in parte, ad attività commerciali, artigianali o agricole, è attribuito un contributo in misura pari al 100 per cento della differenza tra il costo necessario per la costruzione di un locale per la prosecuzione dell'attività — avendo riguardo alle ubicazioni ed alle superfici individuate dal Comune con il piano commerciale e nelle aree per insediamenti artigianali — e l'ammontare dell'indennizzo relativo all'edificio da demolire, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, fino alla concorrenza di una superficie nuova pari alla vecchia posseduta.

Ove la superficie del nuovo locale fosse superiore a quella del vecchio, adibita ad una delle attività di cui al primo comma, in attuazione delle disposizioni della vigente legislazione in materia, è attribuito un ulteriore contributo pari al 20 per cento del costo di questa maggiore differenza.

Ove invece la superficie del nuovo locale fosse inferiore a quella del vecchio, l'indennizzo relativo alla differenza non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all'interessato.

Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al Comune entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 15

Oltre al contributo di cui agli articoli 12, 14, 17 e 18 della presente legge, viene riconosciuto un ulteriore contributo in misura pari alle eventuali spese fiscali che gli interessati debbano sostenere per accedere ai benefici di cui alla stessa legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 16

Al fine di realizzare economie di scala ed un più accelerato ed armonico completamento delle opere di ricostruzione dell'abitato di Tratalias, il Comune, qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta e devolvano allo stesso il contributo e l'indennizzo ad essi spettanti, ai sensi della presente legge, è autorizzato, su incarico dei beneficiari, alla realizzazione dei relativi alloggi nel nuovo centro abitato, sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla stessa Amministrazione comunale nel rispetto delle caratteristiche, tipologie e dell'impianto generale del progetto di cui al precedente articolo 11.

In caso di comproprietà, il comproprietario ovvero i comproprietari cui deve essere assegnato il nuovo alloggio ai sensi dell'articolo 10, debbono versare al Comune, entro il termine da questo stabilito ed in ogni caso prima consegna del nuovo alloggio, le somme corrispondenti a quelle richieste dagli altri comproprietari a titolo di indennizzo e conseguentemente le somme corrispondenti alle quote di contributo effettivamente o idealmente afferenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DEMONTIS, *Segretario*:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 17

Gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, finanziati a totale carico della Regione con i fondi della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed assegnati a proprietari di edifici nel vecchio centro abitato, ad esclusione della palazzina pluripiano composta di n. 6 alloggi, sono attribuiti al Comune in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22.

Il Comune è autorizzato a cedere, a sua volta, in proprietà, mediante stipula di formale contratto di compravendita, nella forma pubblica amministrativa, rogato dal Segretario comunale, gli alloggi di cui al comma precedente agli attuali assegnatari, al prezzo corrispondente al costo della costruzione. In tal caso è riconosciuto agli interessati un contributo in misura pari al 100 per cento della differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio assegnato prima dell'entrata in vigore della presente legge, quale risulta dalla contabilità dei lavori collaudati, e l'ammontare dell'indennizzo relativo alla superficie dell'immobile posseduto nel vecchio centro, fino alla concorrenza della superficie dell'alloggio occupato quali assegnatari.

Se la superficie della vecchia abitazione è superiore a quella oggetto della compravendita, l'indennizzo relativo a questa maggiore differenza, calcolato come al precedente articolo 7, non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all'interessato.

Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro,

il contributo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell'alloggio di cui al primo comma.

Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al Comune entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 12.

PRESIDENTE. All'articolo 17 è stato presentato l'emendamento numero 1, sostitutivo totale, a firma Casula. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Casula:

"L'art. 17 è così sostituito:

'In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, finanziati a totale carico della Regione con i fondi della legge 11 giugno 1962, n. 588, ad esclusione della palazzina pluripiano composta di n. 6 alloggi, purché proprietari di un alloggio nel vecchio centro.

Il Comune di Tratalias è delegato a stipulare, in nome e per conto della Regione, gli atti di trasferimento della proprietà di cui al comma precedente e quelli conseguenti. In tal caso è attribuito agli interessati l'importo relativo all'indennizzo, calcolato come al precedente art. 7, sulla porzione di superficie del vecchio alloggio superiore a quella dell'abitazione occupata, oggetto della cessione, nonché il contributo di cui all'articolo 15.

Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, l'indennizzo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell'alloggio di cui al 1° comma.

Gli interessati, per ottenere i benefici di cui al presente articolo, devono presentare apposita domanda al Comune entro il termine

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

di cui al 3° comma dell'articolo 12' ". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici per illustrare il suo emendamento.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 1, che è sostitutivo totale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 18

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, si applicano anche per gli interventi costruttivi già attuati dall'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Cagliari nel nuovo centro di Tratalias.

A tal fine l'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Cagliari è autorizzato a cedere in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi dagli stessi occupati negli edifici dell'Istituto già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, purché proprietari di un alloggio nel vecchio centro, al prezzo corrispondente al costo della costruzione. In tal caso, è riconosciuto agli interessati un contributo in misura pari al 100 per cento della differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio, quale risulta dalla contabilità dei lavori collaudati, e l'ammontare dell'indennizzo relativo alla superficie dell'immobile posseduto nel vecchio centro, fino alla concorrenza della superficie dell'alloggio occupato quali assegnatari.

Se la superficie della vecchia abitazione è maggiore di quella oggetto della compravendita, l'indennizzo relativo a questa maggiore differenza, calcolato come al precedente articolo

7, non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all'interessato.

Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell'alloggio di cui al primo comma.

Le somme introitate dall'Istituto autonomo per le case popolari, in attuazione del presente articolo, dovranno essere rendicontate in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni.

Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al Comune e all'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Cagliari, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 12, e contestualmente devono autorizzare il Comune a devolvere le somme di cui al terzo comma direttamente all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 19

Nei casi di cui all'articolo 18, è riconosciuto all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari, un'ulteriore somma corrispondente ai canoni di locazione, per la parte di cui alla lettera a) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, eventualmente dovuti dagli assegnatari e non corrisposti fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.

Tale somma sarà devoluta all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari direttamen-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

te dal Comune contestualmente a quelle di cui al terzo comma dell'articolo 18.

Parimenti è riconosciuta agli assegnatari fruitori delle disposizioni di cui all'articolo 18 una somma corrispondente ai canoni di locazione versati dai medesimi fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.

Tale somma è corrisposta direttamente dal Comune, al quale gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dall'attestazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari comprovante l'ammontare dei versamenti effettuati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 20

I proprietari degli edifici ubicati nel vecchio centro di Tratalias che occupano gli alloggi di cui ai precedenti articoli 18 e 19 in qualità di assegnatari nel nuovo centro devono consegnare al Comune i vecchi alloggi liberi di persone e cose per poter accedere ai benefici di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 21

Per le aree ove insistono le abitazioni indi-

viduate dal piano di cui all'articolo 6 come recuperabili per il loro interesse storico-ambientale e per le quali viene conservata la destinazione a civile abitazione si deve procedere, ai sensi della lettera d) dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, al completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 22

Per un periodo non inferiore a 15 anni, a decorrere dalla data del rilascio del certificato di abitabilità, non possono essere alineati o locati gli alloggi destinati a civile abitazione ammessi ai contributi di cui alla presente legge. Per le abitazioni acquisite dal Comune e dall'Istituto autonomo per le case popolari, il termine suddetto decorre dalla data della stipulazione dell'atto di compravendita.

Anche prima della scadenza del predetto quindicennio e nei soli casi di trasferimento di residenza del nucleo familiare per giustificati motivi di forza maggiore, gli interessati hanno tuttavia facoltà di locare l'abitazione, previa autorizzazione del Sindaco, da rilasciarsi su conforme deliberazione del Consiglio comunale, nella quale dovranno essere indicate, con vincolante ordine prioritario, le famiglie quali l'alloggio deve essere locato.

Agli effetti della locazione, il termine di cui al primo comma non si applica agli emigrati.

Il canone di locazione sarà stabilito in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel quindicennio comporta la decadenza di diritto dai benefici erogati a titolo di contributo per la costruzione ovvero l'acquisto di civili

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

abitazioni e la conseguente restituzione delle somme relative all'Amministrazione regionale.

Il Comune provvede all'accertamento delle violazioni al divieto di cui al primo comma ed alla tempestiva segnalazione all'Amministrazione regionale per i conseguenti provvedimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DEMONTIS, *Segretario*:

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento delle somme a tal fine versate su un apposito conto corrente bancario intestato alla Regione Autonoma della Sardegna presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale.

Per il funzionamento relativo al predetto conto corrente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, in quanto applicabili.

Per la rendicontazione, con riferimento al "piano" previsto dal precedente articolo 6, il Comune di Tratalias predispone una previsione di ripartizione dello stanziamento reso disponibile sul citato conto corrente fra i diversi interventi medesimi.

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono utilizzati per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 24

Gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora realizzati dall'Amministrazione regionale a valere sul capitolo 08138-01, in attuazione dell'articolo 18 della legge finanziaria della Regione per l'anno 1982, saranno realizzati dal Comune di Tratalias secondo quanto previsto dalla presente legge.

Le somme non ancora impegnate verranno versate sul conto corrente di cui all'articolo 23.

PRESIDENTE. All'articolo 24 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Berlinguer - Pischedda - Battolu - Saba A. - Marras:

"L'articolo 24 è soppresso". (2)

Emendamento soppressivo totale Carrus - Melis:

"L'articolo 24 è soppresso". (4)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2, soppressivo totale, identico, come contenuto, all'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 25

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Capitolo 20914 - (Di nuova istituzione) - Interessi attivi maturati sul conto corrente istituito presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria della Regione per gli interventi a favore dell'abitato di Tratalias (legge 6 ottobre 1981, n. 568, e art. 22 della presente legge)

p.m.

*Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio**In diminuzione*

Capitolo 03019 - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 9.000.000.000

(mediante utilizzazione dell'importo indicato al n. 2 della Tabella D allegata alla legge finanziaria per l'anno 1982).

*Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici**In aumento*

Capitolo 08138-02 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 12 - Sett. 23 - Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568) (08.07.00) (02.07)

lire 9.000.000.000

All'iscrizione al suindicato capitolo 08138-02 degli importi corrispondenti agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario

di cui al precedente articolo 23 si provvede secondo la procedura prevista dall'articolo 43 della legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1982 e degli articoli corrispondenti delle leggi di approvazione dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. All'articolo 25 sono stati presentati due emendamenti, il numero 3 ed il numero 5. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*.

Emendamento modificativo Berlinguer - Pischedda - Battolu - Saba Antonio - Marras:

"Art. 25 - L'importo di L. 9.000.000.000 previsto in diminuzione nel capitolo 03019 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, ed in aumento nel capitolo 08138-02 (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, viene portato a L. 13.000.000.000". (3)

PRESIDENTE. Comunico che questo emendamento è stato ritirato. Si dia lettura dell'emendamento numero 5.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Carrus - Melis:

"L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Capitolo 20914 - (di nuova istituzione) - Interessi attivi maturati sul conto corrente istituito presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria della Regione per gli interventi a favore dell'abitato di Tratalias (legge 6 ottobre 1981, n. 568, e art. 22 della presente legge)

p.m.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

In diminuzione

Capitolo 03019 - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 13.000.000.000

(mediante utilizzazione dell'importo indicato al n. 2 della Tabella D allegata alla legge finanziaria per l'anno 1982)

Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici

In aumento

Capitolo 08138-02 - (Di nuova istituzione)
- Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 12 - Sett. 23 - Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu

lire 13.000.000.000

All'iscrizione al suindicato capitolo 08132-02 degli importi corrispondenti agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di cui al precedente articolo 23 si provvede secondo la procedura prevista dall'articolo 43 della legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1982 e degli articoli corrispondenti delle leggi di approvazione dei bilanci per gli anni successivi' ". (5)

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento viene dato per illustrato e nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 5, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione e riapprovazione, con modifiche, della legge regionale 6 agosto 1982: "Costituzione del Consorzio interregionale tra le Regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento CEE n. 270/1979" (CLXXVI), rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 6 agosto 1982, rinviata dal Governo e concernente: "Costituzione del Consorzio interregionale tra le Regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento CEE n. 270/1979".

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Saba, relatore.

SABA BENITO (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BOI, Segretario:

Art. 1

In attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, tra le Regioni Sicilia e Sardegna è costituito il Consorzio denominato "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli" che assume i compiti e le funzioni di Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

L'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dall'allegato statuto elaborato dalle due Regioni interessate, che fa parte integrante della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BOI, Segretario:

Art. 2

Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il capitolo 21349-01 con la seguente denominazione:

Capitolo 21349-01 - Fondi per le spese derivanti dalla formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento CEE, nu-

mero 270/79

p.m.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il capitolo 06023 con la seguente denominazione:

Capitolo 06023 - Contributo della Regione Sarda per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, in attuazione del regolamento CEE n. 270/79

e con lo stanziamento di lire 25.000.000.000.

A favore del suddetto capitolo 06023 è stornata la corrispondente somma di lire 25.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 ed è inoltre in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 13 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 06023 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per il 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi si farà fronte mediante utilizzazione della quota spettante alla Regione Sarda sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli articoli 11 e 12 del regolamento CEE n. 270/79, o con eventuali stanziamenti regionali disposti con legge regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, siamo venuti in possesso solo adesso di 13 emendamenti al disegno di legge, di cui non eravamo a conoscenza, e poiché il nostro gruppo ha necessità di esaminare l'incidenza di questi emendamenti sul testo da noi conosciuto, io

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

chiederei di sospendere la discussione, perché noi abbiamo appunto necessità di valutare gli emendamenti che ci sono stati consegnati in questo momento. Anche se sono emendamenti non rilevantissimi, abbiamo necessità di valutarne la portata. E' un nostro diritto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PIREDDA (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Ho chiesto di parlare per dire che questi emendamenti sono stati presentati dalla Giunta l'altro ieri, per il motivo che solo di recente è pervenuta la comunicazione del testo definitivo approvato dalla Sicilia. Come può rilevarsi facilmente, si tratta di emendamenti di scarissimo conto. Nel vecchio testo dello Statuto, per esempio, era detto "integrare o modificare"; la Sicilia ha cassato le parole "o modificare", nel senso che il Consiglio del consorzio può integrare, ma non modificare.

Così nell'articolo 2 dello Statuto allegato è chiesto di aggiungere "per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia", perché è detto solo "Comitato interregionale", ed effettivamente non si capisce che comitato è. La Sicilia ha quindi aggiunto "Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia", che è il nome tecnico del comitato, e così via.

Nell'articolo 2 dello Statuto, alla lettera d), dove c'è scritto "a rilevanza nazionale", si chiede di aggiungere le parole "e regionale", perché si tratta di organizzazioni o di situazioni che hanno rilevanza anche regionale, e così via.

All'articolo 2 si propone poi la soppressione della parentesi "Gazzetta Ufficiale 18 novembre '80, n. 316", perché nel testo siciliano non compare. Così come all'articolo 3 c'è un errore nella parola "degli", che deve essere invece "dagli", perché tecnicamente non può essere "degli".

Ma, insomma, io potrei illustrare tutti gli emendamenti...

SANNA EMANUELE (P.C.I.). Il 10, Assessore.

PIREDDA (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Arriviamo al 10: l'emendamento 10 riguarda l'articolo 5 dello Statuto. Al primo comma, lettera b), sostituire alla parola "sette" la parola "sei", perché la Sicilia ha indicato il numero 6, trattandosi delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative. Noi avevamo messo 7, credo, perché abbiamo considerato oltre le tre confederazioni nazionali anche una confederazione di interesse regionale; la Sicilia ha messo 6, noi possiamo continuare a mettere 7, però la Sicilia...

PILI (P.S.I.). Era concordato sette.

SANNA EMANUELE (P.C.I.). Perché ci dobbiamo conformare alla Sicilia, se sono sette?

PIREDDA (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Ma, scusate, la particolarità della Sardegna è che c'è l'Unione coltivatori italiani, mentre in Sicilia non esiste l'Unione coltivatori. Ora, la Sicilia dice: "Devono essere sei e non sette".

(Brusii).

No, badate, queste modifiche (salvo magari questa di 6 anziché 7) sono di nessun conto. Ad ogni modo...

(Interruzione).

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Andiamo ad un altro giorno.

PIREDDA (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Ma un altro giorno cosa vuol dire? La prossima tornata mi sembra piuttosto lontana.

BARRANU (P.C.I.). Per una settimana non casca il mondo.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Chiedo di parlare di nuovo per formulare questa proposta: io non discuto che per questi tredici emendamenti si possa anche poi concordare sull'opportunità che si dice tecnica, però credo che si debba anche riconoscere, dato che si tratta di 13 emendamenti che noi non abbiamo esaminato e di cui siamo venuti in possesso adesso, il nostro diritto di esaminarli con attenzione. D'altronde, eravamo già d'accordo anche nella Conferenza dei capigruppo di esaminare addirittura venerdì scorso il provvedimento di Tratalias, se si fosse concluso venerdì scorso l'esame sul bilancio, e a patto che la legge non avesse subito delle modificazioni; questo era l'accordo, mentre non si era preso in esame il provvedimento per quanto riguarda il Consorzio di cui stiamo discutendo.

Io propongo pertanto che stasera si concluda la votazione, come già si era concordato, sul provvedimento per Tratalias e nella seduta prossima del Consiglio, anche al primo punto, si approvi questa legge. Una settimana in più, una settimana in meno, non credo che caschi il mondo. Altrimenti chiediamo che si sospenda la seduta per esaminare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mura. Ne ha facoltà...

OPPI (D.C.), *relatore*. E' troppo comodo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Cosa è troppo comodo? Accettare emendamenti presentati all'ultimo momento?

MURA (D.C.). Io credo che...

GIANOGLIO (D.C.). Gli emendamenti si presentano sempre all'ultimo momento, altrimenti non sono emendamenti.

RAGGIO (P.C.I.). Di norma non si presentano all'ultimo momento, secondo il Regolamento.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di lasciar parlare l'onorevole Mura, che ha chiesto di parlare sulla proposta del collega Barranu.

MURA (D.C.). Appena mi è consentito parlo, appena i colleghi consiglieri me lo consentono. Li sto disturbando?

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, l'ora è tarda, però vi pregherei di prendere posto, di tacere e di lasciar parlare il collega Mura.

MURA (D.C.). Non è la prima volta che succede il fatto che si sta verificando questa sera, e cioè che si chiede l'inversione dell'ordine del giorno, con l'impegno di fare anche quello che viene dopo; poi, una volta approvato, non si fa, non si passa al secondo punto. Direi che ci si comporta un po' come il napoletano si comporta con S. Gennaro, e non ritengo che sia una cosa molto seria. Io avrei anche potuto capire i colleghi del Partito comunista...

Ah, mi lassas faeddare, Pintus, non est possibile, non est possibile; ti lu naro in noguresu ka nos comprendimus mellus. (Mi lasci parlare, o Pintus, non è possibile, non è possibile; te lo dico in nuorese che ci capiamo meglio!).

Io avrei potuto capire, colleghi del Partito comunista, se una volta esaminati e dopo averli sentiti anche illustrati dall'Assessore ci fossero da introdurre dei cambiamenti sostanziali, ma abbiamo tutti potuto sentire, vedere anche e leggere, che non ce ne sono. Quindi io credo che possiamo...

SATTA (P.C.I.). Tu la pensi così!

MURA (D.C.). Quindi io credo che sia giusto andare avanti e che si votino entrambi i disegni di legge. Se il Partito comunista insiste, rinviando il Consiglio per cinque minuti ed esaminiamo questi emendamenti. Secondo me non c'è nessuna variazione sostanziale, ma se questo i colleghi del Partito comunista sostengono, sospendiamo adesso cinque minuti, andiamo a vedere gli emendamenti, poi li riportiamo

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

in aula e votiamo.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno sospendere la seduta dieci minuti, onde consentire anche alla Presidenza di esaminare con calma gli emendamenti, perché, ad esempio, voglio far rilevare che gli emendamenti dal 2 in poi sono emendamenti allo Statuto e non emendamenti alla legge. Siccome sono arrivati anche alla Presidenza solo qualche minuto fa, credo che sia opportuno che per dieci minuti si sospenda la seduta. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 22 e 25, viene ripresa alle ore 22 e 35).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Ritiriamo l'emendamento numero 4 all'articolo 2 dello Statuto.

PRESIDENTE. Va bene. Riprendiamo dall'articolo 2.

A quest'articolo è stato presentato l'emendamento numero 1, aggiuntivo, a firma Piredda, Pigliaru, Catte, Mannoni.

Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

“Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 3:

‘Alle somme stanziare e non impegnate nell'esercizio di competenza si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 e successive modificazioni’ ”.
(1)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

M Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora allo Statuto. Si dia lettura del titolo.

OFFEDDU, *Segretario*:

TITOLO

Statuto del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per l'istituzione ed il funzionamento del centro interregionale di formazione dei divulgatori agricoli in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 270/79.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 1

Costituzione, oggetto, denominazione,

sede e durata del Consorzio

Tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di seguito denominate: "Enti", è costituito un Consorzio che assume i compiti e le funzioni di Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

Il Consorzio viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni contenute nel presente statuto e secondo regolamenti interni deliberati dal Consiglio generale che potranno integrare o modificare lo statuto medesimo.

Il Consorzio opera come strumento di attuazione del regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, nonché delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli Enti consorziati.

Il Consorzio è denominato "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A." - ed ha sede legale in Oristano presso l'Istituto professionale agricolo.

Il Consorzio ha la durata di anni dodici. Al termine di detta durata il Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del Consorzio e ne determina le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento soppressivo parziale a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, Segretario:

"Art. 1 - Nel secondo comma al terzo rigo sopprimere le parole: 'o modificare' ".
(2)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 2

Scopi del Consorzio

Il Consorzio nell'ambito delle direttive stabilite a livello di Comitato interregionale, persegue - senza fini speculativi - le seguenti finalità:

- la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti, specializzati e del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;

- l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori e di tecnici agricoli già in servizio presso gli Enti consorziati, gli enti locali, gli enti di sviluppo nonché presso:

- a) associazioni di assistenza interaziendali;
- b) associazioni fra produttori;
- c) organizzazioni professionali di categoria;
- d) organizzazioni cooperative agricole a rilevanza nazionale;
- e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;
- f) associazioni allevatori giuridicamente riconosciute;

- ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal "Comitato interregionale per la divulgazione agricola" di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1980 (G.U. 18 novembre 1980, n. 316), con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

A tal fine il Consorzio:

a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del "Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola", sulla base di una analisi delle esigenze di formazione espresse dagli Enti consorziati;

b) progetta e attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento, con i servizi di divulgazione degli Enti consorziati, con

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

il contributo delle Università e dei centri di ricerca anche esterni;

c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

d) concorre, con gli Enti consorziati, all'attività di studio ed alla verifica della idoneità delle tecniche di divulgazione;

e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di Comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli Enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi dei formatori e la scelta dell'altro personale docente che potrà provenire anche dall'estero, impiegato dal Consorzio interregionale;

f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del Consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di stages;

g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative ed alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

Il Consorzio può provvedere altresì, su iniziative degli Enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative dei quadri tecnici degli organici di Enti regionali operanti in agricoltura e di altre concernenti l'applicazione di direttive comunitarie, nazionali e regionali.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati l'emendamento numero 3, aggiuntivo, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, e l'emendamento numero 5, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, soppressivo parziale. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Art. 2 - Nel primo comma dopo le parole 'a livello di Comitato interregionale' aggiungere la frase: 'per lo sviluppo delle divulgazioni agricole in Italia' ". (3)

"Art. 2 - Nel primo comma, ultimo alinea

sopprimere il riferimento: (G.U. 18 novembre 1980, n. 316)". (5)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 5, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il testo dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 3

Strutture

Per lo svolgimento del suo compito il Consorzio utilizzerà, al massimo possibile sulla base di specifica convenzione, le strutture ed i servizi nonché gli strumenti, le capacità amministrative ed il relativo personale non docente già esistente presso l'Istituto professionale agricolo di Oristano.

Qualora il personale amministrativo della struttura non sia sufficiente, lo stesso potrà essere integrato da personale amministrativo posto a disposizione degli Enti consorziati.

Per la formazione dei divulgatori — in particolare di tipo aggiuntivo specialistico — in numero superiore alle possibilità del detto Centro, il Consorzio potrà utilizzare altre strutture da esso individuate ed ubicate nell'ambito della Regione Siciliana.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato pre-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

sentato l'emendamento numero 6, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, modificativo. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Art. 3 - Al secondo comma sostituire la parola 'degli' con la parola 'dagli' ". (6)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 4

Organi del Consorzio

Gli organi sociali del Consorzio sono:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Gli organi del Consorzio durano in carica tre anni salvo che il Presidente la cui durata è di mese 18.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento n. 7, aggiuntivo, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Art. 4 - Nel secondo comma dopo la parola 'durata' aggiungere le parole 'in carica' ". (7)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 5

Composizione e funzionamento
del Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da:

a) tre rappresentanti di ciascun Ente consorziato e cioè:

- gli Assessori pro-tempore dell'agricoltura o un loro delegato;
- il Direttore generale degli interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione Siciliana o un suo delegato ed il Coordinatore generale dei servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sarda o un suo delegato;
- dai rappresentanti scelti tra i propri funzionari che si occupano del settore informazione, formazione e divulgazione agricola;

b) un rappresentante di ciascuna delle sette organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale designato dalle stesse;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Ogni componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.

Di norma il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità; per

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

il contributo delle Università e dei centri di ricerca anche esterni;

c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

d) concorre, con gli Enti consorziati, all'attività di studio ed alla verifica della idoneità delle tecniche di divulgazione;

e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di Comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli Enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi dei formatori e la scelta dell'altro personale docente che potrà provenire anche dall'estero, impiegato dal Consorzio interregionale;

f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del Consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di stages;

g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative ed alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

Il Consorzio può provvedere altresì, su iniziative degli Enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative dei quadri tecnici degli organici di Enti regionali operanti in agricoltura e di altre concernenti l'applicazione di direttive comunitarie, nazionali e regionali.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati l'emendamento numero 3, aggiuntivo, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, e l'emendamento numero 5, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, soppressivo parziale. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

“Art. 2 - Nel primo comma dopo le parole ‘a livello di Comitato interregionale’ aggiungere la frase: ‘per lo sviluppo delle divulgazioni agricole in Italia’ ”. (3)

“Art. 2 - Nel primo comma, ultimo alinea

sopprimere il riferimento: (G.U. 18 novembre 1980, n. 316)”. (5)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 5, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il testo dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 3

Strutture

Per lo svolgimento del suo compito il Consorzio utilizzerà, al massimo possibile sulla base di specifica convenzione, le strutture ed i servizi nonché gli strumenti, le capacità amministrative ed il relativo personale non docente già esistente presso l'Istituto professionale agricolo di Oristano.

Qualora il personale amministrativo della struttura non sia sufficiente, lo stesso potrà essere integrato da personale amministrativo posto a disposizione degli Enti consorziati.

Per la formazione dei divulgatori — in particolare di tipo aggiuntivo specialistico — in numero superiore alle possibilità del detto Centro, il Consorzio potrà utilizzare altre strutture da esso individuate ed ubicate nell'ambito della Regione Siciliana.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato pre-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

sentato l'emendamento numero 6, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, modificativo. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Art. 3 - Al secondo comma sostituire la parola 'degli' con la parola 'dagli' ". (6)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 4

Organi del Consorzio

Gli organi sociali del Consorzio sono:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Gli organi del Consorzio durano in carica tre anni salvo che il Presidente la cui durata è di mese 18.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento n. 7, aggiuntivo, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Art. 4 - Nel secondo comma dopo la parola 'durata' aggiungere le parole 'in carica' ". (7)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 5

Composizione e funzionamento
del Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da:

a) tre rappresentanti di ciascun Ente consorziato e cioè:

- gli Assessori pro-tempore dell'agricoltura o un loro delegato;
- il Direttore generale degli interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione Siciliana o un suo delegato ed il Coordinatore generale dei servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sarda o un suo delegato;
- dai rappresentanti scelti tra i propri funzionari che si occupano del settore informazione, formazione e divulgazione agricola;

b) un rappresentante di ciascuna delle sette organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale designato dalle stesse;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Ogni componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.

Di norma il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità; per

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi di attività è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi il Consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei revisori dei conti, o da almeno la metà dei componenti il Comitato direttivo, oppure da 1/3 dei componenti il Consiglio, oppure da uno degli Enti consorziati.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di 2/3 dei suoi componenti ed in seconda convocazione allorché intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati tre emendamenti: l'emendamento numero 8 a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, modificativo; l'emendamento numero 9, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni, aggiuntivo; l'emendamento numero 10, modificativo, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni.

PIREDDA (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. L'emendamento numero 10 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti numeri 8 e 9.

OFFEDDU, *Segretario*:

“Art. 5 - Alla lettera a, primo comma, le parole ‘Direttore generale’ sono modificate in ‘Direttore regionale’”. (8)

“Art. 5 - Al primo comma, lettera a, secondo alinea, dopo le parole ‘...Regione siciliana o un suo delegato...’ aggiungere la frase ‘scelto tra i dirigenti assegnati alla direzione

medesima’”. (9)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8, modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 9, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 6

Compiti del Consiglio generale

Il Consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.

Rientrano, in particolare, nella competenza del Consiglio generale:

- l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina del Comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza;
- la nomina del Collegio dei revisori dei conti;
- la nomina del direttore del Consorzio;
- l'approvazione dei programmi di attività del Consorzio;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni.

Il Consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il Consorzio non attribuito specificatamente ad altri organi istituzionali e

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

sottoposto al suo esame dal Presidente attraverso l'inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato l'emendamento numero 11, soppressivo parziale, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

“Art. 6 - All'ultimo comma dell'articolo 6 sopprimere le parole ‘...anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno’”. (11)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 7

Composizione e funzionamento
del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da:

a) il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;

b) due membri eletti dal Consiglio generale in seno ai rappresentanti degli Enti consorziati;

c) due membri eletti dal Consiglio generale di cui uno scelto in seno ai rappresentanti delle organizzazioni professionali e uno in seno a quelli delle organizzazioni cooperative.

Il Presidente ed il Vice Presidente del

Consorzio fungono rispettivamente da Presidente e Vice Presidente del Comitato.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Ogni componente del Comitato dispone di un solo voto.

Altre norme relative al funzionamento del Comitato direttivo potranno essere determinate con regolamenti interni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 8

Compiti del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Spetta, tra l'altro, al Comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientrati negli scopi del Consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente Statuto, sono riservati al Consiglio generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 9

Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio è eletto dal

Consiglio generale tra i rappresentanti degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma, a rotazione.

In caso di dimissione, decadenza o morte del Presidente si procede alla nomina del successore scegliendolo tra i rappresentanti dell'Ente consorziato di appartenenza del Presidente cessato. Il nuovo Presidente scelto in tal modo resta in carica fino alla originaria scadenza del mandato del predecessore.

Per sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento (ivi compresa la vacanza della carica fino all'elezione del nuovo Presidente) il Consiglio generale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i rappresentanti degli Enti consorziati, il Vice Presidente, scegliendolo al di fuori dei rappresentanti dell'Ente cui appartiene il Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o morte del Vice Presidente si procede alla sua sostituzione con le medesime formalità stabilite per il Presidente dal presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 10

Funzioni del Presidente del Consorzio

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Consorzio.

Il Presidente può assumere in via eccezionale ed in casi di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato direttivo necessari per garantire il funzionamento del centro con obbligo di far ratificare gli stessi nella prima riunione successiva e comunque entro il 30° giorno della loro adozione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato l'emendamento numero 12, soppressivo parziale, a firma Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Al primo comma dell'articolo 10 sopprimere le parole: '...e giudiziaria...' ". (12)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio generale su designazione degli Enti consorziati, salvo che per il membro cui compete la Presidenza del Collegio da nominarsi su designazione della Corte dei conti.

In ogni caso i membri del Collegio dovranno essere scelti tra persone di particolare competenza amministrativa e contabile.

I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato direttivo del Consiglio generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 12

Compiti del Collegio dei revisori
dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del Codice Civile.

In particolare:

— controlla l'amministrazione del Consorzio;

— vigila:

a) sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti, da parte del Consiglio, del Comitato, del Presidente e del Direttore;

b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;

— redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 13

Indennità, compensi e rimborsi
spese agli organi istituzionali

Al Presidente del Consorzio spetta un'indennità di carica il cui ammontare è determinato dal Consiglio generale.

Il compenso annuo dei revisori dei conti è fissato dal Consiglio generale prima della loro nomina e per tutto il periodo della durata in carica.

A tutti i componenti del Consiglio, del Comitato e del Collegio, spetta un gettone di presenza per ogni riunione a cui effettivamente

partecipano; l'ammontare del gettone è stabilito dal Consiglio generale.

A tutti i partecipanti alle riunioni consortili spetta il rimborso, che può essere determinato anche in via forfettaria dal Comitato direttivo, delle spese sostenute.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Piredda - Pigliaru - Catte - Mannoni:

“L'ultimo comma dell'articolo 13 è così sostituito:

‘Il Comitato direttivo, compatibilmente con le norme vigenti nelle due Regioni consorziate, è autorizzato a determinare anche in via forfettaria, il rimborso delle spese da corrispondere ai partecipanti alle riunioni consortili’”. (13)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. L'emendamento numero 13 s'intende ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio ha ini-

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

zio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli Enti consorziati.

Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato entro 10 giorni successivi agli Enti consorziati. Eventuali avanzzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo articolo 15.

I contratti stipulati dal Consorzio concernenti direttamente l'applicazione del regolamento 270/79 non potranno creare impegni né avere durata che eccedano quella del regolamento stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 15

Fondo comune, entrate del Consorzio

Il Consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli Enti consorziati dell'importo di lire 25.000.000 ciascuno ed alimentato da eventuali contributi destinati a detto fondo da parte dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché dagli avanzzi di gestione.

L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con regolamento interno.

Le entrate del Consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi dello stesso sono garantite:

— dai contributi dello Stato e della C.E.E. assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal Consorzio;

— dalle rendite dei beni in proprietà o uso del Consorzio;

— dai corrispettivi per servizi svolti su richiesta o degli Enti consorziati o di altri Enti comunque coordinati dal Comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui la precedente articolo 2;

— dai finanziamenti degli Enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate.

Le modalità, in termini ed i tempi di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissati dal Consiglio generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 16

Alla prima convocazione del Consiglio generale provvede l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione del disegno di legge n. 243 e della legge regionale 6/8/82 (CLXXVI).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, sul disegno di legge numero 243 e sulla legge regionale rinviata CLXXVI.

Risultato della votazione sul disegno di legge n. 243.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di

VIII LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

19 OTTOBRE 1982

legge n. 243:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	56
contrari	7

(Il Consiglio approva).

**Risultato della votazione sulla legge rinviata
CLXXVI.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla legge rinviata CLXXVI:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	51
contrari	12

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Angius - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Casula - Catte - Corrias - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Giagu - Gianoglio - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Mela - Melis - Mereu - Moretti - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Piredda - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba A. - Saba B. - Sanna E. - Satta G. - Satta S. - Schintu - Secci - Serra - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Ghinami).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno mercoledì 3 novembre alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 23 e 10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pier Franco Princivalle